



Berna, 28 aprile 2021

Pacchetto di ordinanze Iniziativa parlamentare 19.475 “Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi”

**Rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di
consultazione**

0 Introduzione

Il 29 agosto 2019 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha depositato l'iniziativa parlamentare (Iv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». Il Parlamento ha concluso il dibattito in merito nella sessione primaverile di quest'anno. L'Iv.Pa comprende modifiche della legge sull'agricoltura (LAgr), della legge sulla protezione delle acque (LPAc) e della legge sui prodotti chimici (LPChim). Tali modifiche concernono la riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari e la riduzione delle perdite di sostanze nutritive e devono essere concretizzate a livello di ordinanza. Nel Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Consiglio federale aveva proposto misure in virtù della LAgr. Nell'ambito dell'Iv.Pa. queste vanno attuate in un primo pacchetto di ordinanze. Un secondo pacchetto per l'attuazione delle modifiche della LPAc, della LPChim (relative ai prodotti biocidi) e delle rimanenti modifiche della LAgr sarà elaborato e inviato in consultazione in un secondo tempo.

Il presente pacchetto di ordinanze comprende gli avamprogetti per la modifica di tre ordinanze del Consiglio federale.

0.1 Entrata in vigore

Le revisioni parziali entrano in vigore insieme alla legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi (modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sulla protezione delle acque e della legge sull'agricoltura).

0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione

Documentazione per la consultazione

Ogni modifica d'ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella seguente tabella per ogni ordinanza sono riportate le modifiche sostanziali più rilevanti. Per garantire una migliore visione d'insieme, le pagine dell'intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.

Inoltro dei pareri

La consultazione si conclude il **18 agosto 2021**. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) che può essere scaricato dal sito Internet <https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html> o della Cancelleria federale <https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing>. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.

I pareri possono essere inoltrati all'UFAG per e-mail a gever@blw.admin.ch.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:

- Fabian Riesen, fabian.riesen@blw.admin.ch, 058 463 33 75
- Mélina Taillard, melina.taillard@blw.admin.ch, 058 461 19 96

Lista delle ordinanze e principali modifiche

Ordinanza (n. RS)	Proposte in consultazione	Pag.
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (RS 910.13)	<ul style="list-style-type: none"> • Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) <ul style="list-style-type: none"> - Quota minima di superficie per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva: sulle superfici coltivate di un'azienda almeno il 3,5 per cento è gestito come specifiche superfici per la promozione della biodiversità. - Prodotti fitosanitari: si limita l'utilizzo di principi attivi ad alto potenziale di rischio. Inoltre i gestori devono attuare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari. - Bilancio delle sostanze nutritive: sono aboliti i margini di errore pari a +10 per cento vigenti per l'azoto e il fosforo. • Contributi per i sistemi di produzione <ul style="list-style-type: none"> - Le aliquote di contribuzione dei contributi per i sistemi di produzione per l'agricoltura biologica restano invariate. Le aziende biologiche, fatta salva un'eccezione, possono partecipare a tutti i provvedimenti nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione - Vengono proposte cinque misure diverse per ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari. - La biodiversità funzionale è promossa con l'impianto di strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni. - Vengono sostenuti l'allestimento di un bilancio dell'humus, la copertura adeguata del suolo e la lavorazione rispettosa del suolo. - La riduzione delle emissioni di gas serra e delle eccedenze di azoto viene sostenuta mediante la nuova misura per l'impiego efficiente dell'azoto. - Il nuovo programma che limita l'apporto di proteina grezza nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo nell'azienda sostituisce l'attuale programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI). - I programmi per il benessere degli animali SSRA e URA vengono mantenuti e non subiscono variazioni. Per le categorie di animali della specie bovina viene sostenuto il pascolo rinforzato mediante i contributi per il pascolo che sono superiori a quelli URA in essere. - Mediante incentivi finanziari per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche si punta a ridurre le emissioni di metano. • Contributi per l'efficienza delle risorse <ul style="list-style-type: none"> - Il sostegno finanziario per l'acquisto di apparecchi nell'ambito della tecnica d'applicazione precisa di prodotti fitosanitari è prorogato di due anni fino a fine 2024. - La promozione del foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto d'azoto è prorogata di quattro anni. Viene però introdotta una nuova differenziazione delle esigenze in base alle categorie di animali. • Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera (USM): la limitazione è abrogata definitivamente. • Limitazione dei contributi del livello qualitativo I biodiversità: 	6

Ordinanza (n. RS)	Proposte in consultazione	Pag.
	la limitazione è abrogata definitivamente.	
Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, OSIAgr (RS 919.117.71)	<ul style="list-style-type: none"> • Analogamente alla precedente logica dell'OSIAgr, per il nuovo sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) e per il nuovo sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) è riformulata la sezione 5 e aggiunta la sezione 5a. La nuova sezione 5 relativa all'IS GSN costituisce la base di un ampio sistema globale per la gestione delle sostanze nutritive. • In relazione all'articolo 165f LAgr già in vigore, l'obbligo di comunicare per le forniture di sostanze nutritive si applica, oltre ai concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, anche ai concimi contenenti azoto e fosforo e ai foraggi concentrati. Per questi ultimi anche il ritiro per esempio da parte di un produttore di alimenti per animali è soggetto all'obbligo di comunicare. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicare tutte le cessioni ad acquirenti anche al di fuori dell'agricoltura come i Comuni o i gestori di campi da golf. Per quanto riguarda tale obbligo, va osservato il disciplinamento concreto concernente la soglia irrisoria. • Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e le sementi trattate con prodotti fitosanitari sono interessati dal nuovo obbligo di comunicare quei punti vendita (imprese o persone) che vendono prodotti fitosanitari direttamente a utilizzatori professionali e non professionali. • Il nuovo articolo 165^{bis} LAgr obbliga gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a registrare l'applicazione di prodotti fitosanitari singolarmente nel SI IPF della Confederazione. La concreta attuazione avviene nel nuovo sistema d'informazione centrale SI IPF. 	103
Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118)	<ul style="list-style-type: none"> • Nella nuova sezione 3a (Perdite di sostanze nutritive nell'agricoltura e rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari) si stabilisce un obiettivo di riduzione quantitativo per le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura entro il 2030 (art. 10a). • Inoltre si definisce il metodo per il calcolo del raggiungimento di tale obiettivo di riduzione (art. 10b). Viene altresì designato il metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari (art. 10c). 	127

1 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13)

1.1 Situazione iniziale

Il 29 agosto 2019 la CET-S ha depositato l'iniziativa parlamentare (lv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». Dopo la votazione finale in Parlamento, il 19 marzo 2021, nell'lv.Pa. sono stati integrati i seguenti elementi principali relativi alla modifica della legge federale sull'agricoltura.

Prodotti fitosanitari

- Riduzione del 50 per cento dei rischi associati ai prodotti fitosanitari nei settori acque superficiali e habitat seminaturali entro il 2027 rispetto alla media degli anni 2012–2015.
- Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti fitosanitari: chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.
- Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari: chiunque utilizza prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale è tenuto a registrarne le applicazioni nel sistema d'informazione.
- Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.
- Il Consiglio federale può delegare singoli compiti (p.es. il monitoraggio dei risultati, la verifica dei provvedimenti di riduzione del rischio) a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

Sostanze nutritive

- Adeguata riduzione delle perdite di azoto e di fosforo entro il 2030 rispetto al valore medio degli anni 2014–2016; il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento.
- Il Consiglio federale considera l'obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell'impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire.
- Obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive: le forniture di foraggio concentrato e concimi alle aziende agricole devono essere comunicate alla Confederazione affinché essa possa allestire un bilancio delle eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale.
- L'attuazione dell'obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive e di concimi avviene nel nuovo sistema d'informazione centrale per la gestione delle sostanze nutritive (SI GSN).
- Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.
- Il Consiglio federale può delegare singoli compiti (p.es. il monitoraggio dei risultati, la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e fosforo) a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

L'lv.Pa. contempla, dunque, anche obiettivi di riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari e delle perdite di sostanze nutritive, ma nessun provvedimento concreto per raggiungerli. A ciò ha provveduto il Consiglio federale nel Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), segnatamente nei capitoli 4.2.4 (Pacchetto di misure in alternativa all'iniziativa sull'acqua potabile) e 5.1.1.4 (Schema di riduzione delle perdite di sostanze nutritive). La presente proposta di modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti contempla tutte le modifiche contenute in tali capitoli la cui attuazione a livello di ordinanza non richiede una modifica della legge. La misura per ridurre le emissioni di ammoniaca non è contemplata poiché lo strumento informatico (calcolatore delle emissioni di ammoniaca delle singole aziende agricole) previsto appositamente per la sua attuazione non è

ancora pronto. L'attuazione rientra nel progetto di gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari (dNPSM) dell'UFAG (v. commento all'OSIAgr cap. 2.3 art. 14).

L'lv.Pa contempla, inoltre, modifiche della legge sulla protezione delle acque e della legge sui prodotti chimici. Le pertinenti disposizioni di attuazione saranno sottoposte a consultazione in un secondo tempo. La presente modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti non contempla i possibili adeguamenti delle disposizioni sulla documentazione nel settore della gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari. Queste potrebbero essere inserite in un successivo pacchetto di ordinanze agricole.

Alcune delle misure proposte riguardano la PER e pertanto devono essere rispettate da tutte le aziende aventi diritto a pagamenti diretti. Altre sono promosse con incentivi finanziari (contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse) e la partecipazione delle aziende è facoltativa. I contributi per i sistemi di produzione rivisti o introdotti ex novo sono finanziati attraverso fondi trasferiti dai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, dai contributi per l'efficienza delle risorse e da quelli di transizione.

In relazione al bilancio delle sostanze nutritive, il 3 marzo 2021 il Consiglio degli Stati ha accolto l'intervento parlamentare «Adeguamento di Suisse-Bilanz e dei suoi principi alle condizioni effettive» (21.3004). La mozione chiede, tra le altre cose, di mantenere il margine d'errore del +10 per cento per l'azoto e il fosforo nel quadro della PER e passa ora al Consiglio nazionale. Se anche la seconda Camera l'accogliesse, vi sarebbero ripercussioni sulle presenti proposte.

In vista dell'elaborazione delle misure relative all'esecuzione sono stati coinvolti rappresentanti dei Cantoni, degli enti di controllo e dell'USC, che in seno a un gruppo di accompagnamento hanno già avuto modo di presentare proposte e fornire il loro contributo per migliorare l'esecuzione.

Le modifiche probabilmente saranno decise dal Consiglio federale nella primavera 2022 dopo la consultazione che si terrà nell'estate 2021 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

- PER Quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva: almeno il 3,5 per cento delle superfici coltivate di un'azienda deve essere coperto da superfici specifiche per la promozione della biodiversità. Questa condizione si applica soltanto alle aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare. Nel primo anno di attuazione non si applicano ancora riduzioni dei pagamenti diretti in caso non venga raggiunta la quota minima. Questa misura è utile per ridurre le immissioni di sostanze nutritive e l'impiego di prodotti fitosanitari. Parallelamente vengono colmate le carenze di biodiversità nella regione campicola.
- PER Prodotti fitosanitari: viene limitato l'impiego di principi attivi ad alto potenziale di rischio. I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali per questi principi attivi nel caso in cui non sia possibile sostituirli con principi attivi a minore potenziale di rischio. I gestori devono inoltre attuare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari. Le irroratrici devono essere obbligatoriamente dotate di un sistema automatico di pulizia interna.
- PER Bilancio delle sostanze nutritive: sono aboliti i margini di errore pari a +10 per cento vigenti per l'azoto e il fosforo. Dal 2023 l'approvvigionamento di azoto e fosforo deve corrispondere al massimo al 100 per cento del fabbisogno. Se si supera questo valore, si applicano riduzioni dei pagamenti diretti com'è stato il caso finora.
- Contributi per i sistemi di produzione: la proposta relativa ai contributi per i sistemi di produzione contempla una versione rielaborata dei programmi esistenti per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse nonché programmi nuovi. L'obiettivo primario di questi contributi è promuovere la produzione agricola nonché forme di produzione in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali secondo la definizione all'articolo 75 della legge sull'agricoltura. Tutte

le misure supportano la produzione e promuovono forme alternative nonché sistemi di produzione più resilienti e diversificati.

- Le aliquote dei contributi per i sistemi di produzione per l'agricoltura biologica restano invariate. Le aziende biologiche possono partecipare a tutti i provvedimenti nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. La loro partecipazione non è possibile soltanto nel quadro del nuovo contributo per i sistemi di produzione per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica che resta appannaggio delle aziende non biologiche.
- Vengono proposte cinque misure diverse per ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari. La vigente misura volta a promuovere la produzione estensiva in campicoltura viene rivista, estendendola a più colture e prevedendo un indennizzo mediante contributi diversificati. È introdotta la promozione della rinuncia all'impiego di insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche annuali. In viticoltura, frutticoltura e nella coltivazione di bacche pluriennali è sostenuta finanziariamente la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. Tuttavia, dopo la fioritura è ammesso l'utilizzo di prodotti autorizzati nell'agricoltura biologica, ma l'impiego di rame non deve superare un quantitativo massimo per ettaro e anno che è inferiore a quello consentito nell'agricoltura biologica. La rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni, finora promossa mediante contributi per l'efficienza delle risorse, è rivista e mantenuta nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. La quinta misura prevede la possibilità, per le aziende non biologiche, di coltivare singole superfici in viticoltura, in frutticoltura, nella coltivazione di bacche pluriennali e nella permacoltura secondo le linee guida dell'agricoltura biologica e di ricevere un sostegno finanziario per un periodo di otto anni al massimo.
- La biodiversità funzionale è promossa con l'impianto di strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni. Ciò si ripercuote positivamente sugli organismi utili e sugli impollinatori contribuendo così anche a ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari nelle colture limitrofe. Parallelamente la misura vigente relativa alle strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili è stralciata dalle misure a favore della biodiversità.
- Per migliorare la fertilità del suolo e il tenore in humus vengono sostenuti l'allestimento di un bilancio dell'humus, la copertura adeguata del suolo e la lavorazione rispettosa del suolo. Queste misure comportano un arricchimento del tenore di humus come pure un aumento delle attività biologiche nei suoli campicoli e li proteggono contro l'erosione e la compattazione. La lavorazione rispettosa del suolo attualmente viene promossa mediante i contributi per l'efficienza delle risorse. D'ora in poi viene sostenuta soltanto se anche le misure per una copertura adeguata del suolo vengono attuate sull'insieme dell'azienda. Per quanto concerne il bilancio dell'humus, dopo quattro anni viene versato un contributo supplementare se sono stati raggiunti determinati obiettivi relativi alla formazione di humus. Il Calcolatore Bilancio dell'humus sarà integrato nel sistema d'informazione dNPSM. I suoli fertili permettono di impiegare in modo più efficiente le sostanze nutritive.
- La riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca nonché delle eccedenze di azoto viene sostenuta mediante la nuova misura per l'impiego efficiente dell'azoto il cui obiettivo è incentivare il passaggio dai concimi minerali a quelli organici nella concimazione delle colture sulla superficie coltiva aperta. La sostituzione dei concimi minerali con quelli organici riduce le emissioni di protossido d'azoto e promuove la fertilità del suolo.
- Il nuovo programma che limita l'apporto di proteina grezza nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo nell'azienda va a sostituire l'attuale programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. È strutturato in due livelli con apporti di proteina grezza massimi e con contributi differenziati per animali da latte e altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Come previsto attualmente, deve inoltre essere raggiunta una densità minima di animali che però è semplificata rispetto a oggi. Il programma promuove effettivi di animali adeguati alle condizioni locali e riduce le eccedenze di sostanze nutritive.
- I programmi per il benessere degli animali SSRA e URA vengono mantenuti e non subiscono variazioni. Per le categorie di animali della specie bovina viene sostenuto il pascolo rinforzato

mediante i contributi per il pascolo che sono superiori a quelli URA in essere. Rispetto all'URA «normale», le esigenze in materia di assunzione di foraggio al pascolo sono maggiori, il numero minimo di giorni di uscita in inverno è raddoppiato e tutte le categorie di bovini devono rispettare almeno le «normali» disposizioni URA. Con il pascolo rinforzato possono essere ridotte le emissioni di ammoniaca.

- Mediante incentivi finanziari per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche si punta a ridurre le emissioni di metano. La durata d'utilizzo viene rilevata sulla base della media dei parti delle vacche macellate negli ultimi tre anni. Una vacca macellata viene computata sull'azienda in cui ha partorito l'ultima volta. I dati provengono dalla banca dati sul traffico di animali da dove sono trasmessi ai Cantoni.
- Contributi per l'efficienza delle risorse:
 - Il sostegno finanziario per l'acquisto di apparecchi nell'ambito della tecnica d'applicazione precisa di prodotti fitosanitari è prorogato di due anni fino a fine 2024. Dal 1° gennaio 2023 questi apparecchi saranno impiegati maggiormente poiché i gestori dovranno attuare misure per la riduzione della deriva e del dilavamento di prodotti fitosanitari nell'ambito della PER. L'impiego di questi apparecchi, tuttavia, è soltanto una delle diverse misure possibili tra cui i gestori possono scegliere. Nell'ambito della PER non è pertanto previsto alcun obbligo di utilizzare tali apparecchi. La nuova proroga della promozione mediante contributi unici per l'acquisto di apparecchi serve a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari.
 - La promozione del foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto d'azoto è prorogata di quattro anni. Viene però introdotta una nuova differenziazione delle esigenze in base alle categorie di animali. L'integrazione nella PER è prevista soltanto in un secondo tempo quando sarà stata creata la base legale necessaria.
- Limitazione USM: la limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera viene abrogata. Altrimenti, a fronte del sostegno finanziario ampliato nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione si ridurrebbe l'effetto degli sforzi in tale ambito.
- Limitazione dei contributi per la biodiversità di livello qualitativo I: la limitazione viene abrogata. Ciò è dovuto in particolare alla nuova esigenza del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva.
- Finanze: il finanziamento dei contributi per i sistemi di produzione rivisti e di quelli introdotti ex novo è garantito principalmente attraverso il trasferimento di fondi dai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. A complemento vengono impiegati anche fondi liberati dai contributi per l'efficienza delle risorse e dai contributi di transizione.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 lettere e ed f numeri 1, 2, 4, 6 e 7

I contributi per i sistemi di produzione sono integrati con i nuovi tipi di contributi. I contributi per l'efficienza delle risorse sono abrogati, fatta eccezione per due misure ovvero l'impiego di una tecnica di applicazione precisa e il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto d'azoto.

Articolo 8

Inizialmente la limitazione dei pagamenti diretti per USM era stata introdotta per evitare l'eccessiva estensione delle superfici per la promozione della biodiversità. Tuttavia oggi, di fatto, in questo modo si limitano soprattutto i pagamenti diretti delle aziende campicole senza bestiame a fronte di ingenti contributi per i sistemi di produzione (p.es. contributi per l'agricoltura biologica, contributi per la produzione estensiva).

Con l'introduzione della quota minima del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva e con l'ampliamento e l'aumento dei contributi per i sistemi di produzione questa limitazione avrebbe un effetto ancor più marcato per le aziende campicole e quelle biologiche che si concentrano sostanzialmente sulla rinuncia all'impiego di prodotti fitosanitari. Le loro prestazioni supplementari non sarebbero indennizzate mediante pagamenti diretti. Si stima che a essere interessate dalla limitazione sarebbero almeno 600 aziende, ovvero il doppio rispetto a oggi. Verrebbe così ridotto l'effetto perseguito con la rielaborazione dei contributi per i sistemi di produzione, poiché questi sarebbero versati in maniera ridotta. La limitazione dei pagamenti diretti per USM si fonda su una formulazione potestativa all'articolo 70a capoverso 3 lettera c della legge sull'agricoltura e pertanto può essere abrogata nell'ordinanza sui pagamenti diretti. La soppressione della limitazione per USM non comporta alcuna estensivazione.

L'alternativa di mantenere la limitazione per USM esistente e di escludere da questa limitazione, oltre ai contributi di transizione, ai contributi per l'efficienza delle risorse e a quelli per l'interconnessione e la qualità del paesaggio, tutti i contributi per i sistemi di produzione (come parzialmente richiesto) renderebbe obsoleto lo strumento. In tal caso il 40 per cento di tutti i pagamenti diretti sarebbe versato senza limitazione per USM. Non sarebbe nemmeno opportuna una riduzione della limitazione per USM a un valore più basso, ad esempio a 50'000 franchi, neanche in combinazione con l'alternativa precedentemente menzionata. In tal caso a essere maggiormente colpite sarebbero le aziende nelle zone montane che subirebbero una riduzione dei pagamenti diretti che ricevono per compensare le difficoltà di gestione.

Articolo 14 capoversi 2, 4 e 5

Le modifiche sono dettate dall'introduzione degli elementi «strisce per organismi utili» e «cereali in file distanziate». Le «strisce per impollinatori e altri organismi utili», un tipo di superficie per la promozione della biodiversità previsto attualmente, vengono trasformate in «strisce per organismi utili», che in futuro saranno promosse nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. Di conseguenza è necessario adeguare i rimandi. Per le strisce per organismi utili impiantate in una coltura perenne si computa una superficie pari al 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne poiché le strisce per organismi utili non possono essere delimitate separatamente come superficie e coltura nel SIG. Il 5 per cento è la quota minima di striscia per organismi utili che deve essere impiantata in una superficie occupata da colture perenni. Le strisce per organismi utili nella superficie coltiva aperta, invece, sono delimitate separatamente come superficie e coltura nel SIG e proprio tale superficie è computata nella quota minima di superfici per la promozione della biodiversità. Il nuovo tipo di superficie per la promozione della biodiversità «cereali in file distanziate» può essere computato soltanto dalle aziende che devono adempiere anche le esigenze di cui all'articolo 14a. Nelle aziende che non devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 14a, l'elemento «cereali in file distanziate» dà diritto a contributi per la biodiversità ma non è computabile come superficie per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

Lo scopo di questa esigenza è sostenere due obiettivi della politica agricola: 1) ridurre le immissioni di sostanze nutritive sulla superficie coltiva e migliorare le proprietà del suolo, 2) promuovere gli organismi utili importanti per le colture agricole e ridurre in tal modo l'impiego di prodotti fitosanitari. Un altro effetto è la possibilità di colmare le carenze della promozione della biodiversità sulla superficie coltiva. La prescrizione si applica solo alle aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare e consente una copertura ottimale. Le esigenze relative ai 3 ettari di superficie coltiva aperta e al 3,5 per cento di SPB si applicano soltanto alle superfici in Svizzera poiché la delimitazione delle zone di pianura e collinare riguardano solo il territorio nazionale. L'impiego di miscele di sementi per maggesi, strisce su superficie coltiva e strisce per organismi utili nelle Alpi centrali e meridionali comporta un determinato rischio di alterare la flora autoctona. Pertanto si sta ancora vagliando la possibilità di adeguare queste miscele per la semina in tali regioni. Il computo del nuovo tipo di superficie per la promozione della biodiversità «cereali in file distanziate» va limitato. Questa limitazione consente di attuare altri tipi di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva, al

di là di questa nuova misura a soglia bassa con effetto limitato sia sulla riduzione di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari sia sulla biodiversità. La questione del computo di superfici con «cereali in file distanziate, impiantate entro il 2024 come superfici per la promozione della biodiversità specifiche della regione nel quadro di progetti di interconnessione, sarà appurata dall'UFAG in collaborazione con i Cantoni interessati. Le altre superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 e all'allegato 1 numero 3, invece, non sono computabili poiché non direttamente attribuibili alla superficie coltiva.

Articolo 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

Sintesi del meccanismo di regolamentazione

1. Nel quadro della PER, possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari (PF) immessi sul mercato ai sensi dell'OPF.
2. Dei PF precedentemente citati, nel quadro della PER non possono essere impiegati quelli contenenti principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali e quelle sotterranee. I principi attivi sono stabiliti nell'allegato 1 numero 6.1.
3. Per i restanti PF ammessi devono essere rispettate le prescrizioni d'uso concrete di cui all'allegato 1 numeri 6.1a (dilavamento e deriva) e 6.2 (prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura). Per le colture speciali le prescrizioni d'uso specifiche sono elaborate dalle organizzazioni del settore e approvate dall'UFAG se sono equivalenti (ai sensi dell'art. 20 in combinato disposto con l'all. 1 n. 8).
4. Per i principi attivi ad alto potenziale di rischio e le misure fitosanitarie che sono esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2, i servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali a tempo determinato. Affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione speciale per un principio attivo ad alto potenziale di rischio non deve essere disponibile alcun principio attivo sostitutivo a minore potenziale di rischio. Le prescrizioni d'uso di cui all'allegato 1 numeri 6.1a e 6.2 devono comunque essere adempiute.

I principi già vigenti di cui ai capoversi 1 e 2 rimangono invariati.

Nel capoverso 3 è stabilito che nel quadro della PER possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato secondo l'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Questa disposizione resta invariata. Sul sito Internet dell'UFAG è pubblicato l'elenco dei prodotti fitosanitari basato sull'OPF, dove viene chiaramente specificato per quali applicazioni sono omologati i prodotti fitosanitari. In futuro l'adempimento degli oneri per la riduzione della deriva e del dilavamento imposti all'atto dell'omologazione di un PF ai sensi dell'OPF sarà verificato durante il controllo nel quadro della PER. Questa verifica è importante per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rischi di cui all'articolo 6b capoverso 2 LAgr.

Al capoverso 4 viene introdotta la disposizione secondo cui i prodotti fitosanitari con principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali e quelle sotterranee devono essere sostituiti con altri prodotti con principi attivi a minore potenziale di rischio se disponibili. La selezione dei principi attivi ad alto potenziale di rischio è stata effettuata nella seguente maniera.

- Per tutti i principi attivi omologati è stato valutato il potenziale di rischio per le acque superficiali e quelle sotterranee ed è stata allestita una graduatoria dei principi attivi in base al loro potenziale di rischio¹. Attualmente le acque sotterranee sono inquinate dai metaboliti di alcuni

¹ Studio Agroscope: «Datengrundlage und Kriterien für eine Einschränkung der PSM-Auswahl im ÖLN», Agroscope Science n. 106, set. 2020

principi attivi e in misura minore dai principi attivi stessi. Per questo la valutazione si è incentrata sui metaboliti allo scopo di ridurre le concentrazioni. Vanno limitati tutti i principi attivi responsabili complessivamente del 75 per cento dei rischi potenziali. In questo modo, nonostante la necessità, dettata da determinate situazioni, di procedere all'applicazione si punta a una riduzione complessiva del 50 per cento. Ad alcuni principi attivi è stata nel frattempo revocata l'autorizzazione e quindi è superfluo stabilire una limitazione nel quadro della PER.

- È stata inoltre effettuata una valutazione dell'elenco dei principi attivi ad alto potenziale di rischio sulla scorta dei risultati attuali del monitoraggio delle acque superficiali (2018 e 2019) e delle acque sotterranee (2014-2019) ed è stato aggiunto il principio attivo Nicosulfuron. Anche in questo caso si è partiti dal presupposto che vanno limitati tutti i principi attivi responsabili complessivamente del 75 per cento dei superamenti dei valori soglia. Per le acque superficiali sono stati valutati i superamenti dei valori numerici relativi all'ecotossicologia fissati nell'ordinanza sulla protezione delle acque, per i metaboliti nelle acque sotterranee i superamenti del valore generale di 0.1 ug/l.

I principi attivi ad alto potenziale di rischio sono menzionati nell'allegato 1 numero 6.1.1. L'elenco sarà valutato fra qualche anno (p.es. tra 4 anni) e, se necessario, adeguato.

La valutazione agronomica indica che non per tutte le applicazioni esiste un'alternativa. È il caso, ad esempio, delle applicazioni contro importanti parassiti della colza, della barbabietola da zucchero e di determinate colture orticole. In questi casi, laddove non sono disponibili principi attivi a minore potenziale di rischio, i principi attivi ad alto potenziale di rischio possono continuare a essere impiegati nel quadro della PER. In queste situazioni i servizi cantonali competenti possono rilasciare un'autorizzazione speciale a tempo determinato conformemente all'allegato 1 numero 6.3. Affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione speciale, non deve essere disponibile alcun principio attivo sostitutivo a minore potenziale di rischio, deve essere raggiunta la soglia nociva e non deve esistere alcun procedimento biologico o meccanico che nella fattispecie concreta risulti adeguato e quindi applicabile in via prioritaria. I Cantoni hanno la competenza specifica sul piano agronomico per valutare le circostanze a seconda della coltura, della situazione locale (aziendale) e della presenza di parassiti nonché per agire in modo rapido. Possono inoltre rendersi necessarie applicazioni in tempi brevi laddove attualmente non ne sono previste (p.es. nuovi agenti patogeni o infestazione forte e inattesa). La soluzione proposta dà ai Cantoni il necessario margine di manovra. Com'è stato il caso finora, i Cantoni sono tenuti a presentare all'UFAG un rapporto annuale sulle autorizzazioni speciali rilasciate.

L'esigenza secondo cui vanno impiegati prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili è inserita esplicitamente nel capoverso 5. Finora figurava soltanto nell'allegato 1 numero 6.2 e si applicava per la campicoltura e la foraggicoltura, mentre ora va rispettata per tutte le colture.

Ai sensi del capoverso 6, il rilascio delle autorizzazioni speciali resta un compito dei servizi cantonali competenti che applicano le procedure stabilite nell'allegato 1 numero 6.3.

Il capoverso 7 riprende integralmente l'attuale capoverso 5.

Articolo 22 capoverso 2 lettera d

Per la nuova disposizione relativa alla quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva è consentito l'adempimento a livello interaziendale sulla base di una convenzione, in analogia alle altre disposizioni PER.

Articolo 36 capoverso 1^{bis} e articolo 37 capoversi 7 e 8

Nel quadro del contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche, il numero di parti per vacca viene computato sull'azienda in cui la vacca ha partorito l'ultima volta prima della macellazione. Se l'ultimo parto ha luogo in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda annuale in cui si trovava prima dell'estivazione. Si utilizzano i dati delle vacche macellate poiché la loro durata d'utilizzo è conclusa, quindi il numero di parti nell'arco dell'intera durata d'utilizzo

è noto e di conseguenza i dati sono completi. In tal modo si evita che siano penalizzate le aziende di allevamento che vendono vacche giovani. Al momento della macellazione la storia dell'animale deve essere registrata correttamente nella BDTA affinché vengano versati i contributi di eliminazione. Pertanto si può partire dal presupposto che i dati BDTA siano attendibili e utilizzabili ai fini dell'esecuzione. I dati BDTA vengono trasmessi ai Cantoni da Identitas AG a inizio anno. È inoltre previsto di apportare alcuni adeguamenti al calcolatore di UBG in modo che prima della fornitura dei dati i gestori possano verificare i dati BDTA che utilizzeranno successivamente nella domanda di pagamenti diretti. Dopo la fornitura ai Cantoni non è più possibile effettuare correzioni a questi dati nei sistemi cantonali. Il criterio «età delle vacche» sarebbe meno opportuno del «numero di parti delle vacche» perché l'obiettivo è l'utilizzo sostenibile delle vacche che si dimostra principalmente attraverso il numero di parti.

Articolo 55 capoversi 1 lettera q e 3 lettera a

L'elemento «cereali in file distanziate» è inserito tra le tipologie di superfici per la promozione della biodiversità. In tal modo le aziende hanno a disposizione un ventaglio di possibilità più ampio per adempiere l'esigenza PER del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva. Questo nuovo elemento, notificabile per particella, limita soltanto in modo marginale la produzione cerealicola, ma sostiene la promozione di diverse specie animali del paesaggio rurale come lepri e allodole nonché la flora segetale sulla superficie coltiva. Grazie alla quota di aree non seminate il fabbisogno di sostanze nutritive su queste superfici è ridotto. La possibile combinazione con diversi contributi per i sistemi di produzione aumenta il valore ecologico di questo elemento. Le «strisce fiorite per impollinatori e altri insetti utili» sono stralciate dalle superfici per la promozione della biodiversità.

Nei sistemi d'informazione cantonali l'elemento «cereali in file distanziate» è registrato sulla coltura come attributo o caratteristica. Non possiede un suo proprio codice. Le colture, quali orzo primaverile, orzo autunnale o avena, su cui è registrato questo attributo, sono indicate nella guida d'applicazione del Promemoria n. 6 in allegato al presente commento (v. colonna BD GiwR).

Articolo 56 capoverso 3

Con l'articolo 56 capoverso 3, dal 2016, i contributi per la biodiversità per superfici di livello qualitativo I sono limitati al 50 per cento della superficie totale dell'azienda che dà diritto ai contributi. Le superfici di livello qualitativo II non sono soggette a tale limitazione. La misura punta a far sì che le aziende possano sfruttare in maniera ottimale i loro potenziali per la produzione e la creazione di biodiversità. Ciò è il caso quando una superficie presenta un elevato potenziale botanico e raggiunge quindi il livello qualitativo II oppure è gestita in modo intensivo e adeguato alle condizioni locali allo scopo di ottimizzare la produzione. Dal monitoraggio è emerso che l'effetto di questa limitazione è assai marginale. Nel complesso i contributi non versati ammontano a un totale di circa 500'000 franchi l'anno per le superfici interessate di livello qualitativo I. Poiché le superfici per la promozione della biodiversità sulle superfici coltivate sono nel livello qualitativo I e in futuro sarà necessario un numero maggiore di queste superfici, questa limitazione complicata e dall'efficacia marginale viene eliminata.

Articolo 57 capoversi 1 lettere a e b e 3

L'elemento «cereali in file distanziate» è inserito tra le tipologie di superfici per la promozione della biodiversità. Le «strisce fiorite per impollinatori e altri insetti utili» vengono abrogate. La disposizione relativa alla notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti nel quadro dei contributi per la qualità può essere abrogata a seguito dell'introduzione dell'articolo 100a.

Articolo 58 capoversi 2 e 4 lettera e

I «cereali in file distanziate» possono essere concimati e trattati con prodotti fitosanitari conformemente all'allegato 4 numero 17.

Articolo 62 capoverso 3^{bis}

La disposizione relativa alla notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti nel quadro dei contributi di interconnessione può essere abrogata a seguito dell'introduzione dell'articolo 100a.

Articolo 65

La lista delle forme di produzione aziendali parziali è integrata con i contributi per i sistemi di produzione introdotti ex novo e quelli rivisti. Le misure al capoverso 2 si basano sull'articolo 75 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura. Il capoverso 3 viene integrato con il contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie di animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo) nonché con il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche. Entrambi i tipi di contributi sono versati per UBG. Le misure si basano sull'articolo 75 capoverso 1 lettera c della legge sull'agricoltura.

Articoli 68-71a Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

Onde semplificare la partecipazione alle misure di rinuncia totale a prodotti fitosanitari, nel modulo Protezione dei vegetali sono fissate condizioni specifiche per la partecipazione, l'impegno e la notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione.

Per le misure di rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura e in orticoltura nonché in altre colture speciali le condizioni quadro sono strutturate in funzione della partecipazione, della durata d'impegno e della notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione come illustrato di seguito (cfr. tabella sotto).

	Campicoltura sulla superficie coltiva aperta (escl. ortaggi codici 545 e 546 e altre colture speciali)	Colture speciali		
		Ortaggi sulla superficie coltiva aperta (codici 545 e 546)	Altre colture speciali sulla superficie coltiva aperta	Colture perenni
Partecipazione	100% della coltura principale dell'azienda	100% della superficie	100% della coltura principale dell'azienda	100% della superficie
Durata d'impegno	1 anno			4 anni consecutivi
Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione	Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione ai sensi dell'articolo 100 capoverso 3 OPD ⇒ nessun contributo nell'anno di contribuzione			Prima notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione ai sensi dell'articolo 100 capoverso 3 OPD ⇒ nessun contributo nell'anno di contribuzione Dalla seconda notifica di rinuncia ai sensi dell'articolo 100 capoverso 3 OPD ⇒ riduzione secondo l'allegato 8 OPD (=primo caso per la riduzione)
Riduzione dei pagamenti diretti in caso	200% dei contributi 1° caso di recidiva: riduzione raddoppiata			

Sulla superficie coltiva aperta le disposizioni devono essere osservate per un anno per l'intera coltura principale (tutte le superfici di una coltura principale). Fa eccezione l'orticoltura dove le disposizioni devono essere osservate per un anno anche su una singola superficie. L'orticoltura comprende le colture in pieno campo di ortaggi annuali e di ortaggi annuali destinati alla conservazione. Per le colture perenni le disposizioni devono essere rispettate per quattro anni consecutivi su una singola superficie. La «superficie» è l'unità più piccola che viene registrata nel SIG. Secondo il catalogo delle caratteristiche, i dati relativi alla superficie vanno trasmessi a livello di registrazione nel sistema cantonale.

Articolo 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Questa misura è una rielaborazione del programma sulla produzione estensiva di cui agli articoli 68 e 69 del diritto vigente. Le novità sono le seguenti.

- La misura si applica anche alla coltivazione di barbabietole da zucchero e patate, tuttavia per le patate sono ammessi i fungicidi. Per le barbabietole da zucchero viene quindi soppresso il contributo per l'efficienza delle risorse previsto finora.
- Il rischio e la portata della possibile perdita di resa della coltura sono tenuti in considerazione mediante due diverse aliquote di contributo. Colza, patate e barbabietole da zucchero ricevono contributi superiori.
- La partecipazione è possibile per coltura principale secondo le colture nella guida d'applicazione del Promemoria n. 6 «Catalogo delle superfici / Superfici che danno diritto ai contributi» in allegato al presente commento. Ogni coltura principale ha un codice. Per la partecipazione devono essere sempre notificate tutte le superfici di una coltura principale sull'insieme dell'azienda.
- È abrogato l'onere che prevede che le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli. La misura contribuisce a ridurre o ad azzerare l'impiego di prodotti fitosanitari e non si tratta di un provvedimento per la gestione della produzione.

La rinuncia a insetticidi, fungicidi e regolatori della crescita si applica dalla semina al raccolto. Poiché la maggior parte delle sementi viene importata e non esistono oneri particolari, la concia delle sementi è ammessa. Inoltre finora sono state fatte poche esperienze con sementi non conciate. Su questo tema è stato lanciato un programma sulle risorse ai sensi degli articoli 77a/b della legge sull'agricoltura.

I prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1 parte A (sostanze chimiche) OPF non possono essere impiegati in linea di principio. In questa misura è ammesso l'uso dei prodotti fitosanitari che figurano nell'allegato 1 parte B (microrganismi), parte C (macrorganismi) e parte D (sostanze di base) OPF. Dal divieto d'uso sono esclusi:

- i principi attivi impiegati per la concia delle sementi,
- i principi attivi recanti la dicitura «sostanza a basso rischio»,
- il caolino nella coltivazione di colza,
- i fungicidi nella coltivazione di patate, e
- l'olio di paraffina per i tuberi-seme di patate.

Nella coltivazione di patate è ammesso l'impiego di prodotti a base di *Bacillus Thuringiensis* contro la dorifora poiché figurano nell'allegato 1 parte B (microrganismi) OPF. L'impiego di olio di paraffina per i tuberi-seme di patate (solo nella coltivazione contrattuale, codice 525) contro gli afidi è indispensabile per ragioni di qualità. I lumachicidi granulari rientrano in una categoria di prodotti separata (molluschi-cidi) e il loro impiego è consentito nell'ambito di questa misura.

La vigente norma di differenziazione in cerealicoltura tra produzione di cereali panificabili e produzione di sementi è mantenuta senza variazioni. Il termine «produttori» è sostituito con «gestori» cui fa riferimento l'OPD.

Articolo 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

Si tratta di una nuova misura che punta a ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari in orticoltura e nella coltivazione di bacche. Si deve rinunciare all'impiego degli insetticidi e degli acaricidi di cui all'allegato 1 parte A OPF. Le sostanze chimiche riportate nella parte A con altre modalità d'azione (p.es. feromoni) possono essere utilizzate. È ammesso l'uso dei prodotti fitosanitari che figurano nell'allegato 1 parte B (microrganismi), parte C (macroorganismi) e parte D (sostanze di base) OPF. Le esigenze devono essere rispettate per un anno in orticoltura per ogni superficie e nella coltivazione di bacche per ogni coltura sull'insieme dell'azienda.

Articolo 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

Si tratta di una nuova misura che punta a ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari in viticoltura, frutticoltura e nelle colture di bacche pluriennali. Crea un valore aggiunto per la produzione perché riduce il rischio di residui e consente di migliorare la commercializzazione.

Il primo obiettivo del contributo è ridurre l'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. Lo stadio «dopo la fioritura» si basa sullo stadio fenologico secondo la scala BBCH ed è definito per ogni coltura. Dopo tale stadio non è più consentito l'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi. Dopo la fioritura continua a essere possibile utilizzare i prodotti fitosanitari ammessi nell'agricoltura biologica ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Poiché lo sviluppo degli stadi fenologici cambia da una varietà all'altra, il divieto d'uso di prodotti fitosanitari sull'intera superficie notificata vige a partire da quando la varietà più precoce ha raggiunto lo stadio (cpv. 5). Il secondo obiettivo del contributo è ridurre l'impiego di rame. I valori massimi di 1,5 kg di rame per ettaro e anno per la vite e la frutta a granello nonché di 3 kg di rame per ettaro e anno per la frutta a nocciolo e le bacche sono inferiori a quelli dell'agricoltura biologica (4 kg vite escl.; 6 kg per vite e 20 kg complessivamente per 5 anni consecutivi), il che rende necessario uno sforzo ulteriore.

Le superfici che possono essere notificate in questo programma, possono partecipare anche ai contributi per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica (art. 71) e a quelli per l'agricoltura biologica (art. 66). Questo perché i valori massimi applicati per l'impiego di rame sono più restrittivi di quelli previsti per l'agricoltura biologica. Resta il fatto che devono essere rispettate le rispettive esigenze per l'agricoltura biologica.

Articolo 71 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Si tratta di una nuova misura che punta a ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari e concimi in viticoltura, frutticoltura, nella coltivazione di bacche e nella permacoltura. Sono consentiti soltanto mezzi ausiliari (prodotti fitosanitari e concimi) ammessi nell'agricoltura biologica ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Il contributo è versato a un'azienda per otto anni al massimo, a decorrere da quando l'azienda ha notificato la prima superficie. Annualmente in questo arco di tempo il capoazienda può notificare nuove superfici. Il contributo è versato per un periodo limitato perché si tratta di una misura di transizione verso l'agricoltura biologica. Durante il periodo in cui viene versato il contributo, non è possibile designare i prodotti ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Per evitare che la stessa prestazione sia indennizzata due volte sono escluse le superfici per le quali sono erogati contributi per la biodiversità ai sensi dell'articolo 66.

Articolo 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

Questa misura finora è stata promossa come misura per l'efficienza delle risorse ai sensi degli articoli 82d-g OPD. Il suo scopo è sostituire le applicazioni di erbicidi attraverso la lotta meccanica alle malerbe o altre soluzioni. Si propone di mantenere la rinuncia totale a erbicidi, dal raccolto della coltura precedente fino al raccolto di quella principale che dà diritto al contributo. È prevista un'eccezione per la barbabietola da zucchero. Non sono ammessi i trattamenti pianta per pianta, fatta eccezione per i trattamenti ai piedi del tronco o del ceppo in frutticoltura e in viticoltura. Si applicano le seguenti condizioni:

Colture principali sulla superficie coltiva aperta (escl. colture speciali, ma incl. tabacco e radici di cicoria indivia; cpv. 1 lett. a e c)

- Il contributo è concesso per le colture principali annuali per coltura (tutte le superfici occupate dalla stessa coltura in azienda) e non più per singola superficie.
- La rinuncia a erbicidi si applica per tutte le colture principali, dal raccolto della coltura precedente fino al raccolto di quella principale. Questo intervallo di tempo (dal raccolto della coltura precedente fino al raccolto di quella principale) non si applica per la barbabietola da zucchero. Per quest'ultima la rinuncia a erbicidi si applica dallo stadio 4 foglie fino al raccolto tra le file. Ciò corrisponde alla misura vigente di cui all'allegato 6a numero 3.1 lettera a OPD.
- Il contributo tiene conto dell'applicazione pratica più impegnativa nella coltivazione di colza e in quella di patate. In entrambi i casi sono previsti contributi per ettaro superiori a quelli versati per altre colture sulla superficie coltiva aperta di cui al capoverso 1 lettera c.
- Le superfici coltivate a tabacco e radici di cicoria indivia devono rispettare le condizioni per le colture campicole di cui al capoverso 1 lettera c poiché la pratica di coltivazione di queste due colture è simile a quella delle altre colture campicole.
- Siccome le alternative meccaniche o termiche agli erbicidi per eliminare steli e fogliame nella coltivazione di patate non sono ancora state messe completamente a punto per l'applicazione nella pratica o non sono vantaggiose, è ancora consentito utilizzare i prodotti fitosanitari immessi sul mercato a tale scopo in virtù dell'OPF.

Poiché le superfici per la promozione della biodiversità (cereali in file distanziate escl.) e le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta devono essere gestite senza PF, onde evitare doppi pagamenti, queste non danno diritto a contributi per la rinuncia a erbicidi (cpv. 7).

Colture speciali (escl. tabacco e radici di cicoria indivia; cpv. 1 lett. b)

- Le condizioni si applicano per le colture speciali sulla superficie coltiva aperta e per le colture perenni.
- Il contributo per le colture perenni e l'orticoltura è versato per superficie. Per le restanti colture speciali sulla superficie coltiva aperta, invece, è versato per coltura principale.
- La durata d'impegno ammonta a quattro anni consecutivi per le colture perenni e a un anno per le colture speciali sulla superficie coltiva aperta.
- I trattamenti mirati ai piedi del tronco o del ceppo in frutticoltura e in viticoltura sono ammessi poiché con la lotta meccanica alle malerbe è impossibile eliminare le erbacce in prossimità del fusto o del ceppo.

Nelle colture perenni, tra le file sono seminate strisce per organismi utili. Pertanto la superficie delle colture perenni con strisce per organismi utili dà diritto a contributi per la rinuncia a erbicidi.

Art. 71b Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

Grazie all'impianto di strisce per organismi utili questi ultimi svolgono un controllo naturale (risp. una riduzione) delle infestazioni parassitarie e ciò consente di ridurre l'impiego di prodotti fitosanitari nei

campi. La misura relativa alle strisce per organismi utili è ripresa dalle misure per la biodiversità (strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili) ed è rielaborata per i sistemi di produzione. A causa del rischio di alterare la flora autoctona, le strisce per organismi utili sono promosse finanziariamente soltanto nella zona di pianura e collinare.

Danno diritto al contributo le superfici coltivate aperte, tra cui le colture orticole in pieno campo o protette, i vigneti, i frutteti e le colture di bacche pluriennali nonché la permacoltura. Nel quadro di un progetto di ricerca in Francia le strisce per organismi utili nelle colture orticole protette hanno dato risultati positivi e pertanto danno anch'esse diritto al contributo.

Le strisce per organismi utili sono annuali o pluriennali. Sono finalizzate a promuovere gli organismi utili e gli impollinatori. Per impiantare una striscia per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi autorizzate dall'UFAG. Il loro impiego nelle Alpi centrali e meridionali comporta un determinato rischio di alterare la flora autoctona. Pertanto si sta ancora vagliando la possibilità di adeguare queste miscele per la semina in tali regioni. L'autorizzazione delle sementi per strisce per organismi utili da parte della Confederazione, analogamente a quanto avviene per le sementi per SPB, garantisce che si è tenuto conto di diversi fattori, tra cui diversi aspetti agronomici (p.es. piante problematiche nell'avvicendamento delle colture) o l'influsso sulla flora autoctona (p.es. rischio di ibridazione). Le norme relative alla larghezza minima sulla superficie coltivata aperta e alla superficie minima delle colture perenni garantiscono un livello ottimale di efficacia.

Le strisce per organismi utili sulla superficie coltivata aperta sono registrate specificatamente come coltura nel SIG. Nelle colture perenni la registrazione risulterebbe troppo dispendiosa, perciò si applica una quota minima del 5 per cento della superficie di una coltura perenne da gestire con strisce per organismi utili. La superficie delle strisce per organismi utili che dà diritto al contributo ammonta al 5 per cento della superficie della coltura perenne. Durante la fioritura delle strisce, va limitato l'impiego di insetticidi nelle file con strisce per organismi utili. Siccome le strisce per organismi utili si trovano nella coltura perenne, gli organismi utili devono essere protetti riducendo l'impiego di insetticidi. La pratica rispettosa degli organismi utili prevista nelle strisce per organismi utili equivale all'impiego di prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili nelle colture perenni.

Inoltre, nel quadro della PER, le strisce per organismi utili sono computate sulla superficie agricola utile per la quota minima di superfici per la promozione della diversità e sulla superficie coltivata per la quota minima di superfici per la promozione della biodiversità. Nelle colture perenni (art. 71b cpv. 4) le strisce per organismi utili non sono cumulabili con le SPB «vigneti con biodiversità naturale» (art. 55 cpv. 1 lett. n) e con quelle di tipo 16 (art. 55 cpv. 1 lett. p) su una superficie occupata da colture perenni. Ciò è dovuto ai diversi requisiti per l'attuazione, l'impiego di prodotti fitosanitari e la cura.

Art. 71c-e Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

La fertilità del suolo è fondamentale per la produttività a lungo termine dei suoli. Le misure per la fertilità del suolo sono considerate come una serie di misure complementari tese all'arricchimento dell'humus nel suolo delle superfici coltivate aperte (principi dell'agricoltura conservativa). Sono promosse una copertura del suolo elevata e prolungata nonché la lavorazione rispettosa del suolo. Queste misure, inoltre, riducono il rischio di erosione e di compattazione del suolo e incrementano le attività biologiche nei terreni coltivati.

Art. 71c Contributo per il bilancio dell'humus

La promozione dell'utilizzo del bilancio dell'humus mira a sostenere misure per la formazione e la conservazione del tenore di humus nei terreni coltivati con una quota di humus inferiore al 10 per cento. Hanno diritto ai contributi i gestori di aziende con più di 3 ettari di superficie coltivata aperta. I contributi sono versati per la superficie coltivata, ovvero la superficie coltivata aperta e i prati artificiali. Dalla superficie coltivata che dà diritto a contributi sono detratte le colture speciali (tabacco escl.) e le colture di ortaggi destinati alla conservazione perché attualmente non si dispone dei dati necessari per il bilancio dell'humus relativi a tali colture. Per le superfici detratte non vengono erogati contributi. Il contributo è

concesso a condizione che ogni anno venga compilato un bilancio dell'humus approntato dall'UFAG (v. www.humusbilanz.ch²). L'evoluzione del tenore di humus sull'insieme dell'azienda viene calcolata sulla scorta del bilancio dell'humus (e non delle analisi del suolo). Devono essere registrati anche altri dati quali colture, apporto di concime organico, gestione delle colture intercalari e residui del raccolto per tutte le superfici coltivate dell'azienda. Il risultato è calcolato per particella e indicato a livello globale dell'azienda.

Dal 2023 viene versato un contributo annuo se il bilancio dell'humus è rispettato completamente. È erogato anche un contributo supplementare se l'azienda raggiunge l'obiettivo di conservazione o di arricchimento del tenore di humus. L'evoluzione del tenore di humus e il raggiungimento degli obiettivi vengono calcolati sulla scorta del bilancio dell'humus degli ultimi quattro anni consecutivi (senza interruzioni). Di conseguenza il contributo supplementare può essere versato per la prima volta nel quinto anno (2027) dall'entrata in vigore della misura se sono disponibili i risultati degli anni 2023-2026 del bilancio dell'humus. Sulla scorta del rapporto tra il tenore di humus e il tenore di argilla delle superfici coltivate dell'azienda (media di tutte le superfici con una quota di humus inferiore al 10%) si stabilisce quale obiettivo deve essere raggiunto a livello aziendale. I dati per calcolare il rapporto tra il tenore di humus e il tenore di argilla per l'intera azienda sono ripresi dalle analisi del suolo valide effettuate nel quadro della PER e vengono elaborati automaticamente nel bilancio dell'humus.

Il prelievo di campioni per l'analisi del suolo nel quadro della PER (all. 1 n. 2.2 OPD) può continuare a essere effettuato dal gestore. Delegare questo compito a un ente accreditato così come prescrivere il prelievo georeferenziato dei campioni di suolo (con localizzazione univoca) comporterebbe un onere amministrativo considerevole e costi ingenti. Pertanto queste alternative vengono accantonate. Per analisi del suolo «valide» si intende che devono risalire al massimo a 10 anni prima (cfr. all. 1 n. 2.1.1). Le aziende che ai sensi dell'allegato 1 numero 2.2.2 sono esentate dall'obbligo di presentare analisi del suolo nel quadro della PER le devono far svolgere qualora intendano presentare una domanda di contributo.

I dati inseriti nel Calcolatore Bilancio dell'humus sono salvati a cadenza annuale su un server cui hanno accesso i Cantoni e dove non possono più essere modificati. I dati sono plausibilizzati sulla scorta del bilancio delle sostanze nutritive, di HODUFLU e di altri dati disponibili (p.es. rilevamento delle superfici). Sostanzialmente il bilancio dell'humus è allestito durante l'anno e chiuso in maniera analoga al bilancio delle sostanze nutritive secondo lo Suisse-Bilanz. Il Calcolatore Bilancio dell'humus è integrato nel progetto dNPSM (cfr. commento OSIAgr cap. 2.3 art. 14). Grazie alla registrazione automatica non si dovranno inserire manualmente i molti dati necessari inizialmente, o quantomeno solo in parte, e la verifica dei dati a medio termine potrà avvenire automaticamente.

Questa misura è cumulabile con il pacchetto di misure sulla fertilità del suolo. Per agevolare l'attuazione è prevista l'elaborazione di un promemoria per i gestori.

Art. 71d Contributo per una copertura adeguata del suolo

L'obiettivo è promuovere una copertura del suolo possibilmente prolungata per quattro anni consecutivi, ovvero avere intervalli possibilmente brevi con suolo «nudo».

Per le colture sulla superficie coltiva aperta, per copertura del suolo si intendono le colture o le colture intercalari e il sovescio che vengono coltivati tra due colture principali o come sottosemina. Sulla superficie coltiva aperta (incl. tabacco), fatta eccezione per l'orticoltura, la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali, dopo il raccolto delle colture principali è richiesto l'impianto di altre colture, colture intercalari o sovescio in determinati periodi. Questi periodi sono stati fissati in modo da poter raggiungere una buona copertura del suolo in estate e in autunno. Tengono conto degli intervalli necessari per lo svolgimento dei lavori nei campi (concimazione, lotta alle malerbe) dopo il raccolto.

² <https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/publikationen/apps/humusbilanz-rechner.html>

Con le eccezioni previste per la colza autunnale e le altre colture autunnali si evita che le colture intercalari o il sovescio debbano essere piantati per un periodo troppo breve.

In orticoltura e nella coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali deve essere rispettato il 70 per cento di copertura del suolo ogni giorno dell'anno sulla superficie interessata dell'azienda. La verifica di questa disposizione è svolta sulla scorta delle registrazioni (schede delle colture e piani di avvicendamento delle colture) nonché durante il controllo in azienda.

Per i vigneti, per copertura del suolo si intende l'inerbimento permanente tra le file. L'inerbimento può essere spontaneo od ottenuto con la semina (concimazione verde, vegetazione naturale o strisce per organismi utili). Oltre al rispetto delle esigenze di base per la PER in viticoltura³ le vinacce (fresche, compostate) devono essere riportate e ridistribuite sui vigneti dell'azienda. Spetta al gestore garantire un'adeguata ripartizione.

Art. 71e Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

L'obiettivo è promuovere tecniche rispettose del suolo a intensità di lavorazione possibilmente bassa. I procedimenti definiti in relazione ai contributi per l'efficienza delle risorse di cui all'articolo 79 OPD sono mantenuti, ma senza differenziazione (a livello di contributi) tra semina diretta, semina a bande e semina a lettiera⁴. Per seguire quanto più possibile i principi dei sistemi di coltivazione conservativi e l'approccio dei sistemi di produzione, il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo è versato ex novo per le colture principali sulla superficie coltiva se sono adempiute le seguenti esigenze.

- Le esigenze specifiche per la lavorazione del suolo con semina diretta, a bande fresate/a bande o con semina a lettiera sono adempiute.
- Le condizioni per il contributo ai sensi dell'articolo 71d (copertura adeguata del suolo) sono adempiute.
- La superficie coltiva che dà diritto ai contributi per la lavorazione rispettosa del suolo comprende una quota minima del 60 per cento della superficie coltiva dell'azienda.
- Le esigenze sono adempiute per quattro anni consecutivi.

L'impiego di glifosato è limitato come nel caso dei vigenti contributi per l'efficienza delle risorse. Non sono fissate ulteriori esigenze per l'avvicendamento delle colture. Sono determinanti le pertinenti disposizioni stabilite nel quadro della PER. Tutti e tre i contributi per il miglioramento della fertilità del suolo sono complementari e i rispettivi contributi sono dunque cumulabili in campicoltura.

Art. 71f Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

Questo contributo incentiva l'impiego efficiente dell'azoto. La sostituzione dei concimi minerali con quelli organici riduce le emissioni di protossido d'azoto e promuove la fertilità del suolo. I contributi sono versati per la superficie coltiva aperta (incl. superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta).

L'efficienza dell'impiego dell'azoto è stimata sulla scorta del bilancio delle sostanze nutritive (Suisse-Bilanz), in cui sono indicati la concimazione azotata e il fabbisogno di azoto per azienda. Nella parte F dello Suisse-Bilanz l'output di azoto aziendale (output della detenzione di animali + output della concimazione minerale) è espresso in per cento del fabbisogno di azoto delle colture. Per il versamento del contributo il risultato deve essere inferiore al 90 per cento. È determinante la chiusura del bilancio

³ Basisanforderungen für den ÖLN im Weinbau 2021: https://swisswine.ch/sites/default/files/professionals/oeln_2021_d.pdf

⁴ Definizione identica a quella negli attuali contributi per l'efficienza delle risorse (CER) ai sensi dell'OPD

delle sostanze nutritive dell'anno precedente. Onde ottenere questo contributo anche le aziende dispendiate dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive (all. 1 n. 2.1.9 OPD) devono calcolarne uno.

In futuro sarà introdotto un cosiddetto test rapido per il bilancio delle sostanze nutritive (al più presto nel 2023). Grazie a determinati dati strutturali e ad altri dati nei sistemi cantonali d'informazione sull'agricoltura verrà rilevato se un'azienda deve calcolare o no un bilancio completo delle sostanze nutritive. L'introduzione di questo test rapido richiede una modifica dell'OPD. A questo proposito si deve stabilire se questo test rapido può bastare anche per l'adempimento di questo programma. Per questo motivo al momento non si può fare alcuna proposta.

Un approvvigionamento insufficiente di azoto può causare cali di resa e pregiudicare la qualità del raccolto (p.es. tenore proteico dei cereali). Vanno comunque sfruttati i possibili apporti alternativi di azoto (p.es. ripartizione e trasferimento dell'azoto all'interno dell'azienda, coltivazione di leguminose). Questo contributo sostiene indirettamente anche la promozione di suoli sani.

Articoli 71g-71j Contributo per la limitazione dell'apporto di proteina grezza

Il contributo per la limitazione dell'apporto di proteina grezza è una rielaborazione del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita di cui agli articoli 70-71 OPD. È versato per ettaro di superficie inerbita dell'azienda. I pascoli d'estivazione non sono computati. Il foraggiamento durante l'estivazione non è considerato nel programma.

Sulla scorta della valutazione del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita svolta da Agroscope⁵, nel 2017 si è discusso di rielaborare questo programma. Nell'autunno 2017 l'UFAG ha organizzato due workshop con i rappresentanti del settore e delle cerchie ambientaliste che hanno portato alla raccomandazione «Evitare o limitare i concentrati proteici nell'alimentazione bovina». Le esigenze di un programma del genere sono state messe a punto successivamente nel quadro di workshop specifici sui contributi per i sistemi di produzione cui hanno preso parte i rappresentanti del settore, dei Cantoni, delle cerchie ambientaliste e della ricerca. In quell'occasione la struttura e gli effetti del programma sono stati giudicati controversi.

Siccome nel foraggiamento delle vacche da latte, delle pecore munte e delle capre munte è più difficile adempiere le esigenze rispetto alle altre UBGFG, si punta a creare un incentivo maggiore attraverso un'aliquota di contributo differenziata. La superficie inerbita dell'azienda è calcolata in relazione ai rispettivi effettivi determinanti in UBG. Esempio:

	Effettivo in UBG	Quota in per cento		Superficie inerbita in ha
Totale animali da reddito che consumano foraggio grezzo	50	100		25.00
Vacche da latte, pecore munte, capre munte	35	70	=>	17.50
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo	15	30	=>	7.50

Il presupposto è che oltre al foraggio dell'azienda si impieghi soltanto foraggio non prodotto in azienda con un tenore limitato in proteina grezza. Nel primo livello possono essere somministrati foraggi non ottenuti in azienda con un tenore in proteina grezza nella sostanza secca pari al 18 per cento al massimo. Nel secondo livello, più impegnativo, detti foraggi devono avere un tenore in proteina grezza

⁵ <https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/beitrag-fuer-graslandbasierte-milch--und-fleischproduktion.html>

nella sostanza secca pari al 12 per cento al massimo. Se l'azienda si annuncia per un livello, tutti i foraggi non ottenuti in azienda somministrati agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo (UBGFG) non devono superare il rispettivo tenore massimo in proteina grezza.

La limitazione del tenore in proteina grezza non si applica ai foraggi e alle materie prime prodotti in azienda e trasformati all'esterno dell'azienda e ivi riportati come alimenti per animali o sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione di derrate alimentari. Trattasi, ad esempio, di erba disidratata, cubetti di mais, pannelli di colza e polpa di barbabietola da zucchero. Non si possono mescolare componenti che non provengono dall'azienda, fatta eccezione per sali minerali, oligoelementi e vitamine.

Nel livello 2 (12% PG) possono essere apportati, ad esempio, i seguenti foraggi non ottenuti in azienda:

- mais (fresco, insilato, essiccato);
- cereali in chicchi;
- polpa di barbabietola da zucchero (fresca, insilata, essiccata);
- barbabietole da foraggio;
- patate;
- melassa;
- siero di latte (fresco, scremato) e siero di latte in polvere;
- cascami della valorizzazione di frutta e verdura;
- rotture di riso;
- sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano;
- fiocchi di mais;
- farina di mais da foraggio;
- tritello di spiga di mais essiccato;
- CCM (insilato);
- insilato di granelli di mais;
- farinetta di mais;
- farina di fuso di mais;
- crusca di frumento;
- amido di frumento.

L'apporto di mais è limitato perché il foraggiamento deve avere un apporto energetico e proteico bilanciato.

L'erba e le piante verdi di cereali non possono essere somministrate né fresche o insilate né essiccate, poiché con la misura si punta a far sì che il foraggiamento degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo si basi essenzialmente sulla produzione di proteine dell'azienda. Sebbene, ad esempio, l'ecofieno abbia un tenore in proteina grezza inferiore al 12 per cento, non è consentito apportarlo nel livello 2. Altrimenti, ogni apporto dovrebbe avvenire sulla scorta dei risultati delle analisi sul tenore in proteina grezza, il che farebbe aumentare considerevolmente l'onere amministrativo. In caso di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 106 OPD, i Cantoni possono rinunciare a una riduzione dei contributi se la carenza di foraggio nell'anno di contribuzione ha reso necessario apportare erba, foraggio disidratato o insilato. Se tale situazione dovesse protrarsi oltre l'anno di contribuzione, per l'anno successivo l'azienda dovrebbe rinunciare a partecipare ulteriormente oppure aderire al livello 1, visto che in questo livello è consentito l'apporto di erba, foraggio disidratato e insilato.

I cereali come, ad esempio, il frumento da foraggio possono avere un tenore in proteina grezza superiore al 12 per cento. Per limitare il più possibile l'onere amministrativo e quello legato ai controlli, nel livello 2 l'apporto di cereali, interi, schiacciati, macinati o in fiocchi è comunque consentito.

Nel livello 1 (18% PG) è ammesso, ad esempio, l'apporto in via suppletiva dei seguenti foraggi non ottenuti in azienda:

- erba (fresca, insilata, essiccata);
- foglie di barbabietola;
- semi di girasole;
- rape fresche;
- insilato di cereali.

Siccome il tenore in proteina grezza dell'erba può variare molto e superare anche il 18 per cento, nel livello 1 è possibile somministrarla a prescindere dal tenore. Altrimenti sarebbe molto dispendioso fornire la prova e procedere al controllo del tenore.

Il pascolo degli animali su una superficie inerbita non appartenente all'azienda viene esplicitamente citato nell'ordinanza. Di per sé ciò non sarebbe necessario perché in questi casi non si tratta di apporto di foraggio non ottenuto in azienda nell'azienda avente diritto a contributi. La menzione nell'ordinanza è tuttavia dettata da motivi di chiarezza. Il pascolo può essere ubicato sia sulla superficie agricola utile sia nella regione d'estivazione.

Il calcolo di un bilancio foraggero non rappresenta più un presupposto per il contributo. Rispetto al contributo PLCSI, i gestori devono sopportare un minor onere amministrativo. Le condizioni per il contributo prevedono controlli svolti in azienda che avvengono senza preavviso e in funzione del rischio. Siccome le condizioni devono essere adempiute per le categorie di animali che consumano foraggio grezzo, vengono ispezionati i foraggi impiegati per tutti gli animali interessati detenuti in azienda. I controlli si concentrano sui foraggi menzionati non prodotti in azienda e sui tenori in proteina grezza indicati e ammessi per ciascun livello (in base alle etichette o ai bollettini di consegna). La limitazione del tenore in proteina grezza si applica a tutti i foraggi apportati, pertanto anche a quelli stoccati in azienda (tranne nel caso siano destinati ad altre categorie di animali quali suini o pollame). Lo stoccaggio di foraggi non autorizzati nel rispettivo livello è considerato un'infrazione. L'onere della prova spetta al gestore. Nei casi dubbi il tenore in proteina grezza può altresì essere verificato tramite analisi di laboratorio di un campione scelto.

Analogamente al vigente contributo PLCSI, anche in questo caso si deve raggiungere una densità minima di animali. È stato fissato un valore unico, indipendentemente dalla zona, pari a 0,20 UBG per ettaro di superficie inerbita. Questo valore consente di detenere gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo in maniera estensiva e adeguata alle condizioni locali. Non contiene alcun incentivo all'intensivazione. Le aziende che, a fronte di un effettivo di animali basso, non valorizzano direttamente l'intero raccolto della superficie inerbita ricevono il contributo anche per le superfici il cui foraggio viene venduto. Al contrario del contributo PLCSI per il quale la densità minima di animali è graduata in funzione della zona e in caso di mancato raggiungimento della densità minima si effettua un pagamento pro rata, per questa misura il pagamento pro rata non è previsto. Se si raggiunge la densità minima viene versato l'intero contributo, altrimenti non si eroga alcun contributo.

Articolo 72 Contributi

Questo articolo viene integrato con i rimandi al nuovo contributo per il pascolo. Il capoverso 3 indica esplicitamente che il contributo URA e quello per il pascolo per una determinata categoria di animali non sono cumulabili.

Articolo 75 Contributo URA

Per quanto riguarda il contributo URA, per le categorie di animali della specie bovina e i bufali è stralciata l'esigenza secondo cui nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo gli animali devono coprire una quota considerevole del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. Ciò è dovuto alla modifica dell'esigenza che prevede 4 are per UBG da adempiere nei giorni in cui è previsto il pascolo (all. 6 lett. B n. 2.4). L'attuale contributo supplementare nell'ambito dell'URA per singole categorie di animali della specie bovina (cpv. 2^{bis}) è soppresso. Il pascolo ora è promosso attraverso l'articolo 75a.

Articolo 75a Contributo per il pascolo

Con questo articolo viene introdotto un nuovo contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo («contributo per il pascolo»). Questo contributo può essere versato per tutte le categorie di animali della specie bovina e i bufali, a condizione che tutte le categorie di animali della specie bovina e i bufali in azienda partecipino almeno al programma URA (art. 75). La categoria di animali per la quale viene richiesto il contributo deve adempiere esigenze particolarmente elevate in materia di pascolo e uscita conformemente all'allegato 6 lettera C.

Articolo 77 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

Questo contributo è versato per l'effettivo determinante di vacche da latte e per le altre vacche dell'azienda. L'aliquota del contributo è fissata in base alla media dei parti delle vacche macellate negli ultimi tre anni civili. Il contributo è versato per le vacche da latte a partire da una media di 3 parti e per le altre vacche a partire da una media di 4 parti per animale computabile. Il criterio «età delle vacche» sarebbe meno opportuno del «numero di parti delle vacche» perché l'obiettivo è l'utilizzo sostenibile delle vacche che si dimostra principalmente attraverso il numero di parti.

Articolo 82 cpv. 6

Il contributo per l'acquisto di macchine per l'impiego di una tecnica di applicazione precisa viene versato ancora per due anni, fino alla fine del 2024.

Articoli 82b cpv. 2 e 82c

I contributi per l'efficienza delle risorse per il «foraggiamento scaglionato a tenore ridotto di azoto dei suini» vengono versati ancora fino al 2026. Una volta decorso il periodo in cui è prevista la promozione (fine 2026), il foraggiamento scaglionato a tenore ridotto di azoto sarà integrato nella PER, come preannunciato dal Consiglio federale nel messaggio sulla PA22+. Per questo è comunque necessaria una base legale all'articolo 70a capoverso 2 L'Agr.

Il valore limite fissato nell'ordinanza vigente viene sostituito da un valore limite calcolato specificatamente per l'azienda sulla scorta dell'effettivo di suini. Il valore limite resta differenziato per le aziende bio e le altre aziende come descritto nel commento all'allegato 6a. Il valore limite specifico per l'azienda consente anche alle aziende detentrici di suini di partecipare alla misura. In tal modo viene ampliata l'efficacia potenziale della misura, cosa che l'attuale valore limite fisso non consentiva di fare. L'azienda può partecipare soltanto con tutto l'effettivo di suini.

Art. 82a e 82d-82g

Questi contributi per l'efficienza delle risorse possono essere abrogati. Sono mantenuti, in forma diversa, nei contributi per i sistemi di produzione.

Articolo 82h

La vigente disposizione dell'articolo 82h è mantenuta, ma è integrata con i contributi per i sistemi di produzione.

Articolo 100a Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d'impegno

Questo articolo mira a uniformare le disposizioni applicabili in caso di una riduzione dei contributi a fronte di una durata d'impegno. Si applica per i contributi per la biodiversità e per i sistemi di produzione.

Articolo 108 capoverso 2

Con la soppressione della limitazione per USM questa disposizione è diventata superflua.

Articolo 115g Disposizione transitoria della modifica del ... 2022

Nel primo anno per l'esigenza relativa alla quota minima del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva non si applicano ancora riduzioni. Queste superfici, infatti, devono essere pianificate anticipatamente ed è quindi opportuno attendere il secondo anno per applicare riduzioni in caso di infrazioni.

Il capoverso 2 stabilisce che le notifiche nel primo anno devono essere effettuate entro il termine d'inoltrato. Questa disposizione speciale è necessaria perché il consueto termine d'inoltrato cade prima dell'entrata in vigore della modifica d'ordinanza.

Siccome il controllo del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita si basa su un bilancio foraggero chiuso l'anno precedente, i controlli per l'anno di contribuzione 2022 avranno luogo soltanto nel 2023. Per questo motivo è necessaria una disposizione speciale che consenta questi controlli.

Modifica del diritto previgente

Le modifiche dell'OPD rendono al contempo necessarie diverse modifiche di altre ordinanze.

Nell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) vanno inserite alcune disposizioni per il primo controllo a seguito di una nuova notifica. Se si tratta di misure con un periodo d'impegno di quattro anni, i programmi notificati ex novo vanno attuati entro i primi quattro anni. In questo modo i controlli possono essere ripartiti meglio. Per tutte le altre misure il controllo deve avvenire nel primo anno successivo alla prima notifica.

L'articolo 7 capoverso 2 OCoC stabilisce che gli organi di controllo di diritto privato per controlli nel settore dei pagamenti diretti devono essere accreditati fatte salve determinate deroghe. A seguito delle modifiche relative ai contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse, si è reso necessario un adeguamento di tali deroghe. Quella all'accreditamento è mantenuta per tutti i contributi per l'efficienza delle risorse (lett. b). Nell'ambito dei contributi per i sistemi di produzione ne sono previste tre (contributo per l'agricoltura biologica, contributi per il benessere degli animali e contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo). L'accreditamento degli organi di controllo di diritto privato non è richiesto nemmeno per il nuovo contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche, i contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, il contributo per la biodiversità funzionale, il contributo per misure per il clima e per tutti i contributi per il miglioramento della fertilità del suolo. Per il contributo per l'agricoltura biologica e per il benessere degli animali va mantenuto lo status quo applicando l'obbligo di accreditamento per gli organi di controllo. Per il contributo attualmente in vigore per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è necessario un accreditamento. Il nuovo contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo sostituisce questo tipo di contributo. Di conseguenza anche per questo nuovo contributo è richiesto l'accreditamento. Con queste modifiche dell'OCoC dettate dai nuovi contributi, il dispendio amministrativo e in termini di risorse umane correlato all'accreditamento degli organi di controllo di diritto privato resterà praticamente invariato rispetto a oggi.

Nell'ordinanza sulla terminologia agricola, nel nuovo articolo 18a è inserita la definizione di coltura principale che è particolarmente importante soprattutto per molti dei nuovi contributi per i sistemi di produzione dove vengono poste delle condizioni in relazione proprio alla coltura principale. Questa definizione ricalca la prassi vigente scaturita dalle istruzioni e dall'esecuzione.

All'articolo 164a L'Agr è stato introdotto un obbligo di comunicazione relativo alle forniture di sostanze nutritive che comprendono quelle di foraggio concentrato e di concimi. Il Consiglio federale disciplina la cerchia delle persone soggette all'obbligo di comunicazione e stabilisce in particolare i dati da rilevare e l'autorità cui vanno comunicati. La definizione di foraggio concentrato finora non esisteva. L'ordinanza sugli alimenti per animali contiene soltanto la definizione di alimenti per animali. In tale ordinanza la definizione di foraggio concentrato esula dal sistema ovvero non si allinea con le definizioni che non fanno alcuna distinzione tra foraggio concentrato e foraggio di base. Pertanto la definizione viene inserita nell'OTerm agli articoli 28 e 29. Siccome non è possibile descrivere in modo univoco il foraggio concentrato, si procede innanzitutto a definire quello di base. La lista del foraggio di base si rifà al vigente allegato 5 OPD dove però è menzionato non soltanto il foraggio per ruminanti, bensì anche quello per altre specie animali. Nella lista del foraggio di base non sono ripresi i sottoprodotti della molitura o della mondatura quali crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena. Il motivo è che l'esclusione dall'obbligo di comunicare renderebbe più complicata l'attività amministrativa dei fabbricanti di alimenti per animali. Tutti i foraggi che non figurano nella lista del foraggio di base sono considerati foraggio concentrato. Si tratta, ad esempio, di sali minerali, concentrati vitaminici e premiscele per la produzione di alimenti composti per animali, poiché contengono, ad esempio, notevoli tenori di fosfato. Ai sensi dell'obbligo di comunicazione, le miscele contenenti anche componenti ottenute da foraggio di base sono considerate foraggio concentrato. Si tratta, ad esempio, di:

- alimenti completi per i suini da ingrasso,
- alimenti complementari a tenore proteico per il bestiame da latte,
- alimenti minerali per il bestiame da ingrasso,
- alimenti complementari ricchi in struttura per i vitelli (miscele di erba medica, fiocchi di mais, pannelli di soia e alimenti minerali),
- alimenti complementari ricchi in fibre grezze per le scrofe con paglia,
- pannelli di colza,
- fiocchi d'avena.

Nell'ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, all'articolo 40 capoverso 1 lettera d è aggiunto che il numero di vacche macellate e il rispettivo numero di parti sono determinati sulla scorta dei dati della banca dati sul traffico di animali. Questi sono forniti ai Cantoni per il calcolo del contributo. L'elenco di tali dati è inoltre messo a disposizione dei detentori di animali nel calcolatore di UBG ai sensi dell'articolo 42 lettera a.

Allegato 1

Numeri 2.1.5 e 2.1.7

L'attuale margine di errore del +10 per cento per l'azoto e il fosforo è abolito. Tutte le altre disposizioni restano invariate. Nel 2024 il controllo verterà sul bilancio delle sostanze nutritive del 2023 e per la prima volta saranno applicate le nuove norme.

Numero 6.1.1

Al numero 6.1.1 sono elencati i principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque sotterranee e quelle superficiali. Possono essere utilizzati nell'ambito della PER soltanto se non è possibile sostituirli con altri principi attivi a minore potenziale di rischio. I criteri impiegati per definire i principi attivi ad alto potenziale di rischio sono illustrati nel commento all'articolo 18. Nel paragrafo seguente sono menzionati i principi attivi di cui al numero 6.1.1.

- Acque sotterranee: Dimetaclor, Metazaclor, S-Metolaclor, Terbutilazina.
- Acque superficiali: alfa-Cipermetrina, Cipermetrina, Deltametrina, Etofenprox, lambda-Cialotrina, zeta-Cipermetrina. A questi principi attivi sulla scorta dei risultati del monitoraggio viene aggiunto il Nicosulfuron.

Agroscope ha calcolato il potenziale di rischio per le acque sotterranee e quelle superficiali di tutti i principi attivi omologati allestendo una graduatoria in base al loro potenziale di rischio. Per principio attivo ad alto potenziale di rischio si intendono i principi attivi che sono complessivamente responsabili del 75 per cento dei rischi potenziali.

Numeri 6.1a.1 e 6.1a.2

La disposizione vigente si applica per gli apparecchi dotati di un serbatoio di oltre 400 litri. Questo volume minimo precisa la disposizione.

Numero 6.1a.3

Al numero 6.1a.3 è disciplinata l'attuazione delle misure per la riduzione delle emissioni di prodotti fitosanitari. Per le applicazioni di prodotti fitosanitari devono essere presi provvedimenti volti a ridurre la deriva e il dilavamento. Le misure idonee a tale scopo sono molteplici e variano a seconda della situazione. Nelle istruzioni dell'UFAG concernenti le misure per la riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari sono definite tutte le alternative. Al numero 1.4 delle istruzioni sono elencate tutte le misure per la riduzione della deriva e al numero 2.4 tutte le misure per la riduzione del dilavamento. I gestori adottano le misure più adeguate alla loro situazione aziendale specifica per conseguire un punteggio di 1 punto per la riduzione della deriva e di 1 punto per la riduzione del dilavamento. In questo modo le immissioni di prodotti fitosanitari possono essere ridotte del 50-75 per cento. In generale queste disposizioni non si applicano per i trattamenti in serre chiuse dove la deriva e il dilavamento non si verificano. Le misure per la riduzione della deriva, altrimenti, devono essere attuate su tutte le particelle. Quelle per la riduzione del dilavamento devono essere attuate solo sulle particelle con una declività superiore al 2 per cento che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie. Su quelle pianeggianti con una declività inferiore al 2 per cento il rischio di dilavamento è minore. Vanno presi provvedimenti per proteggere dal dilavamento le acque superficiali, le strade e le vie collocate in direzione del pendio. La disposizione relativa alle fasce tampone lungo le acque superficiali di cui al vigente allegato 1 numero 9 è mantenuta.

La necessaria riduzione della deriva può essere ottenuta, ad esempio, dotando le irroratrici di ugelli adeguati. Per ridurre il dilavamento, invece, devono essere attuate misure che in alcuni casi hanno un effetto sulla superficie produttiva, come l'impianto di strisce inerbite (p.es. larghezza min. 3 m) o l'inerbimento delle testate dei campi. Altre misure possono essere attuate anche ai bordi della particella o non avere alcun impatto sulla produttività, come la lavorazione del suolo di tipo conservativo. Ai fini del controllo va tenuto un registro delle misure di riduzione adottate per ciascun trattamento.

L'obiettivo di questa misura è ridurre la deriva e il dilavamento a prescindere dal rischio delle singole sostanze. Se l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario prevede prescrizioni d'uso più severe, come ad esempio una distanza di 20 metri dalle acque superficiali o 2 punti per la riduzione del dilavamento, ci si deve attenere in ogni caso a queste prescrizioni più severe.

Numero 6.2.1

In virtù della legislazione vigente, dal 1° novembre al 15 febbraio è vietato impiegare prodotti fitosanitari. Un'applicazione in questo periodo presuppone che sia stata rilasciata un'autorizzazione speciale da parte dei servizi cantonali competenti. Le esperienze degli ultimi anni evidenziano che in cerealicoltura può essere più indicato impiegare erbicidi a inizio novembre anziché in ottobre (caldo, umidità e capacità di carico del suolo). Per consentire l'impiego efficace e puntuale di erbicidi in campicoltura, il termine del 1° novembre viene spostato al 15 novembre. Questo spostamento a metà novembre è giustificato dal profilo agronomico. In questo modo è possibile svincolare l'utilizzo efficace di erbicidi in cerealicoltura dall'obbligo di un'autorizzazione speciale, evitando che questo trattamento venga effettuato in primavera con un'efficacia potenzialmente più bassa. I trattamenti primaverili, inoltre, comportano una concentrazione degli stessi principi attivi con il rischio di formazione di resistenze. Nel complesso l'impiego di erbicidi in cerealicoltura non aumenta, ma se ne accresce l'efficacia. Inoltre i servizi cantonali e i gestori sono gravati da un onere amministrativo minore.

Numero 6.2.2

Secondo la normativa vigente, gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza fino al 10 ottobre. Dopo tale data possono essere impiegati soltanto erbicidi in post-emergenza. Per la maggior parte degli erbicidi attualmente omologati l'impiego è autorizzato dalla semina allo stadio di 3 foglie, ovvero possono essere applicati in pre e post-emergenza. Non è chiaro, però, come un prodotto, che può essere impiegato solo fino al 10 ottobre, e quindi non più a partire dall'11 ottobre, possa essere utilizzato ancora in post-emergenza (p.es. il 16.10). Per questo motivo questa disposizione è abrogata.

Queste innovazioni, unitamente allo spostamento del divieto autunnale al 15 novembre (n. 6.2.1), consentono di utilizzare gli erbicidi nelle condizioni migliori (a prescindere dal termine), in modo che l'efficacia nelle colture sia più elevata possibile e i potenziali rischi ambientali siano possibilmente bassi.

Nell'OPD non viene menzionata la corretta evacuazione delle acque, prescritta ai fini della protezione delle acque, sui piazzali di riempimento e di lavaggio delle irroratrici o su quelli adibiti alla preparazione e all'utilizzo di concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio poiché si tratta di esigenze contemplate dalla legislazione sulla protezione delle acque. In merito esistono punti di controllo applicati dai Cantoni. Eventuali contestazioni possono comportare riduzioni dei pagamenti diretti. A tal fine deve però essere stata emessa una decisione dell'autorità esecutiva preposta.

In campicoltura non sono più ammessi nematocidi (ai sensi dell'OPF)⁶. Gli unici molluschicidi ancora autorizzati sono Metaldeide e fosfato di ferro III. Di conseguenza sono stralciate le limitazioni nell'ambito della PER (vigente numero 6.2.4) relative a queste categorie di prodotti.

Allegato 4

Numero 14.1.1

La larghezza della striscia che può essere trattata con erbicidi non deve superare 50 centimetri. Si tratta di una larghezza consueta in viticoltura. Concretizzando questa disposizione si consente un'esecuzione più chiara della misura.

Numero 17

Con l'introduzione delle strisce per organismi utili nei contributi per i sistemi di produzione ai sensi dell'articolo 71b, viene eliminato il tipo di superfici per la promozione della biodiversità «strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili». Con l'elemento «cereali in file distanziate» viene introdotto un nuovo tipo di superfici per la promozione della biodiversità. In questo modo si punta a dare alle aziende un'ulteriore possibilità per coniugare la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva e la produzione di alimenti per animali nonché derrate alimentari. Nel livello qualitativo I sono disciplinate soltanto le colture ammesse, la quota di aree non seminate e la rispettiva larghezza, la lotta alle piante problematiche in primavera entro il 15 aprile e la sottosemina consentita. L'uso di erbicidi e l'erpicazione in autunno sono consentiti. Le specie animali e vegetali da promuovere vanno tutelate il più possibile. Siccome né l'erpicazione né gli erbicidi hanno un effetto dannoso, la lotta alle malerbe può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura con erpice strigliatore oppure con un'unica applicazione di erbicidi. Non sono fissate esigenze per un livello qualitativo II.

⁶ RS 916.161

Allegato 5

Con la soppressione del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita l'allegato 5 può essere abrogato.

Allegato 6 Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

La maggior parte delle esigenze resta invariata. Le modifiche riguardano le esigenze dei contributi URA per gli animali della specie bovina e i bufali. In base alle disposizioni vigenti, per questi animali nei giorni di pascolo doveva essere messa a disposizione una superficie tale da poter coprire il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. La modifica proposta prevede, invece, che deve essere sempre disponibile una superficie di pascolo di 4 are per UBG. Con l'indicazione di questo valore, l'esigenza è meno restrittiva e consente di partecipare al programma URA anche alle aziende più grandi con un effettivo di animali elevato.

Per gli animali delle specie caprina e ovina continua a vigere la stessa disposizione, ovvero nei giorni in cui è previsto il pascolo almeno il 25 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca deve essere coperto con foraggio ottenuto dai pascoli. Non esistono aziende con effettivi di animali di queste categorie così alti da richiedere una modifica della superficie come per i bovini. La quota del pascolo per queste specie animali, inoltre, è generalmente così elevata da rendere automaticamente più semplice il controllo.

Le categorie di animali della specie bovina e i bufali oggetto di una domanda di contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo («contributo per il pascolo») di cui all'articolo 75a, secondo la lettera C devono altresì adempiere le esigenze seguenti:

- dal 1° maggio al 31 ottobre devono essere concesse loro almeno 26 uscite mensili al pascolo;
- devono avere a disposizione una superficie di pascolo tale da poter coprire almeno l'80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli;
- dal 1° novembre al 30 aprile devono essere concesse loro almeno 26 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo. Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l'uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente. I pascoli sono superfici adeguate all'uscita soltanto se non presentano punti fangosi. Questi ultimi devono essere recintati;
- le altre categorie di animali della specie bovina e i bufali dell'azienda devono rispettare il programma URA (art. 75a cpv. 4).

Allegato 6a

L'allegato 6a è sostituito da una nuova versione con le condizioni e gli oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto.

A seconda del numero di suini per categoria di animali detenuti in azienda si calcola un valore limite specifico dell'azienda. Questo calcolo ad hoc consente di considerare le effettive condizioni aziendali. Si basa su valori limite della proteina grezza definiti specificatamente per le categorie di animali, espressi in grammi per megajoule di energia digeribile suini (g PG/MJ EDS), e sull'effettivo di animali medio determinante per categoria di animali dichiarato. I valori limite specifici dell'azienda seguono il principio della conservazione del potenziale di produttività degli animali e l'obiettivo di accrescere gli effetti sull'ambiente. Per le categorie di suini a basso rischio di cali di produttività, come rimonte e suini da ingrasso nonché scrofe da allevamento non in lattazione, si applicano valori limiti più ambiziosi di quelli per le categorie sensibili, quali scrofe da allevamento in lattazione e suinetti svezzati. Il consumo di foraggio per categoria è ponderato mediante il coefficiente UBG, un valore di riferimento noto in tutti i sistemi, che indica chiaramente il consumo di foraggio delle diverse categorie di suini.

Il calcolo del valore limite specifico dell'azienda avviene automaticamente in base ai dati della rilevazione dei dati strutturali. Tutte le aziende interessate devono stilare un elenco dei foraggi e un conteggio degli alimenti a tenore ridotto in sostanze nutritive come richiesto nel quadro dell'attuale programma sull'efficienza delle risorse «Foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto». Di conseguenza non vi sono cambiamenti rispetto all'attuale prassi, a parte il calcolo del valore limite. I suini detenuti in aziende d'estivazione sono esclusi dalla misura, poiché questa si applica soltanto per le aziende annuali (art. 70b LAgr).

Com'è stato il caso finora, si tiene conto delle restrizioni nel foraggiamento dei suini bio (aminoacidi di sintesi non ammessi, previsto foraggiamento integralmente bio con conseguente esclusione di componenti del foraggio) attraverso un valore limite differenziato. La differenziazione avviene per categoria di animali e in base a una razione tipo per un foraggiamento integralmente bio. Le aziende bio ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica possono far valere il valore limite più alto. In linea di principio, nell'alimentazione dei suini è auspicabile l'impiego di foraggio grezzo e di foraggio ottenuto in azienda che è disciplinato separatamente nelle pertinenti istruzioni. Anche il modo in cui gestire le aziende con considerevoli variazioni del numero di animali nel corso dell'anno (conversione dell'azienda) viene regolamentato separatamente nelle istruzioni.

Sono previste le seguenti fasi di attuazione.

- Elaborazione della Guida Suisse-Bilanz, segnatamente del modulo complementare 6/7, nel 2022.
- Programmazione e test di calcolo del valore limite specifico dell'azienda nei sistemi cantonali entro la rilevazione dei dati nel 2023.
- Calcolo del valore limite specifico dell'azienda nei sistemi cantonali durante la rilevazione dei dati nel 2023 sulla scorta dell'effettivo determinante di suini (effettivo medio del 2022).
- Per il controllo il valore limite specifico dell'azienda calcolato per l'anno di contribuzione viene confrontato con il risultato del conteggio degli alimenti a tenore ridotto in sostanze nutritive chiuso nell'anno di contribuzione (IMPEX o correzione lineare) nel 2023.

Allegato 7

Numeri 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 Contributo di base e contributo per le difficoltà di produzione

Per finanziare i nuovi tipi di contributi e la maggiore partecipazione nel quadro degli strumenti esistenti, viene anche ridotto il contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, che subisce un taglio di 300 franchi passando a 600 franchi l'ettaro. Il contributo di base per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità è ridotto di 150 franchi e scende a 300 franchi l'ettaro.

Affinché le modifiche non comportino una redistribuzione dei pagamenti diretti tra le zone, il contributo per le difficoltà di produzione viene aumentato di 150 franchi l'ettaro nella zona collinare, di 210 franchi l'ettaro nella zona di montagna I e di 230 franchi l'ettaro ciascuna nelle zone di montagna II-IV. In questo modo la riduzione del contributo di base viene parzialmente compensata sull'insieme dell'azienda. Le aziende situate in zone ad altitudini maggiori non potranno praticamente partecipare ai nuovi contributi per i sistemi di produzione sulla superficie coltiva aperta e per le colture speciali.

La riduzione dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento è supportata dalla valutazione svolta in merito da Agroscope⁷, da cui è emerso che anche se i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento subissero un taglio, la produzione di calorie diminuirebbe solo marginalmente.

⁷ Möhring, A., Mack, G., Zimmermann, A., Mann, S., & Ferjani, A. (2018): Evaluation Versorgungssicherheitsbeiträge. Schlussbericht. Agroscope Science, (66), 123.

Numero 5.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

L'importo del contributo è uguale a quello del contributo per l'agricoltura biologica di cui al numero 5.1.1 lettera a, ovvero 1 600 franchi l'ettaro. Da un lato, i prodotti non possono essere immessi sul mercato con label bio, dall'altro il versamento del contributo è limitato a 8 anni. Vige, inoltre, una durata d'impegno di 4 anni.

Numero 5.7 Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

Il contributo per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta ha lo stesso importo, pari a 3 300 franchi l'ettaro, del vigente contributo per maggese da rotazione e striscia su superficie coltiva. Gli importi dei contributi per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva e sulle colture perenni sono stati maggiorati di 800 franchi l'ettaro rispetto all'attuale contributo per le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili. Ciò è giustificato dalle seguenti ragioni: 1) le strisce per organismi utili non sono soltanto annuali, bensì anche pluriennali, 2) i costi delle miscele di sementi pluriennali sono più elevati di quelli delle miscele di sementi annuali.

Per le colture perenni il contributo è fissato a 4 000 franchi l'ettaro. È versato per la superficie delle strisce per organismi utili sulla coltura perenne. Almeno sul 5 per cento della superficie della coltura perenne devono essere predisposte strisce per organismi utili. Ciò significa che i 4 000 franchi l'ettaro sono versati per il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne. Esempio: per 2 ettari di vigneto, di cui il 5 per cento, ossia 0,1 ettari, è occupato da strisce per organismi utili viene versato un contributo di 400 franchi. L'importo più alto del contributo è motivato dal fatto che impiantare strisce per organismi utili sulla superficie occupata da colture perenni è più dispendioso che su quella coltiva aperta.

Numero 5.12 Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Il contributo per l'apporto ridotto di proteine è differenziato in funzione della superficie inerbita per vacche da latte, pecore munte e capre munte nonché in base alla superficie inerbita per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Ciò è giustificato dal fatto che è più dispendioso partecipare al programma per gli animali munti. Per il versamento le superfici dell'azienda sono suddivise proporzionalmente in base alle UBG in superfici per vacche da latte, pecore munte e capre munte e in superfici per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Numero 5.14 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

L'aliquota del contributo è calcolata in base alla media dei parti delle vacche macellate computate sull'azienda. Il contributo è versato per l'effettivo determinante di animali detenuti in azienda e varia a seconda che si tratti di vacche da latte o altre vacche. Questa differenziazione è motivata dal fatto che gli animali della categoria altre vacche hanno mediamente una durata d'utilizzo maggiore.

Al contributo per vacche da latte si applica una maggiorazione lineare da 10 franchi per UBG per 3 parti a 200 franchi per UBG per 7 parti. Anche alle aziende con una media superiore a 7 parti nella categoria vacche da latte vengono versati 200 franchi per UBG. Per il calcolo del contributo è determinante il numero di UBG di vacche da latte ai sensi dell'articolo 36 OPD (effettivo determinante di animali, effettivo dell'anno precedente).

Al contributo per altre vacche si applica una maggiorazione lineare da 10 franchi per UBG per 4 parti a 200 franchi per UBG per 8 parti. Anche alle aziende con una media superiore a 8 parti nella categoria altre vacche vengono versati 200 franchi per UBG. Per il calcolo del contributo è determinante il numero di UBG di altre vacche ai sensi dell'articolo 36 OPD (effettivo determinante di animali, effettivo dell'anno precedente).

Allegato 8

Le diverse riduzioni concernenti i contributi per i sistemi di produzione introdotti ex novo o rivisti sono ridefinite in modo uniforme. Il criterio applicato è che in caso di infrazione si procede a una riduzione del 200 per cento dei contributi per la superficie interessata. Anche l'aspetto della durata d'impegno è disciplinato in modo uniforme. Alla prima notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione nel corso della durata d'impegno ai sensi dell'articolo 100 capoverso 3 i pagamenti diretti non subiscono alcuna riduzione.

Per il nuovo contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e pascolo le prescrizioni in materia di riduzioni ricalcano quelle previste per i contributi URA. Le prescrizioni sulle riduzioni concernenti la quota minima di superficie di pascolo (2.9.4.g) vengono inoltre adeguate alle nuove disposizioni dell'allegato 6. La riduzione di cui al numero 2.9.5 lettera a regola il caso in cui si constatino infrazioni in una categoria di animali della specie bovina nel «normale» programma URA. Ciò consente di sanzionare l'inosservanza dell'articolo 75a capoverso 4.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

La Confederazione adeguerà i suoi sistemi informatici (AGIS, Acontrol, Servizio di calcolo dei contributi SCC) e questo comporterà un onere in termini di risorse umane e finanziarie. La Confederazione continuerà a mettere a disposizione dei Cantoni un SCC.

Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi» e a seguito delle modifiche della LAgr adottate dal Parlamento, l'UFAG deve elaborare disposizioni a livello di ordinanza, metterle in atto e assicurarne l'applicazione. Per quanto concerne gli obiettivi di riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari, si dovrà sviluppare una serie di indicatori per calcolare e controllare il loro raggiungimento. Inoltre, con la decisione del Parlamento d'introdurre un obbligo di comunicazione relativo alle forniture di foraggio concentrato e concimi nonché all'impiego di prodotti fitosanitari per scopi professionali e commerciali dovrà essere sviluppato un sistema d'informazione per la raccolta e la gestione dei dati. Infine si dovrà procedere alla raccolta, all'analisi e all'assicurazione della qualità di questi dati. Per quanto concerne le nuove misure nell'ambito dei contributi per i sistemi di produzione, si dovrà rafforzare il sostegno, la consulenza e l'accompagnamento dei Cantoni, del settore e delle organizzazioni professionali per incrementare la partecipazione degli agricoltori alle misure proposte e conseguire gli obiettivi fissati agli articoli 6a e 6b LAgr. Per svolgere questi nuovi compiti saranno necessarie risorse supplementari.

1.4.2 Cantoni

Il dispendio esecutivo per l'attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei vegetali nell'ambito della PER aumenterà. Basti pensare ai controlli delle misure volte a ridurre la deriva e il dilavamento. Inoltre, è probabile che crescerà il numero di autorizzazioni speciali rilasciate dai servizi cantonali segnatamente per principi attivi a più alto potenziale di rischio.

Nel quadro del presente pacchetto di ordinanze, in relazione ai contributi per i sistemi di produzione è prevista l'attuazione di 13 programmi o provvedimenti singoli. 6 di questi esistono già e sono rivisti. L'attuazione delle misure richiede una serie di adeguamenti unici dei sistemi informatici cantonali per il 2023 che comportano dei costi. Inoltre le misure devono essere inserite nel sistema di controllo in funzione del rischio dei Cantoni. Ciò presuppone adeguamenti a livello di coordinamento dei controlli. Il controllo dei nuovi contributi per i sistemi di produzione comporterà una maggiore spesa per i servizi cantonali dell'agricoltura e per le organizzazioni di controllo. Il controllo dell'esigenza relativa alla quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva avviene automaticamente nei sistemi informatici cantonali che devono essere adeguati.

I sistemi di calcolo sono semplificati grazie alla soppressione della limitazione per USM e di quella dei contributi SPB QI.

1.4.3 Economia

A. Agricoltura

Gli effetti sull'agricoltura del pacchetto di ordinanze concernente l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 (PO Iv.Pa.) sono stati stimati da Agroscope con il modello settoriale basato su agenti SWISSland che, a determinate condizioni quadro di politica agricola e attraverso proiezioni di prezzo esogene, ottimizza il reddito aziendale delle circa 3000 aziende contabilizzate della Svizzera⁸. L'analisi si è concentrata sulla possibile evoluzione dell'agricoltura con il mantenimento dell'attuale politica agricola (riferimento) e sui cambiamenti indotti dal PO Iv.Pa. Il modello permette di simulare gli effetti su diversi settori quali detenzione degli animali, utilizzo delle superfici, produzione, formazione del reddito, evoluzione strutturale e perdite di sostanze nutritive fino al 2026 (2019 = anno di base).

In linea di principio si parte dall'ipotesi esogena di un'evoluzione dei prezzi analoga a quella prevista dall'OCSE. In campicoltura è stato calcolato che l'attuazione della rinuncia a insetticidi e fungicidi comporterà un rincaro dei prezzi del 10 per cento e che in combinazione con la rinuncia a erbicidi si avrà un aumento dei prezzi dei prodotti agricoli pari complessivamente al 20 per cento. Inoltre è stato ipotizzato un rincaro del 5 per cento per la frutta e l'uva nel caso di una partecipazione al programma «gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica» nonché per il latte nel caso di una partecipazione al programma «contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo» (entrambi i livelli). Per i consumi intermedi e gli investimenti in entrambi gli scenari si prevede un lieve aumento dei prezzi. I pagamenti diretti della Confederazione si basano sui limiti di spesa agricoli per gli anni 2022-2025 approvati dal Parlamento.

I risultati dei calcoli mostrano che i cambiamenti indotti dal PO Iv.Pa. che si registreranno nel modello di produzione dell'agricoltura svizzera fino al 2026 saranno moderati. Il volume di latte commercializzato aumenterà di quasi il 4 per cento tra il 2019 e il 2026 (riferimento: +6%). In entrambi gli scenari la produzione di carne seguirà un andamento stabile e le unità di bestiame grosso detenute segneranno un lieve calo (-1%). Con il PO Iv.Pa. la superficie coltivata aperta aumenterà del 5 per cento (riferimento: -1%). A fronte di una crescente partecipazione ai contributi per i sistemi di produzione con la rinuncia completa o parziale a prodotti fitosanitari e con la conseguente diminuzione delle rese, si prevede una flessione della produzione campicola, fatta eccezione per le patate. Il grado di autoapprovvigionamento lordo nel 2026 ammonterà al 54,2 per cento con una crescita demografica stabile (riferimento: 57,6%). Ciò è riconducibile essenzialmente al calo delle rese campicole dovuto alla crescente partecipazione al contributo per i sistemi di produzione per la rinuncia a prodotti fitosanitari. Va osservato che lo sviluppo tecnologico è rappresentato solo parzialmente nel modello e quindi il calo della produzione è tendenzialmente sovrastimato. La soppressione del margine di errore del 10 per cento nel bilancio delle sostanze nutritive non ha alcuna ripercussione sostanziale sulla produzione poiché eliminando il margine di tolleranza si crea un incentivo per un impiego più efficiente dei concimi.

Il valore della produzione dell'agricoltura nel 2026 ammonterà a 11,2 miliardi di franchi (+1,8% vs. 2019). Sul versante dei costi il modello delinea un leggero aumento (+0,5%) entro il 2026. Le altre sovvenzioni (tra cui i pagamenti diretti) resteranno stabili nel complesso. Tra il 2019 e il 2026 il reddito settoriale netto aumenterà di circa 100 milioni di franchi, ossia del 3 per cento (riferimento: +5%). Secondo i calcoli con SWISSland il numero di aziende segnerà un calo annuo medio pari all'1,5 per cento. La cessazione dell'attività continuerà ad avvenire prevalentemente in concomitanza con il pas-

⁸ Cfr. www.agroscope.admin.ch > Temi > Economia e Tecnologia > Socioeconomia

saggio generazionale. Tenendo conto dell'evoluzione strutturale calcolata dal modello, il reddito agricolo aziendale passerà da 74 200 franchi nel 2019 a 82 500 franchi nel 2026, segnando una crescita dell'11,2 per cento (riferimento: +12,6%).

Di seguito viene illustrato l'effetto degli adeguamenti operati sui contributi per i sistemi di produzione sul contributo di copertura, prendendo come esempio alcune misure in tale ambito. Per poter effettuare una stima per quanto possibile realistica, è stata scelta una misura già esistente nel settore della produzione vegetale che nel PO Iv.Pa. viene rivista. Nello specifico è stata analizzata la misura «rinuncia a fungicidi, insetticidi e regolatori della crescita» (rielaborazione dei contributi per la produzione estensiva) combinata con la nuova misura «rinuncia a erbicidi» per le colture cereali panificabili e da foraggio, semi oleosi, barbabietole da zucchero e patate. Partendo dalle rese PER e dai prezzi attuali nonché ipotizzando minori rese, i possibili maggiori ricavi dovuti a bonus sui prezzi (come nel caso delle ipotesi utilizzate per i calcoli a modello di SWISSland), ai nuovi contributi per i sistemi di produzione e alle variazioni dei costi di produzione, è stato analizzato l'andamento dei contributi di copertura delle diverse colture. I risultati sono stati ponderati per ettaro secondo la partecipazione prevista. Con i nuovi contributi per i sistemi di produzione i contributi di copertura per tutte le colture aumenteranno mediamente di 1 000 franchi l'ettaro. Sebbene la rinuncia all'impiego di prodotti fitosanitari comporti perdite di resa (ca. 600 fr./ha), i minori ricavi sono tuttavia più che compensati attraverso i minori costi di produzione per i mezzi di produzione (ca. 300 fr./ha), i contributi per i sistemi di produzione previsti (ca. 750 fr./ha) e i maggiori ricavi realizzabili sul mercato (550 fr./ha). I fondi trasferiti dai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento, dai contributi per l'efficienza delle risorse e da quelli di transizione ai contributi per i sistemi di produzione (230 mio. fr./anno) contribuiscono a coprire i minori ricavi e i maggiori costi correlati alla rielaborazione dei contributi per i sistemi di produzione.

B. Gestori

Per adempiere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i gestori devono soddisfare un numero di esigenze maggiore rispetto a oggi. Particolarmente interessate sono le aziende campicole e quelle con colture speciali visto che devono rispettare anche le esigenze supplementari in relazione all'impiego di prodotti fitosanitari e la quota minima di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva. Devono adottare, ad esempio, misure per ridurre la deriva e il dilavamento. Inoltre, la gamma di prodotti fitosanitari consentiti è più ristretta che in passato, il che rende più difficile la protezione dei vegetali e aumenta il rischio che gli organismi sviluppino resistenze ai principi attivi restanti.

I gestori hanno a disposizione una gamma di programmi complessivamente più vasta nel quadro dei contributi per i sistemi di produzione. Informarsi su queste novità richiede un dispendio iniziale a cui si aggiungerà quello generato dalla partecipazione ai programmi. È altresì previsto un calo complessivo delle rese. Ciò tange in particolare le aziende campicole e quelle con colture speciali. Una difesa fitosanitaria ridotta può ripercuotersi negativamente sulle rese e sulla qualità del raccolto. Spesso le misure alternative per la protezione dei vegetali sono meno efficaci e comportano un carico di lavoro maggiore (p.es. lotta meccanica alle malerbe). Per alcuni programmi sono necessarie ulteriori registrazioni come, ad esempio, l'allestimento del bilancio dell'humus. Nell'ambito del programma sull'apporto ridotto di proteine le aziende non devono più calcolare il bilancio foraggero e quindi devono sostenere un onere amministrativo minore.

Il programma sulla durata d'utilizzo prolungata delle vacche non comporta alcun dispendio supplementare per i gestori poiché ai fini dell'esecuzione i dati BDTA già disponibili vengono trasmessi automaticamente ai sistemi d'informazione cantonali. Serve, invece, una nuova applicazione per valutare i dati BDTA e metterli a disposizione dei Cantoni e dei gestori. Questa nuova applicazione va finanziata dalla Confederazione.

C. Ripartizione dei mezzi finanziari

Le uscite previste per i pagamenti diretti, secondo i limiti di spesa 2022-2025, ammontano a 2 812 milioni di franchi l'anno e rimangono pressoché allo stesso livello del 2019. La tabella seguente riporta una stima dell'evoluzione delle uscite per i singoli tipi di pagamenti diretti, sulla base delle aliquote di cui all'allegato 7 OPD e di ipotesi sulla partecipazione ai singoli tipi di pagamenti diretti. I calcoli sulla ripartizione dei mezzi finanziari sono stati effettuati sulla base di dati aziendali (superfici, animali, ecc.) del 2019 contenuti nel sistema d'informazione sulla politica agricola (AGIS).

I contributi per i sistemi di produzione, nuovi e rivisti, e la crescita della partecipazione agli altri tipi di contributi sono finanziati principalmente attraverso la riduzione dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento e dei contributi per l'efficienza delle risorse. Per la partecipazione e il fabbisogno di fondi si ipotizza una diminuzione nel 2023 seguita da un incremento annuo. La crescita della partecipazione continuerà a essere compensata attraverso il contributo di transizione. Questo aumenterà nel 2023 rispetto agli anni precedenti per poi subire una diminuzione costante. L'aumento è riconducibile al fatto che il programma per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche entrerà in vigore soltanto nel 2024.

(in mio. fr.)	2019	2023	2025
Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento	1 081	919	919
Contributi per il paesaggio rurale	528	528	528
Contributi per la biodiversità	417	435	447
Contributo per la qualità del paesaggio	146	146	146
Contributi per i sistemi di produzione	489	596	721
• contributo per l'agricoltura biologica	60	74	80
• contributo per la produzione estensiva	35		
• rinuncia a PF in campicoltura		41	50
• rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche		1	2
• rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura		3	4
• gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica		3	6
• rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali		19	30
• strisce per organismi utili		5	9
• bilancio dell'humus		4	20
• copertura del suolo e lavorazione rispettosa del suolo		26	41
• impiego efficiente dell'azoto		1	3
• contributo SSRA	86	86	86
• contributo URA	196	216	230
• produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita	112		
• apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo		117	120
• durata d'utilizzo prolungata delle vacche			40

Contributi per l'efficienza delle risorse OPD	37	5	4
• <i>procedimenti di spandimento a basse emissioni</i>	14		
• <i>lavorazione rispettosa del suolo</i>	16		
• <i>impiego di una tecnica d'applicazione precisa</i>	2	2	
• <i>riduzione dei prodotti fitosanitari</i>	2		
• <i>foraggiamento scaglionato di suini</i>	3	3	4
Programmi sulle risorse giusta gli articoli 77a/b LAg e contributi per la protezione delle acque giusta l'art. 62a LPaC	22	22	22
Contributo di transizione	92	161	25
Totale	2 812	2 812	2 812

Contributi per i sistemi di produzione

Gli attuali contributi per l'agricoltura biologica vengono ripresi senza apportarvi alcuna modifica. Data la crescita della partecipazione le uscite aumenteranno, attestandosi a circa 80 milioni di franchi l'anno entro il 2025. Per i nuovi contributi per i sistemi di produzione in campicoltura e nelle colture speciali entro il 2025 serviranno presumibilmente 165 milioni di franchi l'anno. Il nuovo contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche e il nuovo contributo per il pascolo faranno crescere il fabbisogno di fondi per i contributi per i sistemi di produzione per gli animali da reddito, i quali, stando alle stime, entro il 2025 saliranno a 476 milioni di franchi l'anno (incl. il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo). Nel complesso, i contributi per i sistemi di produzione aumenteranno a circa 721 milioni di franchi entro il 2025.


Altri contributi

Data la riduzione del contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento e la parallela maggiorazione dei contributi per le difficoltà di produzione, i contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento diminuiranno di 162 milioni di franchi attestandosi a 919 milioni di franchi. Ai contributi per il paesaggio rurale e per la qualità del paesaggio non vengono apportate modifiche e restano stabili. Per quanto concerne i contributi per la biodiversità, la nuova esigenza relativa alle superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva e un aumento della partecipazione comporteranno un incremento dei fondi necessari entro il 2025 a circa 447 milioni di franchi. Il contributo di transizione passerà da 161 (2023) a 25 milioni di franchi (2025).

Ripartizione dei pagamenti diretti per zona

I fondi disponibili per i pagamenti diretti nei limiti di spesa 2022-2025 sono pressoché gli stessi rispetto agli anni precedenti. Mediante i nuovi contributi per i sistemi di produzione si punta a ridurre il rischio associato ai prodotti fitosanitari e le perdite di azoto e fosforo. Le superfici interessate dai nuovi contributi si trovano soprattutto nella regione di pianura. Le modifiche dell'ordinanza sui pagamenti diretti non devono provocare un trasferimento dei fondi impiegati dalla regione di pianura a quella di montagna. Ciò è assicurato grazie a un aumento del contributo per le difficoltà di produzione; la maggiorazione delle aliquote del contributo garantisce che la ripartizione dei pagamenti totali complessivi tra la regione di pianura e quella di montagna nel 2025 rimanga pressoché invariata rispetto al 2019. Nel grafico seguente il totale dei pagamenti diretti ammonta a circa 2,62 miliardi di franchi. I pagamenti di-

retti restanti nel credito disponibile pari a circa 2,8 miliardi di franchi sono versati alle aziende di estivazione e alle aziende con pascoli comunitari. I pagamenti diretti erogati a queste aziende non subiscono variazioni rispetto a oggi.



Attraverso i contributi supplementari in campicoltura e nelle colture speciali i corrispettivi tipi di azienda riceveranno, in media, pagamenti diretti più elevati perché adempiono esigenze più severe, mentre le aziende specializzate nella detenzione di animali ubicate nella regione di pianura ne riceveranno meno. Alle aziende combinate verranno erogati mediamente gli stessi pagamenti diretti che percepiscono attualmente.

D. Stima dell'impatto ambientale delle varie misure

La tabella seguente riporta un elenco delle varie misure proposte nell'ambito dei pagamenti diretti e il rispettivo contributo al conseguimento degli obiettivi di riduzione. Alla fine della tabella sono elencate altre misure che non rientrano nella proposta di modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti, ma che comunque contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. Anche l'attuazione del piano d'azione sui prodotti fitosanitari concorre a tale scopo. Infine, le categorie sono altresì tenute ad adottare direttamente misure volte a ridurre le perdite di sostanze nutritive e i rischi associati ai prodotti fitosanitari.

	Riduzione delle perdite di azoto (t N/anno)	Riduzione delle perdite di fosforo (t P/anno)	Riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari	Osservazioni
Valore di riferimento (2014/16)	97'344	6'087		
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate				
Soppressione del margine di errore del 10% nel bilancio delle sostanze nutritive	2'250 (2.3%)	1'000 (16.4%)	-	
Min. 3,5% di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva	559 (0.6%)	124 (2.0%)	Risparmio del 2.5% del volume totale di PF impiegato attualmente in campicoltura; l'effetto sulla riduzione dei rischi dipende dai potenziali di rischio dei principi attivi che non vengono più utilizzati.	Questo elemento promuove gli organismi utili e pertanto contribuisce alla riduzione dell'impiego di PF. Questo effetto non è stato tenuto in considerazione nella stima; sono disponibili i risultati di ricerche concernenti l'effetto degli ele-

	Riduzione delle perdite di azoto (t N/anno)	Riduzione delle perdite di fosforo (t P/anno)	Riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari	Osservazioni
				menti fioriti sugli organismi utili, ma non quelli concernenti la potenziale riduzione dei prodotti fitosanitari
Misure per la riduzione della deriva e del dilavamento	-	-	75% per gli habitat seminaturali. Per le acque superficiali meno del 75%, perché esistono ancora altre vie di immissione, p.es. i piazzali di lavaggio.	
Divieto di principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali e quelle sotterranee	-	-	50% per le acque superficiali e quelle sotterranee	L'obiettivo della riduzione dei rischi pari al 50% può essere parzialmente raggiunto anche con la revoca dell'autorizzazione di determinati principi attivi. L'effetto nel quadro della PER dipende dalla disponibilità di alternative.
Contributi per la biodiversità				
Cereali in file distanziate	Effetto considerato nella misura PER «Min. 3,5% di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva»			Impiego di PF e concimi consentito
Contributi per i sistemi di produzione				
Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura	-	-	Importante, ma è praticamente impossibile stimare l'effetto sulla riduzione dei rischi.	L'effetto sulla riduzione dei rischi dipende dalla partecipazione degli agricoltori e dai potenziali di rischio dei principi attivi che non vengono più utilizzati.
Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche	-	-		
Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura	-	-		
Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica	-	-		
Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali	-	-		
Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili	Effetto considerato nella misura PER «Min. 3,5% di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva»			
Contributo per il bilancio dell'humus	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	-	Effetto positivo sulla fertilità del suolo e sul tenore in humus. Non quantificabile a livello nazionale in particolare data la degradazione a lungo termine dell'humus nei suoli organici
Contributo per una copertura adeguata del suolo	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	-	
Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	-	
Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto	62 (0.1%)	0	-	
Contributo per il pascolo	Nessuna indicazione	0	-	Il pascolo riduce le emissioni di ammoniaca ma non si ripercuote direttamente sulla dimensione del bilancio secondo il metodo OSPAR
Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo	1'016 (1.0%)	Nessuna indicazione	-	Effetto sul P attualmente non quantificabile

	Riduzione delle perdite di azoto (t N/anno)	Riduzione delle perdite di fosforo (t P/anno)	Riduzione dei rischi associati ai prodotti fitosanitari	Osservazioni
Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche	1'270 (1.3%)	Nessuna indicazione	-	Effetto sul P attualmente non quantificabile
Contributi per l'efficienza delle risorse				
Foraggiamento scaglionato di suini	800 (0.8%)	Nessuna indicazione	-	
Tecnica precisa d'applicazione	-	-	Nessuna indicazione	
Totale⁹	5'957 (6.1%)	1'124 (18.4%)		
Fuori dal pacchetto di ordinanze Iv.Pa 19.475				
Obbligo di stoccaggio e spandimento di liquame a basse emissioni di ammoniaca (OIAt)	1'500 (1.5%)	0	-	
Promozione di metodi di produzione particolarmente rispettosi dell'ambiente nel quadro dei miglioramenti strutturali	67 (0.1%)	0	-	
Totale II	7'524 (7.7%)	1'124 (18.4%)	-	

Alcune misure contribuiscono anche a ridurre le emissioni di gas serra e quindi al raggiungimento degli obiettivi climatici. Tra queste rientrano la durata d'utilizzo prolungata delle vacche, l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, il foraggiamento scaglionato di suini e l'abolizione del margine d'errore nel bilancio delle sostanze nutritive.

Anche i calcoli in base al modello SWISSland forniscono alcune indicazioni sull'impatto ambientale. Le cifre relative al calo delle eccedenze di azoto sono dello stesso ordine di grandezza di quelle riportate nella tabella precedente. Ciò è riconducibile al fatto che l'input di azoto nel primario associato ai concimi minerali, ai foraggi nonché alla fissazione e al deposito segna una diminuzione nettamente più marcata dell'output di azoto nei prodotti agricoli. L'impatto ambientale della misura "Apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo" sarà ancora analizzato in modo approfondito.

I calcoli di modello mostrano anche una notevole crescita della partecipazione ai contributi per i sistemi di produzione per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura e nelle colture speciali. La superficie coltiva gestita rinunciando completamente o parzialmente a prodotti fitosanitari passa da 86'000 ettari nel 2019 a 152'000 ettari nel 2026 (+76%), che equivale a più della metà della superficie coltiva aperta. In frutticoltura le superfici gestite con mezzi ausiliari biologici raggiungono una quota superiore a un terzo. Le vendite di prodotti fitosanitari segnano complessivamente una diminuzione di quasi il 20 per cento.

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

La nuova regolamentazione proposta concerne misure per il sostegno interno che la Svizzera deve notificare all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto necessario garantire la compatibilità delle misure con il diritto internazionale, in particolare con l'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e con i rispettivi allegati 1A.3 (Accordo sull'agricoltura) e 1A.13 (Accordo sulle sovvenzioni).

⁹ Onde poter fare la somma degli effetti delle singole misure, nella tabella sono indicati solo quelli diretti. Per il suo effetto indiretto supplementare, a una singola misura potrebbe essere attribuito un effetto maggiore nella sfera di influenza di un'altra misura.

Secondo l'Accordo sull'agricoltura dell'OMC va fatta una distinzione tra misure di sostegno distorsive del mercato (Amber Box) e misure di sostegno disgiunte, senza effetti sulla produzione o sui mercati internazionali (Green Box). Nell'allegato 2 dell'Accordo sono descritte in modo esaustivo le condizioni che devono adempiere le misure di politica agricola affinché siano considerate poco o per nulla distorsive della produzione e, di conseguenza, conformi ai criteri della Green Box. I pagamenti ecologici e quelli nel quadro dei programmi di aiuto regionale rientrano nella Green Box soltanto se il loro importo non supera i maggiori costi o il minor reddito cui sono confrontati gli agricoltori in ragione dell'applicazione delle norme. L'aumento dei contributi per le difficoltà di produzione ai fini della compensazione interregionale potrebbe far sì che questi pagamenti non adempiano più i criteri della Green Box e debbano essere trasferiti nell'Amber Box. I pagamenti che rientrano nella categoria Amber Box non violano gli impegni nell'ambito del diritto commerciale internazionale assunti dalla Svizzera in seno all'OMC, ma sottostanno a una limitazione del budget. Le misure proposte possono essere attuate entro questa limitazione. Gli adeguamenti minimi delle altre misure esistenti (p.es. impianto di strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta e nelle colture perenni) non comportano alcuna modifica dell'attuale notifica all'OMC.

Per quanto riguarda il nuovo programma per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, la deroga per il foraggio ricco di proteine è strutturata in modo che, di fatto, può essere applicata soltanto per quelli acquistati all'interno del Paese e non per quelli importati. Anche se il testo dell'ordinanza non esclude esplicitamente l'importazione di foraggio, questa misura, per il modo in cui è strutturata, potrebbe essere considerata da altri membri dell'OMC una sovvenzione vietata condizionata alla sostituzione delle importazioni (art. 3.1(b) dell'Accordo sulle sovvenzioni).

1.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023. È fatto salvo il programma «durata d'utilizzo prolungata delle vacche» che entra in vigore il 1° gennaio 2024 poiché sono necessari ulteriori adeguamenti a livello informatico che richiederanno più tempo.

1.7 Basi legali

Articoli 70 capoverso 2, 70a capoversi 3-5, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3 della legge sull'agricoltura.

Allegato:

Vollzugshilfe Merkblatt Nr. 6

Aide à l'exécution Feuille d'information n°6

Guida d'applicazione del Promemoria n. 6

Datum: April 2021
Von: BLW / OFAG / UFAG
Für:
Kopie an:

Flächenkatalog / Beitragsberechtigung der Flächen 2023, Stand Vernehmlassung

Catalogue des surfaces / Surfaces donnant droit aux contributions 2023, version de la consultation

Catalogo delle superfici / Superfici che danno diritto ai contributi 2023, stato consultazione

Legende / légende / legenda

Abkürzung raccourci scorciatoia	Bezeichnung	Description	Descrizione
KL Offenhaltung	Offenhaltungsbeitrag	contribution pour le maintien d'un paysage ouvert	contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio
KL Hang	Hangbeitrag	contribution pour surfaces en pente	contributo di declività
KL Steillagen	Steillagenbeitrag	contribution pour surfaces en forte pente	contributo per le zone in forte pendenza
KL Rebhang	Hangbeitrag Rebflächen	contribution pour surfaces viticoles en pente	contributo di declività per i vigneti
VS Basis	Basisbeitrag Versorgungssicherheit	sécurité de l'approvisionnement, contribution de base	sicurezza dell'approvvigionamento, contributo di base
VS Erschwernis	Produktionserschwernisbeitrag	contribution pour la production dans des conditions difficiles	contributo per le difficoltà di produzione
VS oAF/DK	Beitrag für offene Ackerfläche und Dauerkulturen	contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes	contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni
VS Einzelkultur	Einzelkulturbeiträge	contributions à des cultures particulières	contributi per singole colture
GZ Getreidezulage	Getreidezulage	supplément pour les céréales	supplemento per i cereali
BD Qualität	Qualitätsbeitrag	contribution pour la qualité	contributo per la qualità
BD Netz	Vernetzungsbeitrag	contribution pour la mise en réseau	contributo per l'interconnessione
BD GiwR	Getreide in weiter Reihe	céréales en rangées larges	cereali in file distanziate
PS Bio	Biobeitrag	contribution pour l'agriculture biologique	contributo per l'agricoltura biologica
PS Verzicht PSM Acker	Beitrag für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Ackerbau	contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures	contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura
PS Verzicht Insektizide und Akarizide	Beitrag für den Verzicht auf Insektizide und Akarizide im Gemüse- und Beerenanbau	contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits	contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche
PS Verzicht PSM nach der Blüte	Beitrag für den Verzicht auf Insektizide, Akarizide und Fungizide nach der Blüte	contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison	contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura
PS Biomittel Parzelle	Beitrag für die Bewirtschaftung von Dauerkulturen mit Hilfsmitteln nach der biologischen Landwirtschaft	contribution pour l'exploitation de cultures pérennes avec des intrants conformes à l'agriculture biologique	contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

PS Verzicht Herbizide	Beitrag für den Verzicht auf Herbizide im Ackerbau und in Spezialkulturen	contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales	contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali
PS Nützlingsstreifen	Beitrag für den Nützlingsstreifen	contribution pour les bandes végétales pour organismes utiles	contributo per strisce per organismi utili
PS Humusbilanz	Beitrag für die Humusbilanz	contribution pour le bilan d'humus	contributo per il bilancio dell'humus
PS Bodenbedeckung	Beitrag für eine angemessene Bedeckung des Bodens	contribution pour une couverture appropriée du sol	contributo per una copertura adeguata del suolo
PS Bodenbearbeitung	Beitrag für die schonende Bodenbearbeitung	contribution pour des techniques culturales préservant le sol	contributo per la lavorazione rispettosa del suolo
PS Stickstoffeinsatz	Beitrag für einen effizienten Stickstoffeinsatz	contribution pour l'utilisation efficiente d'azote	contributo per l'impiego efficiente dell'azoto
PS Proteinzufuhr RGVE	Beitrag für die reduzierte Proteinzufuhr zur Fütterung raufutterverzehender Nutztiere	contribution pour l'apport réduit en protéines dans l'alimentation des animaux de rente consommant du fourrage grossier	contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo
LQ	Landschaftsqualitätsbeiträge	contribution à la qualité du paysage	contributo per la qualità del paesaggio
S	Spezialkultur	culture spéciale	cultura speciale
BFF	Biodiversitätsförderfläche anrechenbar und beitragsberechtigigt	surfaces de promotion de la biodiversité imputables et donnant droit à des contributions	superficie per la promozione della biodiversità computabile e avente diritto a contributi
BFF a	Biodiversitätsförderfläche anrechenbar aber nicht beitragsberechtigigt	surfaces de promotion de la biodiversité imputables mais ne donnant pas droit à des contributions	superficie per la promozione della biodiversità computabile ma non avente diritto a contributi
PSB a	Produktionssystembeitrag, anrechenbar an Biodiversitätsförderfläche	contribution au système de production, imputable aux surfaces de promotion de la biodiversité	contributo per i sistemi di produzione, computabile sulla superficie per la promozione della biodiversità
X	Beiträge werden ausgerichtet sofern Anforderungen erfüllt sind	les contributions sont versées si les exigences sont remplies	i contributi vengono versati se sono adempiute le condizioni
X/B	Beitrag je Baum	contribution par arbre	contributo per albero
(X/B)	Beitrag je Baum, projektbezogen	contribution par arbre, lié au projet	contributo per albero, riferito al progetto
(X)	Einschränkung der Berechtigung, siehe jeweilige Fussnote in der letzten Spalte	limitation du droit aux contributions; cf. note de pied de page dans la dernière colonne	limitazione del diritto, cfr. la rispettiva nota a piè di pagina nell'ultima colonna
½	½des Basisbeitrages, ganzer Beitrag für Produktionserschweris	moitié de la contribution de base, contribution entière pour les conditions de production difficiles	metà contributo di base, contributo intero per le difficoltà di produzione

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
I	Ackerfläche / Terres ouvertes / Superficie coltiva aperta																									
501	Sommergerste	Orge de printemps	Orzo primaverile		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
502	Wintergerste	Orge d'automne	Orzo autunnale		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
504	Hafer	Avoine	Avena		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
505	Triticale	Triticale	Triticale		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
506	Mischel Futtergetreide	Méteil de céréales fourragères	Miscela di cereali da foraggio		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
507	Futterweizen gemäss Sortenlist swiss granum	Blé fourrager selon la liste swiss granum	Fumento da foraggio giusta la lista delle varietà di swiss granum		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
508	Körnermais	Maïs grain	Mais da granella		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X	X	X
509	Reis	Riz	Riso		X	X		X	X		X		X	X					X		X	X	X	X	X	X
511	Emmer, Einkorn	Amidonner, engrain	Farro, piccola spelta		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
512	Sommerweizen (ohne Futterweizen der Sortenliste swiss granum)	Blé de printemps (sans le blé fourrager de la liste swiss granum)	Fumento primaverile (escl. il frumento da foraggio di swiss granum)		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
513	Winterweizen (ohne Futterweizen der Sortenliste swiss granum)	Blé d'automne (sans le blé fourrager de la liste swiss granum)	Fumento autunnale (escl. il frumento da foraggio di swiss granum)		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
514	Roggen	Seigle	Segale		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
515	Mischel Brotgetreide	Méteil de céréales panifiables	Miscela di cereali panificabili		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
516	Dinkel	Epeautre	Spelta		X	X		X	X		X		X	X	X				X		X	X	X	X	X	X
519	Saatmais (Vertrag-sanbau)	Semences de maïs (contrat de culture)	Mais da semina (coltivazione contrattuale)		X	X		X	X	X				X					X		X	X	X	X	X	X

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
521	Silo- und Grünmais	Maïs d'ensilage et maïs vert	Mais da insilamento e verde		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
522	Zuckerrüben	Betteraves sucrières	Barbabetole da zucchero		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
523	Futterrüben	Betteraves fourragères	Barbabetole da foraggio		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
524	Kartoffeln	Pommes de terre	Patate		X	X		X	X					X	X				X		X	X	X	X		X
525	Pflanzkartoffeln (Vertragsanbau)	Plants de pommes de terre (contrat de culture)	Tuberi-seme di patate (coltivazione contrattuale)		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
526	Sommerraps zur Speiseölgewinnung	Colza de printemps destiné à la fabrication d'huile comestible	Colza primaverile per l'estrazione di olio comestibile		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
527	Winterraps zur Speiseölgewinnung	Colza d'automne destiné à la fabrication d'huile comestible	Colza autunnale per l'estrazione di olio comestibile		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
528	Soja	Soja	Soia		X	X		X	X	X				X					X		X	X	X	X		X
531	Sonnenblumen zur Speiseölgewinnung	Tournesol destiné à la fabrication d'huile comestible	Girasole per l'estrazione di olio commestibile		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
534	Lein	Lin	Lino		X	X		X	X	X				X					X		X	X	X	X		X
535	Hanf	Chanvre	Canapa																							
536	Ackerbohnen zu Futterzwecken	Féveroles destinés à l'affouragement	Favette da foraggio		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
537	Eiweisserbsen zu Futterzwecken	Pois protéagineux destinés à l'affouragement	Piselli proteici da foraggio		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
538	Lupinen zu Futterzwecken	Lupin destiné à l'affouragement	Lupini da foraggio		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
539	Oelkürbisse	Courges à huile	Zucche per l'estrazione di olio		X	X		X	X	X				X					X		X	X	X	X		X

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
541	Tabak	Tabac	Tabacco	S	X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
542	Hirse	Millet	Miglio		X	X		X	X		X		X	X					X		X	X	X	X		X
543	Getreide siliert	Céréales ensilées	Cereali insilati		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
544	Leindotter	Cameline	Dorella		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
545	Einjährige Freiland- gemüse, ohne Kon- servengemüse	Cultures maraîchères de plein champ an- nuelles (sauf les lé- gumes de conserve)	Ortaggi annuali di pieno campo (esclusi quelli de- stinati alla conserva- zione)	S	X	X		X	X					X		X			X			X	X	X		X
546	Freiland-Konserven- gemüse	Légumes de conserve cultivés en plein champ	Ortaggi di pieno campo per la conservazione		X	X		X	X					X		X			X			X	X	X		X
547	Wurzeln der Treibzi- chorie	Racines de chicorée	Radici di cicoria di col- tura forzata	S	X	X		X	X					X					X			X	X	X		X
548	Buchweizen	Sarrasin	Grano saraceno		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
549	Sorghum	Sorgho	Sorgo		X	X		X	X		X			X					X		X	X	X	X		X
551	Einjährige Beeren (z.B. Erdbeeren)	Baies annuelles (p.ex. fraises)	Bacche annuali (p. es. fragole)	S	X	X		X	X					X		X			X			X	X	X		X
552	Einjährige nachwach- sende Rohstoffe (Kenaf, usw.)	Matières premières re- nouvelables annuelles (kénaf, etc.)	Materie prime rinnovabili annuali (kenaf, ecc.)		X	X								X					X		X	X	X	X		X
553	Einjährige Gewürz- und Medizinalpflan- zen	Plantes aromatiques et plantes médicinales annuelles	Piante aromatiche e me- dicinali annuali	S	X	X		X	X					X					X			X	X	X		X
554	Einjährige gärtneri- sche Freilandkulturen (Blumen, Rollrasen, usw.)	Cultures horticoles de plein champ annuelles (p.ex. fleurs, gazon en rouleaux)	Floricoltura di pieno campo annuale (fiori, manto erboso in rotoli, ecc.)																							

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiwR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
555	Ackerschonstreifen	Bande culturale extensive	Fasce di colture extensive in campicoltura	BFF	X	X		X	X			X		X							X	X	X	X		X
556	Buntbrache	Jachère florale	Maggesi fioriti	BFF	X	X						X		X							X	X	X	X		X
557	Rotationsbrache	Jachère tournante	Maggesi da rotazione	BFF	X	X						X		X							X	X	X	X		X
559	Saum auf Ackerfläche	Ourlets sur terres assolées	Striscia su superficie coltivata	BFF	X	X						X		X							X	X	X	X		X
566	Mohn	Pavot	Papavero		X	X		X	X	X				X					X		X	X	X	X		X
567	Saflor	Carthame	Cartamo		X	X		X	X	X				X					X		X	X	X	X		X
568	Linsen	Lentilles	Lenticchie		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
569	Mischungen von Ackerbohnen, Eiweiserbsen und Lupinen zu Futterzwecken mit Getreide, mindestens 30 % Anteil Leguminosen bei der Ernte (zur Körnergewinnung)	Méteil de féveroles, de pois protéagineux et de lupins destinés à l'affouragement avec des céréales, au moins 30 % de légumineuses lors de la récolte (récoltées en grains)	Miscele di favette, piselli proteici e lupini da foraggio con cereali, almeno il 30% di quota di leguminose nel raccolto (per l'estrazione di granelli)		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
???	Nützlingsstreifen	Bandes végétales pour organismes utiles	Strisce per organismi utili	PSB _a	X	X								X						X	X	X	X	X		X
573	Senf	Moutarde	Senape		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X
574	Quinoa	Quinoa	Quinoa		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiwR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
590	Sommerraps als nachwachsender Rohstoff	Colza de printemps comme matière première renouvelable	Colza primaverile quale materia prima rinnovabile		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
591	Winterraps als nachwachsender Rohstoff	Colza d'automne comme matière première renouvelable	Colza autunnale quale materia prima rinnovabile		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
592	Sonnenblumen als nachwachsender Rohstoff	Tournesol comme matière première renouvelable	Girasole quale materia prima rinnovabile		X	X		X	X	X				X	X				X		X	X	X	X		X
594	offene Ackerfläche, beitragsberechtigt (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)	terres ouvertes donnant droit aux contributions (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région)	Superficie coltiva aperta, avente diritto ai contributi (superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione)	BFF	X	X		X	X			(X) 10		X							X	X	X	X		X
595	übrige offene Ackerfläche, nicht beitragsberechtigt (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)	Autres terres ouvertes ne donnant pas droit aux contributions (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région)	Altra superficie coltiva aperta, non avente diritto ai contributi (superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione)	BFF								(X) 11														
597	übrige offene Ackerfläche, beitragsberechtigt	Autres terres ouvertes donnant droit aux contributions	Altra superficie coltiva aperta, avente diritto ai contributi		X	X		X	X					X					X		X	X	X	X		X

¹⁰ nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

¹¹ nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
598	übrige offene Ackerfläche, nicht beitragsberechtig	Autres terres ouvertes ne donnant pas droit aux contributions	Altra superficie coltiva aperta, non avente diritto ai contributi																							
601	Kunstwiesen (ohne Weiden)	Prairies artificielles (sauf les pâturages)	Prati artificiali (senza pascoli)		X	X		X						X							X		X		X	X
602	Übrige Kunstwiese, beitragsberechtig (z.B. Schweineweide, Geflügelweide)	Autres prairies artificielles donnant droit aux contributions (p.ex. pâturages pour porcs et volaille)	Altri prati artificiali aventi diritto ai contributi (p.es. pascoli riservati ai suini e al pollame)		X			X						X												X
631	Futterleguminosen für die Samenproduktion (Vertragsanbau)	Légumineuses fourragères destinées à la production de semences (contrat de culture)	Leguminose da foraggio per la produzione di sementi (coltivazione contrattuale)		X	X		X		X				X							X		X		X	X
632	Futtergräser für die Samenproduktion (Vertragsanbau)	Graminées fourragères destinées à la production de semences (contrat de culture)	Graminacee da foraggio per la produzione di sementi (coltivazione contrattuale)		X	X		X		X				X							X		X		X	X
II	Dauergrünfläche / Surfaces herbagères permanentes / Superficie permanentemente inerbita																									
611	Extensiv genutzte Wiesen (ohne Weiden)	Prairies extensives (sans les pâturages)	Prati estensivi (senza pascoli)	BFF	X	X		½				X		X											X	X
612	Wenig intensiv gen. Wiesen (ohne Weiden)	Prairies peu intensives (sauf les pâturages)	Prati poco intensivi (senza pascoli)	BFF	X	X		½				X		X											X	X
613	Übrige Dauerwiesen (ohne Weiden)	Autres prairies permanentes (sauf les pâturages)	Altri prati permanenti (senza pascoli)		X	X		X						X											X	X

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
616	Weiden (Heimweiden, übrige Weiden ohne Sömmerungsweiden)	Pâturages (pâturages attenants à la ferme, autres pâturages, sauf les pâturages d'estivage)	Pascoli (pascoli propri, altri pascoli senza pascoli d'estivazione)		X			X						X										X	X	
617	Extensiv genutzte Weiden	Pâturages extensifs	Pascoli estensivi	BFF	X			½				X		X										X	X	
618	Waldweiden (ohne bewaldete Fläche)	Pâturages boisés (sauf surfaces boisées)	Pascoli boschivi (senza i boschi)	BFF	X			½				X		X										X	X	
621	Heuwiesen im Sömmerungsgebiet, Übrige Wiesen (keine BFF)	Prairies de fauche en région d'estivage, autres (pas de SCE)	Prati da sfalcio nella regione d'estivazione, altri prati (nessuna SPB)		X	X		X						X										X	X	
622	Heuwiesen im Sömmerungsgebiet, Typ extensiv genutzte Wiese	Prairies de fauche en région d'estivage, type prairie extensive	Prati da sfalcio nella regione d'estivazione, tipo prati sfruttati in modo estensivo	BFF	X	X		½				X		X										X	X	
623	Heuwiesen im Sömmerungsgebiet, Typ wenig intensiv genutzte Wiese	Prairies de fauche en région d'estivage, type prairie peu intensive	Prati da sfalcio nella regione d'estivazione, tipo prati sfruttati in modo poco intensivo	BFF	X	X		½				X		X										X	X	
625	Waldweiden (ohne bewaldete Fläche)	Pâturages boisés (sauf surfaces boisées)	Pascoli boschivi (senza i boschi)		X			X						X										X	X	
634	Uferwiese (ohne Weiden) entlang von Fließgewässern	prairies riveraines d'un cours d'eau (sauf les pâturages)	Prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua (senza pascoli)	BFF	X	X		½				X		X										X	X	
693	Weiden (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)	Pâturages (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région)	Pascoli (superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione)	BFF	X			X				(X		X										X	X	

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz 12	BD GiwR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
694	Grünfläche ohne Weiden (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)	Surfaces herbagère sauf les pâturages (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région)	Superfici inerbite, senza pascoli (superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione)	BFF	X	X		X) X) 13		X											X	X
697	Übrige Grünfläche (Dauergrünfläche), beitragsberechtigt	Autres surfaces herbagères (surface herbagère permanente) donnant droit aux contributions	Altre superfici (permanente) inerbite, aventi diritto ai contributi		X			X						X											X	X
698	Übrige Grünfläche (Dauergrünfläche), nicht beitragsberechtigt	Autres surfaces herbagères (surface herbagère permanente) ne donnant pas droit aux contributions	Altre superfici (permanente) inerbite, non aventi diritto ai contributi																							
III	Dauerkulturen / Surfaces de cultures pérennes / Superfici con colture perenni																									
701	Reben	Vignes	Vigna	S	X		X	X	X					X			X	X	X	X		X				X
702	Obstanlagen (Äpfel)	Cultures fruitières (pommes)	Frutteto (mele)	S	X	X		X	X					X			X	X	X	X						X
703	Obstanlagen (Birnen)	Cultures fruitières (poires)	Frutteto (pere)	S	X	X		X	X					X			X	X	X	X						X

¹² nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

¹³ nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiwR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
704	Obstanlagen (Steinobst)	Cultures fruitières (fruits à noyau)	Frutteto (frutta a nocciolo)	S	X	X		X	X					X			X	X	X	X						X
705	Mehrfährige Beeren	Baies pluriannuelles	Bacche pluriennali	S	X	X		X	X					X			X	X	X	X						X
706	Mehrfährige Gewürz- und Medizinalpflanzen	Plantes aromatiques et plantes médicinales pluriannuelles	Piante aromatiche e medicinali pluriennali	S	X	X		X	X					X					X							X
707	Mehrfährige nachwachsende Rohstoffe (Chinaschilf, usw.)	Matières premières renouvelables pluriannuelles (roseau de chine etc.)	Materie prime rinnovabili pluriennali (Miscanthus sin. ecc.)		X	X								X												X
708	Hopfen	Houblon	Luppolo	S	X	X		X	X					X					X							X
709	Rhabarber	Rhubarbe	Rabarbaro	S	X	X		X	X					X					X							X
710	Spargel	Asperges	Asparagi	S	X	X		X	X					X					X							X
711	Pilze (Freiland)	Champignons en pleine terre	Funghi (in pieno campo)	S	X	X		X	X					X												X
712	Christbäume	Sapins de Noël	Alberelli di Natale																							
713	Baumschule von Forstpflanzen ausserhalb der Forstzone	Pépinières de plantes forestières hors zone forestière	Vivai forestali fuori delle zone forestali																							
714	Ziersträucher, Ziergehölze, und Zierstauden	Buissons, arbrisseaux et arbustes ornementaux	Arbusti, arboscelli e cespugli ornamentali																							
715	Übrige Baumschulen (Rosen, Früchte, usw.)	Autres pépinières (roses, fruits, etc.)	Altri vivai (rose, frutta, ecc.)																							
717	Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt	Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle	Vigneti con biodiversità naturale	S/B FF	X		X	X	X			X		X			X	X				X				X

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
718	Trüffelanlagen	Truffières	Tartufaie		X	X		X	X					X												X
719	Maulbeerbaumanlagen (Fütterung Seidenraupen)	Cultures de mûriers (alimentation des vers à soie)	Coltivazioni di gelsi (foraggiamento dei bachi da seta)		X	X								X												X
720	Gepflegte Selven (Edelkastanienbäume)	Châtaigneraies entretenues (surface)	Selve curate (castagni)		X	X		X	X					X												X
721	Mehrjährige gärtnerische Freilandkulturen (nicht im Gewächshaus)	Cultures horticoles pluriannuelles de plein air (pas en serres)	Floricoltura di pieno campo pluriennale (non in serra)																							
722	Baumschule von Reben	Pépinières viticoles	Vivai viticoli																							
725	Permakultur (kleinräumige Mischung verschiedener Kulturen mit mehr als 50% Spezialkulturen)	Permaculture (mélange à petite échelle de différentes cultures avec plus de 50% de cultures spéciales)	Permacultura (miscelazione su piccola scala di diverse colture con più del 50% di colture speciali)	S	X	X	X	X	X					X				X	X	X						X
731	Andere Obstanlagen (Kiwi, Holunder, usw.)	Autres cultures fruitières (kiwis, sureau, etc.)	Altri frutteti (kiwi, sambuco, ecc.)	S	X	X		X	X					X			X	X	X	X						X
735	Reben (regionsspezifische Biodiversitätsförderfläche)	Vignes (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région)	Vigna (superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione)	S/B FF	X		X	X	X			(X) ¹⁴		X			X	X				X				X

¹⁴ nur Vernetzungsbeitrag / seulement contribution pour la mise en réseau / solo contributo per l'interconnessione

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
797	übrige Flächen mit Dauerkulturen, beitragsberechtig	Autres surfaces de cultures pérennes donnant droit aux contributions	Altre superfici con colture perenni, aventi diritto ai contributi		X	X		X	X					X												X
798	übrige Flächen mit Dauerkulturen nicht beitragsberechtig	Autres surfaces de cultures pérennes ne donnant pas droit aux contributions	Altre superfici con colture perenni, non aventi diritto ai contributi																							
IV	Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau / Surfaces de cultures sous abri pendant toute l'année / Superfici con colture protette tutto l'anno																									
801	Gemüsekulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament	Cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes	Colture orticole in serre con fondamenta fisse	S																						
802	Übrige Spezialkulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament	Autres cultures spéciales sous abri avec fondations permanentes	Altre colture speciali in serre con fondamenta fisse	S																						
803	Gärtnerische Kulturen in Gewächshäusern mit festem Fundament	Cultures horticoles sous abri avec fondations permanentes	Floricoltura in serre con fondamenta fisse																							
806	Gemüsekulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament	Cultures maraîchères sous abri sans fondations permanentes	Colture orticole coltivate al coperto senza fondamenta fisse	S	X	X		X	X					X		X			X	X						
807	Übrige Spezialkulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament	Autres cultures spéciales sous abri sans fondations permanentes	Altre colture speciali coltivate al coperto senza fondamenta fisse	S	X	X		X	X					X												

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
808	Gärtnerische Kulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament	Cultures horticoles sous abri sans fondations permanentes	Floricoltura al coperto senza fondamenta fisse																							
810	Pilze in geschütztem Anbau mit festem Fundament	Champignons sous abri avec fondations permanentes	Funghi coltivati al coperto con fondamenta fisse	S																						
847	übrige Kulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament, beitragsberechtigt	Autres cultures sous abri sans fondations permanentes donnant droit aux contributions	Altre colture coltivate al coperto senza fondamenta fisse, aventi diritto ai contributi		X	X		X	X					X												
848	übrige Kulturen in geschütztem Anbau mit festem Fundament	Autres cultures sous abri avec fondations permanentes	Altre colture coltivate al coperto con fondamenta fisse																							
849	übrige Kulturen in geschütztem Anbau ohne festes Fundament, nicht beitragsberechtigt	Autres cultures sous abri sans fondations permanentes ne donnant pas droit aux contributions	Altre colture coltivate al coperto senza fondamenta fisse, non aventi diritto ai contributi																							
V	Weitere Flächen innerhalb der LN / Autres surfaces comprises dans la SAU /Altre superfici all'interno della SAU																									
851	Streuflächen innerhalb der LN	Surfaces à litière dans la SAU	Terreni da strame all'interno della SAU	BFF	X	X						X		X												X
852	Hecken-, Feld- und Ufergehölze (mit Krautsaum)	Haies, bosquets champêtres et berges boisées (avec la bande herbeuse)	Siepi, boschetti campestri e rivieraschi (con bordo inerbito)	BFF								X		X												X

Code					KL Offenhaltung	KL Hang und KL Steillagen	KL Rebhang	VS Basis und VS Erschwernis	VS oAF / DK	VS Einzelkultur	GZ Getreidezulage	BD Qualität und BD Netz	BD GiWR	PS Bio	PS Verzicht PSM Acker	PS Verzicht Insektizide und Akarizide	PS Verzicht PSM nach der Blüte	PS Biomittel Parzelle	PS Verzicht Herbizide	PS Nützlingsstreifen	PS Humusbilanz	PS Bodenbedeckung	PS Bodenbearbeitung	PS Stickstoffeinsatz	PS Proteinzufuhr RGVE	LQ
905	Ruderalflächen, Steinhaufen und - wälle	Surfaces rudérales, tas d'épierrage et affleure- ments rocheux	Superfici ruderali, cumuli di pietra, affioramenti rocciosi	BFF a																						X
906	Trockenmauern	Murs de pierres sè- ches	Muri a secco	BFF a																						X
907	Unbefestigte, natürli- che Wege	Chemins naturels non stabilisés	Sentieri e accessi natu- rali non consolidati																							(X) 19
908	regionsspezifische Biodiversitätsför- derfläche	Surfaces de promotion de la biodiversité spé- cifiques à la région	Superfici per la promo- zione della biodiversità specifiche di una regione	BFF a																						X
909	Hausgärten	Jardin potager	Giardini e orti domestici																							
911	Landwirtschaftliche Produktion in Gebäu- den (z.B. Pilze, Brüs- seler)	Production agricole sous abri (par ex. champignons de Paris, chicorée witloof)	Produzione agricola in edifici (p.es. funghi, cico- ria belga)																							
998	übrige Flächen aus- serhalb der LN	Autres surfaces hors de la SAU	Altre superfici fuori della SAU																							(X) 20
VII	Flächen im Sömmerungsgebiet / surfaces dans la région d'estivage / Superfici nella regione d'estivazione																									
930	Sömmerungsweiden	Pâturages d'estivage	Pascoli d'estivazione																							
931	Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet	Surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'esti- vage	Superfici inerbite e ter- reni da strame ricchi di specie nella regione d'e- stivazione	BFF								(X) 21														

¹⁹ projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

²⁰ projektbezogen / lié au projet / riferito al progetto

²¹ kein Vernetzungsbeitrag / aucune contribution pour la mise en réseau / nessun contributo per l'interconnessione



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. e ed f n. 1, 2, 4, 6 e 7

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

- e. contributi per i sistemi di produzione:
 - 1. contributo per l'agricoltura biologica,
 - 2. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,
 - 3. contributo per la biodiversità funzionale,
 - 4. contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,
 - 5. contributo per misure per il clima,
 - 6. contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo,
 - 7. contributi per il benessere degli animali,
 - 8. contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche;
- f. contributi per l'efficienza delle risorse
 - 1. *abrogato*
 - 2. *abrogato*
 - 4. *abrogato*
 - 6. *abrogato*
 - 7. *abrogato*

¹ RS 910.13

*Art. 8**Abrogato**Art. 14 cpv. 2, 4 e 5*

² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:

- a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e
- b. sono di proprietà del gestore o si trovano su un terreno da lui affittato.

⁴ Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.

⁵ I cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q) sono computabili soltanto per le aziende ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

¹ Per soddisfare la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1, le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare devono dimostrare che almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone è gestito come superfici per la promozione della biodiversità.

² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere h-k e q nonché 71b capoverso 1 lettera a che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.

³ Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q). Per soddisfare la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 è computabile soltanto questa superficie.

Art. 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

¹ Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

² Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive² nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta.

³ Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 2010³ sui prodotti fitosanitari (OPF).

⁴ I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell'allegato 1 numero 6.1.

⁵ Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull'allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.

⁶ I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:

- a. l'applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi di cui all'allegato 1 numero 6.1 se non possono essere sostituiti da principi attivi a minore potenziale di rischio;
- b. provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2.

⁷ Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.

Art. 22 cpv. 2 lett. d

² Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:

- d. la quota di superfici per la promozione della biodiversità su superfici coltivate di cui all'articolo 14a.

Art. 36 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per il calcolo del numero di vacche macellate e del rispettivo numero di parti ai sensi dell'articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l'anno di contribuzione.

Art. 37 cpv. 7 e 8

⁷ Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 sono computati sull'azienda in cui queste hanno partorito l'ultima volta prima della macellazione. Se l'ultimo parto è avvenuto in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda in cui era presente prima dell'ultimo parto.

² Le soglie nocive vigenti sono consultabili su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione Utilizzo dei PF: soglie d'intervento.

³ RS 916.161

⁸ Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Il parto di un vitello morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il parto di un vitello morto è l'ultimo parto prima della macellazione.

Art. 55 cpv. 1 lett. q e 3 lett. a

¹ I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

q. cereali in file distanziate.

³ Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;

Art. 56 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 57 cpv. 1 lett. a e b nonché 3

¹ Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:

a. *abrogata*

b. maggese da rotazione e cereali in file distanziate: per almeno un anno;

³ *Abrogato*

Art. 58 cpv. 2 e 4 lett. e

² Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.

⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

e. trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all'allegato 4 numero 17.

Art. 62 cpv. 3^{bis}

^{3bis} *Abrogato*

Art. 65

¹ Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l'agricoltura biologica.

² Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

- a. i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:
 1. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,
 2. contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,
 3. contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni,
 4. contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica,
 5. contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali;
- b. il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili;
- c. i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:
 1. contributo per il bilancio dell'humus,
 2. contributo per una copertura adeguata del suolo,
 3. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo;
- d. il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto;
- e. il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

³ Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:

- a. i seguenti contributi per il benessere degli animali:
 1. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),
 2. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA),
 3. contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo);
- b. il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche.

Titolo dopo l'art. 67

Sezione 3: Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

¹ Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:

- a. colza, patate e barbabietole da zucchero;
- b. frumento panificabile (incl. grano duro), frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero.

² Non è versato alcun contributo per:

- a. superfici coltivate a mais;
- b. cereali insilati;
- c. colture speciali;
- d. superfici per la promozione della biodiversità;
- e. colture per le quali ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1–5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi.

³ La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁴ ad azione

- a. fitoregolatrice;
- b. fungicida;
- c. stimolante delle difese naturali;
- d. insetticida.

⁴ In deroga alle esigenze di cui al capoverso 3 sono consentiti:

- a. la concia delle sementi e l'impiego dei prodotti recanti la dicitura «sostanza a basso rischio»;
- b. nella coltivazione di colza: l'impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
- c. nella coltivazione di patate: l'impiego di fungicidi;
- d. nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l'impiego di olio di paraffina.

⁵ L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda.

⁴ RS 916.161

⁶ Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate⁵ di Agroscope e swiss granum.

⁷ I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.

Art. 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

¹ Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per l'orticoltura e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.

² La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁷ ad azione insetticida e acaricida.

³ L'esigenza di cui al capoverso 2 va adempiuta sull'insieme dell'azienda per un anno per ogni superficie in orticoltura e per ogni coltura principale nella coltivazione di bacche annuali.

Titolo dopo l'art. 69

Abrogato

Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

¹ Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm⁸;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche.

² La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997⁹ sull'agricoltura biologica.

³ L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:

- a. in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
- b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche: 3 kg.

⁵ La lista è consultabile su www.swissgranum.ch.

⁶ RS 916.151

⁷ RS 916.161

⁸ RS 910.91

⁹ RS 910.18

⁴ Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.

⁵ Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»¹⁰:

- a. in frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini max. 10 mm (allegagione)», per la frutta a nocciolo «Ingrossamento degli ovari (allegagione)»;
- b. in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
- c. nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».

Art. 71 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

¹ Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm¹¹;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche;
- d. nella permacoltura

² Per la coltivazione non possono essere impiegati prodotti fitosanitari e concimi non autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997¹² sull'agricoltura biologica.

³ Non è concesso alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell'articolo 66.

⁴ L'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi.

⁵ Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.

Titolo dopo l'art. 71

Abrogato

¹⁰ La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o <https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf>.

¹¹ RS 910.91

¹² RS 910.18

Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

¹ Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:

- a. colza e patate;
- b. colture speciali esclusi il tabacco e le radici di cicoria indivia;
- c. colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.

² La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di erbicidi.

³ Per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c, fatta eccezione per le barbabietole da zucchero, l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull'insieme dell'azienda, dal raccolto della coltura precedente al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi. Per le barbabietole da zucchero l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull'insieme dell'azienda, tra le file, dallo stadio della 4^a foglia al raccolto della coltura principale che dà diritto ai contributi.

⁴ Per le colture perenni di cui al capoverso 1 lettera b l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi. Per le colture orticole di cui al capoverso 1 lettera b l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta su una superficie per un anno. Per le altre colture speciali di cui al capoverso 1 lettera b l'esigenza di cui al capoverso 2 deve essere adempiuta sull'insieme dell'azienda per un anno per ogni coltura principale.

⁵ Nella coltivazione di patate i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'OPF¹³ possono essere impiegati per l'eliminazione di steli e foglie.

⁶ Nei vigneti e nei frutteti sono ammessi trattamenti mirati ai piedi del ceppo o del tronco.

⁷ Non è concesso alcun contributo di cui al capoverso 1 lettere b e c per:

- a. le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate;
- b. le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera a;
- c. la fungicoltura.

Titolo dopo l'art. 71a

Sezione 4: Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

Art. 71b

¹ Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta;
- b. strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:
 1. vigneti;
 2. frutteti;
 3. colture di bacche pluriennali;
 4. permacoltura.

² Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio. Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG.

³ Sulla superficie coltiva aperta le strisce per organismi utili devono essere seminate su una larghezza di 3–5 metri e coprire l'intera lunghezza della coltura campicola.

⁴ Nelle colture perenni di cui al capoverso 1 lettera b le strisce per organismi utili devono essere seminate tra le file, coprire complessivamente almeno il 5 per cento della coltura perenne e rimanere nello stesso posto per quattro anni consecutivi. Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.

⁵ È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili pluriennali.

⁶ Tra il 1° agosto e il 1° marzo possono essere falciate soltanto le strisce per organismi utili pluriennali. Si può falciare al massimo la metà della superficie di una coltura perenne.

⁷ Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l'impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche.

⁸ Nelle colture di cui al capoverso 1 lettera b, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre non possono essere utilizzati insetticidi.

Titolo dopo l'art. 71b

Sezione 5: Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

Art. 71c Contributo per il bilancio dell'humus

¹ Il contributo per il bilancio dell'humus è versato per ettaro di superficie coltiva, se:

- a. almeno tre quarti della superficie coltiva dell'azienda hanno una quota di humus inferiore al 10 per cento;
- b. per la superficie coltiva dell'azienda sono disponibili analisi del suolo valide di cui all'allegato 1 numero 2.2; e
- c. il gestore ha registrato e aggiornato tutte le indicazioni necessarie per la superficie coltiva dell'azienda nel Calcolatore Bilancio dell'humus di Agroscope (versione 1.0.2009.1)¹⁴.

² Non vengono versati contributi per:

- a. le aziende con meno di 3 ettari di superficie coltiva aperta;
- b. le colture speciali, escluso il tabacco
- c. le colture in pieno campo di ortaggi destinati alla conservazione.

³ È versato un contributo supplementare:

- a. per le aziende in cui il rapporto medio tra il tenore di humus e il tenore di argilla è superiore a un ottavo delle analisi del suolo valide di tutte le superfici coltivate di cui all'allegato 1 numero 2.2 con una quota di humus inferiore al 10 per cento se:
 1. il bilancio dell'humus di cui al capoverso 1 degli ultimi quattro anni precedenti l'anno di contribuzione in media non è negativo;
 2. nessuna superficie ha un bilancio superiore a 800 kg di humus per ettaro o inferiore a -400 kg di humus per ettaro.
- b. per le aziende in cui il rapporto medio tra il tenore di humus e il tenore di argilla è inferiore o pari a un ottavo delle analisi del suolo valide di tutte le superfici coltivate di cui all'allegato 1 numero 2.2 con una quota di humus inferiore al 10 per cento se:
 1. il bilancio dell'humus di cui al capoverso 1 degli ultimi quattro anni precedenti l'anno di contribuzione in media ammonta ad almeno 100 kg di humus per ettaro;
 2. nessuna superficie ha un bilancio superiore a 800 kg di humus per ettaro o inferiore a -400 kg di humus per ettaro.

Art. 71d Contributo per una copertura adeguata del suolo

¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

- a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta;
- b. i vigneti.

² Per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a, fatta eccezione per l'orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali, il contributo è versato se:

¹⁴ Il Calcolatore Bilancio dell'humus è consultabile su www.humusbilanz.ch.

- a. dopo una coltura principale, raccolta prima del 15 luglio, viene piantata un'altra coltura, una coltura intercalare o un sovescio invernale entro il 31 agosto; sono escluse le superfici sulle quali viene seminata colza autunnale;
- b. dopo una coltura principale, raccolta tra il 16 luglio e il 30 settembre, viene piantata una coltura intercalare o un sovescio invernale entro il 10 ottobre; sono escluse le superfici sulle quali vengono seminate colture autunnali.

³ Le colture intercalari e il sovescio invernale di cui al capoverso 2 lettera b devono rimanere almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente.

⁴ Il contributo per l'orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali è versato se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare.

⁵ Il contributo per i vigneti è versato se:

- a. sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito;
- b. le vinacce sono riportate e distribuite sulla superficie del vigneto dell'azienda.

⁶ La quantità di vinacce di cui al capoverso 5 lettera b deve equivalere almeno a quella ottenuta dalla vendemmia in azienda.

⁷ Le esigenze di cui ai capoversi 2–6 devono essere adempiute sull'insieme dell'azienda per quattro anni consecutivi.

Art. 71e Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

¹ Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo è versato per ettaro di colture principali sulla superficie coltiva per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate e semina a bande (strip till) o semina a lettiera.

² Il contributo è versato se:

- a. sono adempiute le seguenti esigenze:
 - 1. per la semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo;
 - 2. per la semina a bande fresate e la semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo;
 - 1. per la semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura.
- b. il gestore soddisfa le condizioni di cui all'articolo 71d capoversi 2-4;
- c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva dell'azienda;
- d. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all'aratura e l'impiego di glifosato non supera 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

³ Non sono versati contributi per l'impianto di:

- a. prati artificiali con semina a lettiera;
- b. colture intercalari;
- c. frumento o triticale dopo il mais.

⁴ Le esigenze di cui al capoverso 2 devono essere adempiute per quattro anni consecutivi.

Titolo dopo l'art. 71e

Sezione 6: Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

Art. 71f

¹ Il contributo per misure per il clima è versato come contributo per l'impiego efficiente dell'azoto per ettaro sulla superficie coltiva aperta.

² È versato se sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»¹⁵ in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

Titolo dopo l'art. 71f

Sezione 7: Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Art. 71g Contributo

Il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo è versato per ettaro di superficie inerbita nonché graduato in funzione del tenore di proteina grezza del foraggio non ottenuto in azienda apportato e in base:

- a. alla superficie inerbita per vacche da latte, pecore munte e capre munte;
- b. alla superficie inerbita per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

¹⁵ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Art. 71h Condizioni

¹ Il contributo è versato se la quota di proteina grezza nella sostanza secca del foraggio non ottenuto in azienda apportato per l'alimentazione degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo non supera le seguenti quote massime:

- a. livello 1: 18 per cento;
- b. livello 2: 12 per cento.

² È versato soltanto se nell'azienda per ettaro di superficie inerbita è detenuto un effettivo di almeno 0,20 UBG di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Art. 71i Foraggio non ottenuto in azienda

¹ Possono essere apportati i seguenti foraggi non ottenuti in azienda:

- a. nel livello 1: l'erba e le piante di cereali verdi, fresche, insilate o essiccate, indipendentemente dalla loro quota di proteina grezza nella sostanza secca;
- b. nei livelli 1 e 2:
 1. i cereali in grani, interi, schiacciati, macinati o in fiocchi, indipendentemente dalla loro quota di proteina grezza nella sostanza secca purché non vengano aggiunti altri componenti;
 2. il latte in polvere per vitelli, agnelli e capretti.

² Non sono considerati non ottenuti in azienda i foraggi e i prodotti grezzi:

- a. prodotti in azienda e trasformati al di fuori dell'azienda;
- b. riportati in azienda come alimenti per animali o sottoprodotti della trasformazione di derrate alimentari;
- c. cui non sono aggiunti componenti non provenienti dall'azienda; è ammessa l'aggiunta di sali minerali, oligoelementi e vitamine;
- d. assunti dagli animali durante il pascolo su una superficie inerbita non appartenente all'azienda.

Art. 71j Documentazione dei foraggi apportati

Per ogni foraggio apportato devono essere registrati la data dell'apporto, nonché denominazione, quantità e origine del foraggio. Per le miscele di foraggi e i foraggi concentrati va registrato in via suppletiva il tenore di proteina grezza per kg di sostanza secca.

Titolo dopo l'art. 71j

Sezione 8: Contributi per il benessere degli animali*Art. 72* Contributi

¹ I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.

² Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all'allegato 6.

³ Non è versato alcun contributo URA per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo.

⁴ Se un'esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione dell'autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

⁵ Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 75 Contributo URA

¹ Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera B.

² Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a–e, g e h.

³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere b–d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

⁴ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Art. 75a Contributo per il pascolo

¹ Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s'intende l'accesso all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera C.

² Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a.

³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo ai sensi dell'allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

⁴ Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all'articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'articolo 75 capoverso 1.

Titolo dopo l'art. 76

Sezione 9: Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

Art. 77 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

¹ Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG per le vacche detenute in azienda e graduato in funzione della media dei parti delle vacche macellate dell'azienda.

² Il contributo è versato a partire da una media di:

- a. tre parti per le vacche da latte macellate negli ultimi tre anni civili;
- b. quattro parti per le altre vacche macellate negli ultimi tre anni civili.

Art. 78–81 (Sezione 2)

Abrogati

Titolo prima dell'art. 82

Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse

Sezione 1: Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Art. 82 cpv. 6

⁶ I contributi sono versati fino al 2024.

Art. 82a (Sezione 4)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 82b

Sezione 2: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Art. 82b cpv. 2

² I contributi sono versati fino al 2026.

Art. 82c Condizioni e oneri

¹ La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non deve superare il valore limite di proteina grezza per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda fissato nell'allegato 6a numeri 2 e 3.

² L'effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l'allegato 6a numero 1.

³ Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull'allegato 6a numeri 4 e 5.

Art.82 d–g (Sezioni 6 e 7)

Abrogati

Titolo dopo l'art. 82g

Capitolo 6a: Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr

Art. 82h

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse.

Art. 100a Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d'impegno

In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d'impegno, entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il gestore può notificare all'autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.

Art. 108 cpv. 2

Abrogato

Art. 115g Disposizione transitoria della modifica del ... 2022

¹ Nel 2023 i contributi non sono ridotti se vengano constatate lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.4 lettera c.

² La notifica per i contributi di cui all'articolo 2 lettera c numero 1 (solo cereali in file distanziate) nonché lettera e numeri 2–6 e 7 (solo contributo per il pascolo) per l'anno di contribuzione 2023 può essere effettuata entro il termine d'inoltro di cui all'articolo 99 capoverso 1.

³ Le aziende che nel 2022 hanno ricevuto contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita in virtù del diritto previgente, possono venir controllate nel 2023. In caso di infrazioni i contributi per il 2022 vanno restituiti.

II

¹ Gli allegati 1, 4, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 5 è abrogato.

³ L'allegato 6a è sostituito dalla versione qui annessa.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 2018¹⁶ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Art. 5 cpv. 4 lett. d

⁴ In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reinscrizione dopo un'interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

- d. contributi giusta gli articoli 70, 71, 71a capoverso 1 lettera b, 71b capoverso 1 lettera b, 71d e 71e dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁷ sui pagamenti diretti: primi controlli in funzione del rischio entro i primi quattro anni di contribuzione.

Art. 7 cpv. 2 lett. a

² Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁸ sull'accreditamento e sulla designazione, gli organi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»¹⁹. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. contributi per i sistemi di produzione, fatta eccezione per il contributo per l'agricoltura biologica, i contributi per il benessere degli animali e il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo;

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998²⁰ sulla terminologia agricola

¹⁶ RS 910.15

¹⁷ RS 910.13

¹⁸ RS 946.512

¹⁹ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;

www.snv.ch.

²⁰ RS 910.91

Art. 18a Coltura principale

¹ La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata entro il 1° giugno.

² Se a causa di danni provocati dalle condizioni meteorologiche o da parassiti non è possibile effettuare il raccolto della coltura principale piantata e questa viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente entro fine giugno è considerata una coltura principale se il raccolto può essere effettuato regolarmente.

*Titolo dopo l'art. 27***Sezione 5: Foraggio***Art. 28* Foraggio di base

Per foraggio di base s'intendono:

- a. il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché la paglia;
- b. le colture campicole nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate (senza tritello di spiga di mais);
- c. le patate non trasformate, le barbabietole da foraggio, le barbabietole da zucchero e la polpa di barbabietola da zucchero (anche essiccata);
- d. i cascami e sottoprodotti della valorizzazione di frutta e verdura.

Art. 29 Foraggio concentrato

Per foraggio concentrato s'intendono i foraggi non contemplati dall'articolo 28.

3. Ordinanza del ...²¹ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali*Art. 40 cpv. 1 lett. d*

¹ Identitas AG calcola o determina annualmente i seguenti dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²² sui pagamenti diretti (OPD):

- d. il numero di vacche da latte macellate e di altre vacche macellate nonché il rispettivo numero di parti.

Art. 42 lett. a

Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD²³, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un

²¹ RS (RU 2021 ...)

²² RS **910.13**

²³ RS **910.13**

elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso. Tale elenco contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettere a–d;

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

² Gli articoli 2 lettera e numero 7 e 77, l'allegato 7 numero 5.1.4 nonché il numero III/3 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

*Allegato 1***Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate***Rimando parentetico*

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–7, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4 nonché 115e cpv. 1)

N. 2.1.5 e 2.1.7

2.1.5 Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.

2.1.7 Sull'insieme dell'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.

*N. 6.1., 6.1a, 6.2 e 6.3.2***6.1 Divieto d'utilizzo**

6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:

- a. alfa-Cipermetrina;
- b. Cipermetrina;
- c. Deltametrina;
- d. Dimetaclor;
- e. Etofenprox;
- f. lambda-Cialotrina;
- g. Metazaclor;
- h. Nicosulfuron;
- i. S-Metolaclor;
- j. Terbutilazina;
- k. zeta-Cipermetrina.

6.1a Disposizioni generali d'utilizzo

- 6.1a.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con:
- un serbatoio d'acqua; e
 - un sistema automatico di pulizia interna.
- 6.1a.2 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
- 6.1a.3 Nell'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni dell'UFAG del 26 marzo 2020²⁴ concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono escluse le applicazioni in serre chiuse. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:
- riduzione della deriva: almeno 1 punto;
 - riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie: almeno 1 punto.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

- 6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari.
- 6.2.2 L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue:
- tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1;
 - gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
a. Cereali	Trattamento autunnale parziale o su un'ampia porzione della superficie In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.
b. Colza	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
c. Mais	Trattamento sulla fila.

²⁴ Le istruzioni possono essere consultate sul sito Internet www.blw.admin.ch > Produzione sostenibile > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Utilizzo sostenibile e riduzione dei rischi > Protezione di abitanti e terze persone.

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
d. Patate / patate da tavola	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
e. Barbabietole (da foraggio e da zucchero)	Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe.
f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
g. Superficie inerbita	Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati artificiali: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva²⁵, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti:

Coltura	Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita
a. Cereali	Criocera: Spinosad.
b. Colza	Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.
c. Barbabietole da zucchero	Afidi: Acetamiprid, Pirimicarb, Spirotetramat.
d. Patate	Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Afidi: Acetamiprid, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.
e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli	Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.
f. Mais da granella	Piralide: <i>Trichogramma spp.</i>

N. 6.3.2

²⁵ Le soglie nocive vigenti sono consultabili su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione Utilizzo dei PF: soglie d'intervento.

- 6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG.

Allegato 4
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 14

14 Vigneti con biodiversità naturale

14.1 Livello qualitativo I

14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

N. 17

17 Colture di cereali in file distanziate

17.1 Livello qualitativo I

17.1.1 Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della seminatrice.

17.1.2 La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm.

17.1.3 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.

17.1.4 L'impiego di prodotti fitosanitari è consentito fatto salvo il numero 17.1.3.

17.1.5 È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.

*Allegato 6***Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali***Rimando parentetico*

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

B Esigenze dei contributi URA*N. 2.4***2.4** Esigenze relative alla superficie di pascolo:

- a. Per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l'uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo.
- b. Per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- c. Per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo di cui al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli.

C Esigenze dei contributi per il pascolo**1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita**

- 1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell'uscita si fondano sulla lettera B numero 1.

2 Animali della specie bovina e bufali**2.1** Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:

- a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
- b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 26 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.

- 2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno l'80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni.

- 2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.

Allegato 6a
(art. 82b e 82c)

Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

- 1. Determinazione dell'effettivo di animali per categoria di animali per il calcolo del valore limite specifico dell'azienda**
 - 1.1 Per le scrofe da allevamento in lattazione e non in un'azienda con ripartizione del lavoro nella produzione di suinetti si tiene conto dell'effettivo determinante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2.
 - 1.2 Per le scrofe da allevamento in lattazione e non in un'azienda senza ripartizione del lavoro nella produzione di suinetti l'effettivo determinante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2 viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
 - a. scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento;
 - b. scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento.
 - 1.3 Per i suinetti svezzati l'effettivo determinante di scrofe da allevamento in lattazione e non fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2 viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7.
 - 1.4 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell'effettivo determinante di queste due categorie di animali fissato ai sensi dell'articolo 37 capoverso 2.

2 Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di animali

- 2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:

Categoria di animali	Valore limite in g di proteina grezza per g/MJ EDS; per:	
	Aziende biologiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 ²⁶ sull'agricoltura biologica	Altre aziende
a. Scrofe da allevamento in lattazione	14.70	12,00
b. Scrofe da allevamento non in lattazione	11.40	10,80
c. Verri	11.40	10,80
d. Suinetti svezzati	14.20	11,80

Categoria di animali	Valore limite in g di proteina grezza per g/MJ EDS; per:	
	Aziende biologiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 ²⁶ sull'agricoltura biologica	Altre aziende
e. Suini da rimonta e suini da ingrasso	12.70	10,50

3 Calcolo del valore limite specifico dell'azienda

- 3.1 L'effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell'azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l'anno di contribuzione in cui è stato calcolato.

4 Registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio

- 4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»²⁷ in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
- 4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS del foraggio della chiusura della correzione lineare o del bilancio import/export di cui all'allegato 1 numero 2.1.12.

5 Verifica del rispetto del valore limite

- 5.1 All'atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell'azienda dell'anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.

²⁷ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Allegato 7

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi*N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1*

- 2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.
- 2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.
- 2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a:
- | | |
|-------------------------------|---------|
| a. nella zona collinare | 390 fr. |
| b. nella zona di montagna I | 510 fr. |
| c. nella zona di montagna II | 550 fr. |
| d. nella zona di montagna III | 570 fr. |
| e. nella zona di montagna IV | 590 fr. |

N. 3.1.1 n. 14

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
14. <i>Cereali in file distanziate</i>	300	

*N. 5.2-5.14***5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura**

- 5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:
- | | |
|--|---------|
| a. per colza, patate e barbabietole da zucchero | 800 fr. |
| b. per frumento panificabile (incl. grano duro), frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, girasoli, piselli | 400 fr. |

proteici, favette e lupini nonché miscele di piselli proteici, favette o lupini con cereali a scopo foraggero

5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.

5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.

5.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.

5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:

- | | |
|---|----------|
| a. per colza e patate | 600 fr. |
| b. per colture speciali esclusi tabacco e radici di cicoria indivia | 1000 fr. |
| c. per colture principali della rimanente superficie coltiva aperta | 250 fr. |

5.7 Contributo per strisce per organismi utili

5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a:

- | | |
|--|----------|
| a. per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta | 3300 fr. |
| b. per strisce per organismi utili su superfici occupate da colture perenni (5 % della superficie della coltura perenne) | 4000 fr. |

5.8 Contributo per il bilancio dell'humus

5.8.1 Il contributo per il bilancio dell'humus ammonta a 50 franchi per ettaro e anno.

5.8.2 Il contributo supplementare ammonta a 200 franchi per ettaro e anno.

5.9 Contributo per una copertura adeguata del suolo

5.9.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:

- | | | |
|----|--|----------|
| a. | per colture principali sulla superficie coltiva aperta, fatta eccezione per l'orticoltura e la coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali | 250 fr. |
| b. | per orticoltura e coltivazione di bacche nonché di piante aromatiche e medicinali sulla superficie coltiva aperta e per la viticoltura | 1000 fr. |

5.10 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

5.10.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

5.11 Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

5.11.1 Il contributo per l'impiego efficiente dell'azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.

5.12 Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

5.12.1 Il contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo per ettaro e anno ammonta a:

Superficie inerbita	Contributo (fr./ha)	
	Livello 1	Livello 2
	max. 18 % di proteina grezza	max. 12 % di proteina grezza
a. per la superficie inerbita per vacche da latte, pecore munte e capre munte	120	240
b. per la superficie inerbita per altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo	60	120

5.13 Contributi per il benessere degli animali

5.13.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:			
1. vacche da latte	90	190	350
2. altre vacche	90	190	350
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	90	190	350
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	90	190	350
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	90	190	350
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
b. Categorie di animali della specie equina:			
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	90	190	–
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–
c. Categorie di animali della specie caprina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	90	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–
d. Categorie di animali della specie ovina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	–	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–
e. Categorie di animali della specie suina:			
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	–	165	–
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	155	370	–
3. scrofe da allevamento in lattazione	155	165	–
4. suinetti svezzati	155	165	–
5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso	155	165	–
f. Conigli:			
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa	280	–	–

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni	280	–	–
g. Pollame da reddito:			
1. galline produttrici di uova da cova e galli	280	290	–
2. galline produttrici di uova di consumo	280	290	–
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	280	290	–
4. polli da ingrasso	280	290	–
5. tacchini	280	290	–
h. Animali selvatici:			
1. cervi	–	80	–
2. bisonti	–	80	–

5.14 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

5.14.1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:

- a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 franchi con una media di 7 parti e oltre;
- b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre.

6 Contributi per l'efficienza delle risorse

6.1 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

6.1.1 I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.

6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al:

- a. 25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi.
- b. 25 per cento del prezzo d'acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.

6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

N. 6.3-6.9

Abrogati

*Allegato 8***Riduzione dei pagamenti diretti***Rimando parentetico*

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f e 115g)

2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate*N. 2.2.4 lett. c*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Superficie per la promozione della biodiversità inferiore al 3,5 % della superficie coltiva in Svizzera nella zona di pianura e collinare (art. 14a)	20 punti per % in meno, min. 10 punti

*N. 2.4.21**Abrogato**N. 2.4.25***2.4.25 Cereali in file distanziate**

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Q I: Inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 17)	200 % × CQ I

*Inserire dopo il n. 2.5***2.5a Contributi per l'agricoltura biologica***N. 2.5a.1***2.5a.1** Le riduzioni avvengono:

- a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5;
- b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6–2.5a.10.

I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.

Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.

Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA (n. 2.9.10–2.9.14) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.

In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.

Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.

N. 2.5a.2–2.5a.10

N. 2.8.2–2.8.10 previgenti

2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Se durante la durata d'impegno viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all'ulteriore partecipazione per un tipo di contributo, non vengono versati contributi nell'anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione nella durata d'impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri.

2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68)	200 % dei contributi

2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69)	200 % dei contributi

2.6.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70)	200 % dei contributi

2.6.5 Contributo per la gestione di colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)	200 % dei contributi

2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a)	200 % dei contributi

2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b)	200 % dei contributi

2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

L'inosservanza della durata d'impegno è considerata una lacuna a partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione.

2.7a.2 Contributo per il bilancio dell'humus

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Più di tre quarti della superficie coltiva con un tenore di humus superiore al 10 % (art. 71c)	200 % dei contributi
b. Mancato aggiornamento delle indicazioni necessarie nel Calcolatore Bilancio dell'humus. Analisi del suolo valide non disponibili	200 fr.

2.7a.3 Contributo per una copertura adeguata del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d)	200 % dei contributi

2.7a.4 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e)	200 % dei contributi
b. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e cpv. 2 lett. b)	Nessuna

2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71f)	200 % dei contributi

2.7c Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71g-71i)	200 % dei contributi

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
d. RegISTRAZIONI non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 71j)	200 fr.

N. 2.8

Abrogato

N. 2.9.1 e 2.9.2

2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

N. 2.9.4 lett. e e g

e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6)	1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante
	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)	4 punti per giorno mancante

- | | | |
|---|---|----------|
| g. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali delle specie ovina e caprina coprono meno del 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali della specie equina non è concessa la superficie minima di pascolo | Tutte le categorie di animali, escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2) | 60 punti |
|---|---|----------|

N. 2.9.5

2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
a. Una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (non notificata o riduzione di 110 punti)	Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4)	60 punti
b. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5)	10 punti
c. La superficie di uscita non è conforme alle esigenze generali	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3)	110 punti
d. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.6)	200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.3, 2.5 e 2.6 nonché C n. 2.1)	1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante
f. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali coprono meno dell'80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. C n. 2.2)	Meno dell'80 %: 60 punti Meno del 25 %: 110 punti

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
secca con foraggio ottenuto da pascoli	
g. Superficie di uscita troppo piccola	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.7) Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

N. 2.10.2

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse della superficie in questione.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3, all. 7 n. 6.3.2)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» ²⁸ nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)	200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo.

²⁸ Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5)	200 % dei contributi

2 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr; RS 919.117.71)

2.1 Situazione iniziale

Il 29 agosto 2019 la CET-S ha depositato l'iniziativa parlamentare (lv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». Dopo la deliberazione definitiva e la votazione finale in Parlamento il 19 marzo 2021, il progetto contiene i seguenti elementi principali relativi alla modifica della legge federale sull'agricoltura (LAgr):

- adeguata riduzione delle perdite di azoto e di fosforo entro il 2030 rispetto al valore medio degli anni 2014–2016: il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione;
- obbligo di comunicare per le forniture di sostanze nutritive: le forniture di foraggi concentrati e concimi devono essere comunicate alla Confederazione, al fine di poter bilanciare le eccedenze di sostanze nutritive a livello regionale e nazionale (art. 164a LAgr);
- dimezzamento dei rischi associati ai pesticidi entro il 2027 rispetto al valore medio degli anni 2012–2015;
- obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari: chiunque immette sul mercato prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti (art. 164b LAgr);
- sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (art. 165^{bis} LAgr).

Secondo il nuovo articolo 164a LAgr, le forniture di foraggio concentrato e di concimi sottostanno a un obbligo di comunicare nei confronti della Confederazione, al fine di poter bilanciare le eccedenze di sostanze nutritive a livello nazionale e regionale. Il Consiglio federale stabilisce il volume di dati necessario e la cerchia delle persone assoggettate all'obbligo di comunicare.

La concreta attuazione avviene nel nuovo sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN). In relazione all'articolo 165f LAgr in vigore, ora l'obbligo di comunicare le cessioni di sostanze nutritive oltre ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio, riguarda i concimi contenenti azoto e fosforo e il foraggio concentrato. È obbligatorio comunicare tutte le cessioni anche agli acquirenti al di fuori dell'agricoltura come i Comuni o i gestori di campi da golf.

In virtù dell'articolo 10b dell'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura¹, per bilanciare le quantità di sostanze nutritive disponibili in Svizzera si applica il metodo OSPAR², illustrato nella pubblicazione di Agroscope dedicata al bilancio delle sostanze nutritive per l'agricoltura svizzera per gli anni 1975–2018 (Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018)³, che considera l'intero settore agricolo svizzero come un'unica azienda per la quale viene allestito un bilancio input-output. L'input comprende gli alimenti per animali importati, i concimi minerali, quelli ottenuti dal riciclaggio e gli altri concimi (compost, materiali apportati, calce di carbonatazione, ecc.), le sementi importate, la fissazione biologica dell'azoto attraverso le leguminose nonché i depositi provenienti dall'atmosfera. L'output è composto dalle derrate alimentari animali (p.es. i latticini) e vegetali (p.es. i cereali panificabili) nonché dagli altri prodotti di origine animale (p.es. la farina animale o i concimi aziendali esportati nel settore paragratico). Pertanto pur essendo disponibili dati provenienti da diverse fonti a livello nazionale, a livello regionale e locale mancano informazioni sull'utilizzo delle sostanze nutritive. Sono disponibili dati centralizzati sui flussi quantitativi di concimi aziendali e di quelli ottenuti dal riciclaggio tra le aziende agricole soltanto nel sistema HODUFLU (cfr. sezione 5 OSIAgr). Affinché il bilancio delle sostanze nutritive sia garantito a livello regionale e locale, tali dati devono essere registrati in modo molto risoluto. La concreta attuazione avverrà nel nuovo sistema d'informazione SI GSN.

Secondo il nuovo articolo 164b LAgr, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari sottostarà a un obbligo di comunicare nei confronti della Confederazione. Ciò riguarderà anche le sementi trattate con

¹ RS 919.118

² OSPAR, 1995. PARCOM guidelines for calculating mineral balances. Summary record of the meeting of the programmes and measures committee (PRAM), Oviedo, 20–24 February 1995. Oslo and Paris Conventions for the Prevention of Marine Pollution (OSPAR), Annexe 15. <https://www.ospar.org/convention/agreements/page12> [02.11.2020]

³ Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018, Agroscope Science, 100, 2020, 1-30, www.agroscope.ch/science

prodotti fitosanitari, per le quali il campo d'applicazione e la coltura sono definiti dal prodotto. Pertanto non è necessaria una rilevazione più complessa dal profilo amministrativo a livello di applicazione. L'obbligo di comunicare concerne i punti vendita che cedono prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari direttamente a utilizzatori professionali e non professionali all'interno e all'esterno dell'agricoltura. I responsabili della prima commercializzazione (titolari di autorizzazioni e importatori) sono già tenuti a comunicare annualmente al servizio di omologazione i dati concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari (art. 62 cpv. 2 OPF). Quest'obbligo resta invariato.

Con il nuovo articolo 165^{bis} LAgr, gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sono tenuti a registrare le singole applicazioni nel sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) della Confederazione. Oltre all'ente pubblico, che impiega direttamente prodotti fitosanitari, sottostanno all'obbligo di comunicare in particolare le imprese di costruzione e di manutenzione di giardini nonché il settore agricolo.

La concreta attuazione avverrà nel nuovo sistema d'informazione SI IPF.

Secondo l'articolo 62 capoverso 1 dell'attuale ordinanza sui prodotti fitosanitari⁴ (OPF), le imprese o persone che fabbricano, importano, esportano o immagazzinano prodotti fitosanitari devono tenere registri per almeno cinque anni. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere, per almeno tre anni, registri sull'utilizzo dei prodotti, che comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario, la quantità utilizzata, la superficie trattata nonché la pianta utile sulla quale esso è stato utilizzato o l'oggetto trattato (p.es. linea ferroviaria, strade). Su richiesta, mettono questi registri a disposizione dell'autorità competente.

L'articolo 165g LAgr conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare maggiori dettagli. Nella nuova riformulazione della sezione 5 nonché nella nuova sezione 5a dell'OSIAgr, i nuovi sistemi d'informazione SI GSN e SI IPF sono disciplinati più nel dettaglio.

2.2 Sintesi delle principali modifiche

- Analogamente all'attuale logica dell'OSIAgr, per i due nuovi sistemi d'informazione SI GSN e SI IPF viene riformulata la sezione 5 e aggiunta la nuova sezione 5a.

La nuova sezione 5 relativa al SI GSN costituisce la base di un sistema globale sulla gestione delle sostanze nutritive. Tale sistema comprende, tra le altre cose, l'obbligo di comunicare le forniture di concime e foraggio concentrato e crea una base di dati per il bilancio locale e regionale nonché per gli strumenti d'esecuzione come il bilancio aziendale delle sostanze nutritive.

Con il progetto avviato dall'UFAG «gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari» (dNPSM) s'intende mettere a punto progressivamente un sistema globale per la gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari a livello svizzero, regionale e delle singole aziende nonché mettere a disposizione i dati necessari per il relativo monitoraggio. I dati presenti nel SI GSN possono essere completati dai gestori con ulteriori dati registrati e trasmessi volontariamente. È previsto che i gestori mettano a disposizione queste informazioni per diversi utilizzi⁵, onde ridurre l'onere amministrativo, nell'ottica di una comunicazione automatica dei dati. Sostanzialmente, nel progetto si prevede di concretizzare i seguenti aspetti concernenti le sostanze nutritive:

1. attuazione dell'obbligo di comunicare e ampliamento dell'acquisizione dei dati sulle sostanze nutritive, ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio;
2. acquisizione di ulteriori informazioni rilevanti per la gestione delle sostanze nutritive e per il bilancio regionale;
3. salvataggio dei dati;
4. scambio automatico di dati volto a semplificare i processi amministrativi degli agricoltori, dell'Amministrazione e di terzi;

⁴ RS 916.161

⁵ A condizione che non vi sia alcun obbligo legale concernente la comunicazione dei dati.

5. servizio di calcolo per il bilancio delle sostanze nutritive;
6. servizio di calcolo e piattaforma per gli utenti per il calcolo delle emissioni di ammoniaca;
7. servizio di calcolo per il bilancio dell'humus.

Con il progetto s'intende mettere a punto un sistema modulare globale al quale, una volta finito il progetto, sarà possibile aggiungere funzioni supplementari e di conseguenza ampliare anche il volume di dati. Il sistema HODUFLU continuerà a funzionare anche dopo il 1° gennaio 2024, fino all'integrazione nel SI GSN. La base legale necessaria a tal fine nell'OSIAgr viene ripresa nella sezione 5 della presente modifica di ordinanza ed è integrata nel nuovo articolo.

- In futuro sottostaranno all'obbligo di comunicare nei rispettivi sistemi d'informazione le imprese e persone che cedono sostanze nutritive o immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari, ma non gli intermediari. Conformemente all'attuale sezione 5 OSIAgr, esiste già l'obbligo di comunicare e di registrare a livello centrale la cessione e il ritiro di concimi aziendali e di quelli ottenuti dal riciclaggio tra le aziende. Questa disposizione viene mantenuta e l'obbligo di comunicare viene esteso alla cessione, alla fornitura e al ritiro di tutti i concimi contenenti azoto e fosforo, inclusi il compost, il digestato e il foraggio concentrato.
- Per i prodotti fitosanitari e le sementi trattate con prodotti fitosanitari, a questo nuovo obbligo di comunicare sottostanno i punti vendita (imprese o persone) che cedono prodotti fitosanitari direttamente a utilizzatori professionali e non professionali.
- Chi utilizza prodotti fitosanitari a scopo professionale (imprese o persone) è tenuto a registrare nel SI IPF ogni singolo impiego. Ai sensi dell'ordinanza sulla terminologia agricola⁶ (OTerm) nel settore agricolo si tratta dei gestori.
- La prima registrazione delle imprese assoggettate all'obbligo di comunicare, esclusi i gestori, avviene tramite l'UFAG sulla base della domanda presentata e delle indicazioni nel registro delle imprese dell'Ufficio federale di statistica (UST).
- Di norma la registrazione dei restanti dati è effettuata dalle persone assoggettate all'obbligo di comunicare direttamente nei sistemi d'informazione SI GSN e SI IPF o mediante l'interfaccia definita dall'UFAG per il trasferimento dei dati da altri sistemi. Grazie a quest'ultima è possibile anche trasmettere i dati con lo stesso contenuto da parte di un terzo o di un Farm Management Information System (FMIS) offerto dal Cantone nei sistemi SI GSN e SI IPF.
- Con la modifica di altri atti normativi, nelle ordinanze specifiche interessate verranno introdotti gli adeguamenti necessari concernenti l'obbligo di comunicare. Si tratta dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari⁷, dell'ordinanza sui concimi⁸ e dell'ordinanza sugli alimenti per animali⁹ nonché, in un secondo tempo, dell'ordinanza sui pagamenti diretti¹⁰ (OPD). Le modifiche a livello di OPD avverranno quando la concezione del sistema globale dNPSM e la sua esecuzione saranno più avanzate.

Non è opportuno inserire nell'ordinanza un elenco dettagliato dei concimi o dei prodotti fitosanitari, poiché, secondo l'articolo 24 OSIAgr, l'UFAG è legittimato a definire concretamente il contenuto e il formato dei dati nonché a fornire ulteriori indicazioni tecniche emanando istruzioni. Da anni questa procedura si è rivelata efficace per altri sistemi come ad esempio il sistema AGIS o Acontrol (sezioni 2 e 3 della presente ordinanza).

6 **RS 910.91**
 7 **RS 916.161**
 8 **RS 916.171**
 9 **RS 916.307**
 10 **RS 910.13**

2.3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'ingresso viene completato sulla base delle norme di delega al Consiglio federale di cui ai nuovi articoli 164a e 164b LAgr. Con la modifica della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), nell'ambito dei sistemi d'informazione l'articolo 54a è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2021. Lo stesso riferimento a livello di contenuto ora è dato dall'articolo 45c capoverso 4. Questa modifica non ha quindi alcuna correlazione con le altre. Si tratta di un adeguamento all'ingresso sulla base della revisione della LFE.

Articolo 1 capoverso 1 lettere d e d^{bis}

Con le lettere d e d^{bis}, nell'elenco dei sistemi d'informazione si aggiungono il SI GSN e il SI IPF, che nella presente ordinanza vengono disciplinati in modo più dettagliato a completamento delle disposizioni legislative.

Articolo 5 lettera h Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione

L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) si aggiunge all'elenco dei servizi della Confederazione autorizzati a comunicare dati del sistema d'informazione sulla politica agricola. Mediante l'accesso online ai dati AGIS rilevanti, le domande di aziende gestite tutto l'anno e d'estivazione di impiegare il servizio civile e di sfruttare i giorni di servizio disponibili possono essere trattate in modo molto più semplice. Sia i richiedenti che i servizi cantonali sono sgravati dal punto di vista amministrativo. Questa modifica non è correlata all'Iv.Pa. 19.475.

Articolo 14 Dati

L'articolo 14 descrive il quadro dei dati relativi alle sostanze nutritive da registrare o disponibili nel SI GSN, senza considerare nel dettaglio il contenuto dei dati, in particolare sui prodotti.

La decisione del Parlamento del 19 marzo 2021 si limita, come illustrato, all'obbligo di comunicare le forniture di concime e di foraggio concentrato. Tuttavia, i gestori sono tenuti a indicare ulteriori dati ad esempio nel quadro degli obblighi di registrazione per beneficiare dei pagamenti diretti. Vanno menzionati i dati sulle registrazioni nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER; art. 25 OPD con riferimento all'allegato 1 numero 1 OPD), in particolare concernenti il bilancio delle sostanze nutritive, e in futuro i dati per alimentare il calcolatore delle emissioni di ammoniaca o per calcolare il bilancio dell'humus. Il calcolatore e il bilancio dell'humus sono parti integranti delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello schema di riduzione delle perdite di sostanze nutritive. Il calcolatore del bilancio dell'humus rientra nel presente pacchetto di ordinanze relativo all'Iv.Pa. 19.475 (art. 71c OPD). L'introduzione del calcolatore delle emissioni di ammoniaca delle singole aziende avverrà nel quadro del progetto dNPSM (cfr. presente pacchetto di ordinanze; cap. 1.1 del commento all'OPD).

La lettera a crea la base legale per poter gestire anche questi ulteriori dati nel SI GSN e affinché sia possibile mettere in atto il SI GSN illustrato nel capitolo 2.2. Al gestore viene data la possibilità di gestire i dati in un unico sistema. Come spiegato in precedenza, i dati vengono definiti concretamente a livello di istruzioni. Nell'allegato 3a vengono definiti gli elementi centrali.

Nelle lettere b e c, a livello svizzero l'IDI (numero d'identificazione delle imprese) è utilizzato come numero d'identificazione univoco per le imprese coinvolte, per un'identificazione eventualmente necessaria delle filiali si usa anche il numero RIS (registro delle imprese e degli stabilimenti) dell'UST.

Secondo la lettera b, vengono gestiti i dati (p.es. IDI, nome, indirizzo) su aziende o persone assoggettate all'obbligo di comunicare ai sensi dell'articolo 164a LAgr, poiché cedono, spandono o ritirano sostanze nutritive rilevanti sotto forma di concimi o foraggio concentrato. Tra queste rientrano ad esempio anche le imprese di lavori agricoli o i gestori di pool di liquame.

La lettera c riguarda i dati sui gestori che impiegano sostanze nutritive nelle proprie aziende o sugli utilizzatori che spandono in un altro modo sostanze nutritive. I dati sul gestore o sull'impresa sono disponibili tramite il numero IDI.

La lettera d stabilisce che nel SI GSN per la cessione, la fornitura o il ritiro i singoli prodotti vengono gestiti dal profilo quantitativo e in base alle sostanze nutritive in essi contenute. In tal senso si tiene conto ad esempio anche della fattispecie dell'ordinazione collettiva di concimi. La persona che ha inoltrato l'ordine è tenuta a dichiarare l'ulteriore fornitura (distribuzione) nel ruolo di fornitore. Sono incluse anche le sostanze nutritive che provengono dall'utilizzo delle scorte da parte delle imprese di lavori agricoli e non rese disponibili dal committente.

La lettera e riguarda le informazioni rilevanti nel contesto dei quantitativi di sostanze nutritive dei concimi aziendali che sono già state fornite al sistema HODUFLU dai sistemi cantonali mediante AGIS. La formulazione è stata ripresa per analogia nell'articolo 14 e serve per il controllo del contributo per il foraggiamento scagionato di suini a tenore ridotto di azoto e fosforo ai sensi dell'articolo 82c OPD. Le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive sono menzionate nei moduli complementari 6 e 7 dello Suisse-Bilanz pubblicato nel sito Internet dell'UFAG (www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e Analisi del suolo (art. 13 OPD)).

Art. 15 Registrazione e trasmissione dei dati

Secondo il capoverso 1, l'UFAG è tenuto a registrare nel SI GSN i dati di base di cui alla domanda presentata elettronicamente dall'impresa assoggettata all'obbligo di notifica e dalla persona, affinché esse possano adempiere il loro obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 24b dell'ordinanza sui concimi (OCon) e dell'articolo 47a dell'ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA).

Il capoverso 2 lettera a stabilisce che per la cessione e la fornitura di concimi o foraggio concentrato a un'impresa è necessario registrare nel SI GSN i dati relativi a tale impresa e alla persona. Per imprese acquirenti s'intendono ad esempio i gestori, le imprese di costruzione e di manutenzione di giardini o i Comuni. L'impresa o la persona acquirente è tenuta a registrare il ritiro di prodotti dall'agricoltura, inclusi i dati sul fornitore. Ciò vale in particolare per il ritiro di foraggio concentrato come ad esempio orzo, triticale o frumento da foraggio da parte di un'impresa del settore dell'alimentazione animale o di un gestore.

Secondo la lettera b, le imprese e persone sono tenute a registrare ogni cessione, fornitura o ritiro di prodotti con la relativa quantità e il quantitativo di sostanze nutritive in essi contenuto ai sensi dell'articolo 14 lettera d.

Secondo gli articoli 24b capoverso 2 OCon e 47a capoverso 3 OsAIA, non sottostanno all'obbligo di notifica la cessione, la fornitura e il ritiro se la singola impresa o la persona non supera il quantitativo di sostanze nutritive di 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo in un anno civile. Non possono beneficiare di questo limite irrisorio i gestori assoggettati all'obbligo di notifica per quanto riguarda la cessione, la fornitura e il ritiro di quantitativi di sostanze nutritive nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate ai sensi dell'articolo 11 OPD o della prova dell'adempimento di altri programmi dei pagamenti diretti. Ciò vale per i concimi e il foraggio concentrato.

I dati sulle imprese sono consultabili in Internet nel registro IDI o nel servizio web reso disponibile dall'Ufficio federale di statistica.

Nel capoverso 3 è stata ripresa per analogia una parte dell'attuale articolo 24b capoverso 3 OCon (2° periodo), ovvero il periodo concernente la registrazione dei dati. La disposizione tecnica rimane nell'articolo 24b OCon.

Il capoverso 4 mostra le possibilità che hanno le persone assoggettate all'obbligo di notifica per registrare i dati nel sistema SI GSN.

Secondo la lettera a, ciò può essere effettuato direttamente in modo manuale mediante una piattaforma per gli utenti nel SI GSN. Questo procedimento è analogo alla registrazione centrale dei trasferimenti di sostanze nutritive nell'attuale sistema HODUFLU.

Con la lettera b s'intende consentire di aggiungere automaticamente i dati necessari registrati a partire da un software aziendale direttamente nel SI GSN mediante l'interfaccia definita dall'UFAG.

Con la lettera c viene data la possibilità di trasferire i dati registrati e definiti per il trasferimento anche da un Farm Management Information System (FMIS) nel SI GSN.

A tal fine, le persone assoggettate all'obbligo di notifica hanno la facoltà di scegliere il procedimento più adatto a loro.

Il capoverso 5 prevede che l'UFAG sia responsabile di definire l'interfaccia per il trasferimento dei dati di cui al capoverso 4 lettere b e c. Vengono definiti nel dettaglio il contenuto e il formato dei dati da trasmettere.

Il capoverso 6 prevede che le persone assoggettate all'obbligo di notifica siano responsabili delle correzioni dei dati eventualmente necessarie. Si tratta, ad esempio, della correzione di forniture attribuite a un gestore di cui al capoverso 2 in modo sbagliato o di quantità registrate in modo errato.

Il capoverso 7 stabilisce che tutti i dati relativi a un anno civile, incluse le eventuali correzioni, vanno inseriti definitivamente nel SI GSN entro il 15 gennaio dell'anno seguente. In questo modo prima della fine dell'anno vi è tempo a sufficienza per registrare entro i termini prestabiliti le forniture, in particolare di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio.

Secondo l'articolo 8 le autorità cantonali responsabili hanno la possibilità di effettuare le correzioni dei dati di cui all'articolo 14 lettere c e d entro fine marzo dell'anno seguente. Ciò riguarda l'acquisizione, la rettifica o il completamento delle informazioni sul gestore o sull'impiego di sostanze nutritive delle singole aziende.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione

Questo articolo consente l'acquisizione dei dati da AGIS sul gestore o sull'accordo tra un Cantone e il gestore concernete l'utilizzo di foraggio a basso tenore di azoto.

Art. 16a Dati

L'articolo 16a descrive il quadro dei dati relativi ai prodotti fitosanitari da registrare o disponibili nel sistema, senza considerare nel dettaglio il contenuto dei dati, in particolare sui prodotti. Nell'allegato 3b vengono definiti gli elementi centrali.

Secondo la lettera a, sono gestiti i dati necessari (numero d'identificazione, nome e indirizzo) su imprese o persone che sottostanno all'obbligo di comunicare di cui all'articolo 164b L'Agr.

La lettera b riguarda i dati sui gestori che impiegano prodotti fitosanitari nelle proprie aziende o sugli utilizzatori che a titolo professionale spandono in altro modo prodotti fitosanitari. I dati sul gestore o sull'impresa sono disponibili tramite il numero IDI.

La lettera c stabilisce che l'impresa che utilizza prodotti fitosanitari o che li spande su mandato deve essere identificata e inserita nel SI IPF. La lettera c include anche l'ente pubblico, come ad esempio i Comuni o le società ferroviarie.

Le lettere d ed e stabiliscono che sia i dati sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato sia quelli sui prodotti fitosanitari utilizzati secondo l'articolo 62 capoversi 1 e 1^{bis} OPF devono essere registrati nel SI IPF. La lettera d, ma non la lettera e, include le sementi trattate con prodotti fitosanitari.

I dati relativi all'applicazione, attualmente, riguardano la denominazione dei prodotti, la data dell'applicazione, la quantità utilizzata, la superficie e la pianta utile trattate.

Il contenuto concreto dei dati e il relativo formato sono specificati nel dettaglio nelle istruzioni tecniche dell'UFAG conformemente all'articolo 24 della presente ordinanza.

Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati

Secondo il capoverso 1, l'UFAG è tenuto a registrare i dati di base di cui alla domanda presentata elettronicamente dall'impresa assoggettata all'obbligo di notifica e dalla persona nel SI IPF, affinché esse possano adempiere il loro obbligo di notifica in virtù dell'articolo 62 OPF.

Il capoverso 2 lettera a stabilisce che le imprese e persone di cui all'articolo 16a registrano gli acquirenti di prodotti fitosanitari per uso professionale e le sementi trattate con prodotti fitosanitari. Tra gli acquirenti rientrano ad esempio le imprese di costruzione di giardini, i Comuni o i gestori. I dati sull'acquirente sono consultabili in Internet nel registro IDI o nel servizio web reso disponibile dall'Ufficio federale di statistica. La lettera b stabilisce l'obbligo di registrare i dati sui prodotti fitosanitari ceduti o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari.

In base al capoverso 3, le imprese assoggettate all'obbligo di notifica possono delegare, a seconda dell'organizzazione interna, l'obbligo di notifica a determinate persone. Esse registrano autonomamente nel SI IPF i dati necessari a tal fine ai sensi dell'allegato 3b numero 2.2. Per garantire l'attribuzione all'impresa anche in caso di delega a più persone, tale registrazione deve avvenire in relazione all'impresa (IDI).

Secondo il capoverso 4, le imprese e persone sono tenute a registrare nel SI IPF ogni utilizzo di prodotti fitosanitari a titolo professionale. Si tratta di dati relativi alla denominazione del prodotto, alla data dell'applicazione, alla quantità utilizzata e alla superficie trattata, alla pianta utile trattata o all'oggetto trattato.

Il capoverso 5 mostra le possibilità che hanno le persone assoggettate all'obbligo di notifica per registrare i dati.

Secondo la lettera a, la registrazione può essere effettuata direttamente in modo manuale mediante una piattaforma per gli utenti nel sistema centrale.

Con la lettera b s'intende consentire che i dati necessari registrati vengano aggiunti automaticamente a partire da un software aziendale direttamente nel SI GSN mediante l'interfaccia definita dall'UFAG. Con la lettera c viene data la possibilità di trasferire i dati registrati e definiti per il trasferimento anche da un Farm Management Information System (FMIS) nel SI IPF.

A tal fine, le persone assoggettate all'obbligo di notifica hanno la facoltà di scegliere il procedimento più adatto a loro.

Il capoverso 6 prevede che l'UFAG sia responsabile di definire l'interfaccia per il trasferimento dei dati di cui al capoverso 5 lettere b e c. Vengono definiti nel dettaglio il contenuto e il formato dei dati.

Il capoverso 7 prevede che le persone assoggettate all'obbligo di notifica siano responsabili delle correzioni dei dati eventualmente necessarie. Si tratta ad esempio di correggere le forniture a un utilizzatore finale sbagliato o le applicazioni dichiarate in modo errato.

Il capoverso 8 stabilisce che tutti i dati relativi a un anno civile, incluse le eventuali correzioni, vanno inseriti definitivamente nel SI IPF entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione

L'articolo consente all'UFAG di riprendere nel SI IPF i dati registrati nei sistemi cantonali e trasmessi ad AGIS in virtù dell'articolo 16a lettera b nonché di integrarli con gli altri dati disponibili di cui all'articolo 16a.

Art. 27 cpv. 2 e 9 Pubblicazione di dati

I capoversi 2 e 9 vengono aggiunti all'articolo 16a, affinché sia possibile fornire dati dal SI IPF sia per scopi di ricerca (cpv. 2) sia a terzi con il consenso esplicito del gestore (cpv. 9). Per il SI GSN non è necessario un adeguamento in tal senso.

II Modifica di altri atti normativi

I nuovi obblighi di notifica rendono necessario l'adeguamento delle ordinanze specifiche interessate dalle modifiche di legge di cui al capitolo «Modifica di altri atti normativi» dell'allegato. Si tratta dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, dell'ordinanza sui concimi e dell'ordinanza sugli alimenti per animali.

1. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)

L'ingresso dell'OPF viene completato sulla base della norma di delega al Consiglio federale di cui al nuovo articolo 164*b* capoverso 2 LAgr.

Il passaggio dall'obbligo di registrazione interno all'impresa alla dichiarazione centralizzata per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari nel SI IPF richiede un adeguamento nell'articolo 62 capoverso 1. Ora l'immissione sul mercato deve essere comunicata a un acquirente nel SI IPF.

Nel capoverso 1^{bis} è definito l'obbligo di comunicare per gli utilizzatori professionali per ogni singola applicazione di prodotti fitosanitari nel SI IPF. È escluso dall'obbligo di comunicare l'utilizzo di sementi trattate con prodotti fitosanitari.

2. Ordinanza sui concimi (OCon)

L'ingresso dell'OCon viene completato sulla base della norma di delega al Consiglio federale di cui al nuovo articolo 164*a* capoverso 2 LAgr.

L'articolo 24*b*, attualmente limitato ai concimi aziendali e a quelli ottenuti dal riciclaggio, viene ora riformulato ed esteso ai concimi contenenti azoto e fosforo.

Il capoverso 1 stabilisce che ogni impresa e persona è tenuta a comunicare a un'altra impresa, a un gestore o a un altro acquirente ogni cessione e fornitura di concimi contenenti azoto e fosforo, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio. La comunicazione comprende sempre la quantità e il quantitativo di sostanze nutritive contenuto in ogni prodotto.

Con il termine «fornitura» s'intende ad esempio l'ordinazione collettiva e la successiva ripartizione di concime tra diversi gestori, com'è consuetudine nell'agricoltura.

Il capoverso 2 definisce le eccezioni all'obbligo di comunicare. Sono escluse le imprese o le persone che nella cessione o nell'acquisizione non superano il limite irrisorio di 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile. Non possono beneficiare del limite irrisorio i gestori assoggettati all'obbligo di notifica per quanto riguarda la cessione, la fornitura e l'acquisizione di quantitativi di sostanze nutritive nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (p.es. bilancio delle sostanze nutritive) o della prova dell'adempimento di altri programmi dei pagamenti diretti (p.es. calcolatori del bilancio dell'humus e delle emissioni di ammoniaca). Ciò vale anche per il concime.

Nel capoverso 3 è ripreso il primo periodo dell'attuale capoverso 3, con adeguamenti nel testo. Il secondo periodo del capoverso 3 è ripreso nell'articolo 15 capoverso 3 OSIAgr.

3. Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA)

L'ingresso dell'OsAIA viene completato sulla base della norma di delega al Consiglio federale di cui al nuovo articolo 164*a* capoverso 2 LAgr.

Negli articoli 42 capoverso 1 e 47 capoverso 2 il termine «agricoltore» è sostituito con «gestore», per uniformazione con l'ordinanza sulla terminologia agricola¹¹ (OTerm).

Con l'articolo 47a, per le imprese del settore dell'alimentazione animale si concretizza l'attuazione dell'obbligo di comunicare concernente il foraggio concentrato ai sensi dell'articolo 164a LAgr. Il termine «foraggio concentrato» è ora definito nell'articolo 29 OTerm. Con foraggio concentrato s'intendono tutti gli alimenti per animali che non sono considerati foraggio di base (art. 28 OTerm), ovvero ad esempio il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame, dal raccolto dell'intera pianta nelle colture campicole, dalle patate non trasformate oppure dai cascami della valorizzazione di frutta e verdura.

Secondo il capoverso 1, le imprese del settore dell'alimentazione animale sono tenute a comunicare la cessione di foraggio concentrato a imprese, come ad esempio pensioni per equini, a persone detentrici di animali da reddito e a gestori nonché il ritiro di foraggio concentrato da quest'ultimi. Per ritiro s'intende, ad esempio, l'acquisto da parte di un gestore di orzo o frumento da foraggio da un mulino da foraggio. Il commercio tra imprese del settore dell'alimentazione animale non sottostà all'obbligo di notifica.

Il capoverso 2 include la comunicazione da parte dei gestori relativa alla fornitura di foraggio concentrato, ad esempio nel quadro di ordinazioni collettive.

Il capoverso 3 stabilisce le eccezioni all'obbligo di comunicare riguardante la cessione e il ritiro di sostanze nutritive del foraggio concentrato. Corrisponde alla disposizione dell'articolo 24b OCon. Non possono beneficiare del limite irrisorio i gestori assoggettati all'obbligo di notifica per quanto riguarda la cessione, la fornitura e il ritiro di quantitativi di sostanze nutritive nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (p.es. bilancio delle sostanze nutritive) o dell'adempimento di altri programmi dei pagamenti diretti (p.es. calcolatori del bilancio dell'humus e delle emissioni di ammoniaca). Ciò vale anche per il foraggio concentrato.

III Allegati 1, 3a e 3b

Nel titolo dell'allegato 1, nel rimando parentetico ora viene menzionato l'articolo 14 lettera c (e non più lettera a) e viene introdotto l'articolo 16a lettera b.

Gli allegati 3a e 3b sono inseriti nell'ordinanza dopo l'allegato 3 e illustrano il contenuto centrale dei dati nei SI GSN e SI IPF.

A questo proposito occorre osservare che per identificare gli attori assoggettati all'obbligo di notifica ci si concentra sul numero d'identificazione delle imprese (IDI), attribuito dall'Ufficio federale di statistica (UST) alle imprese di tutti e tre i settori economici. In Svizzera è un numero univoco ed è utilizzato anche per le unità amministrative come i detentori di animali con un effettivo ridotto di animali da reddito, che non ricevono pagamenti diretti e non sono importanti dal punto di vista statistico. L'IDI e i relativi dati, come ad esempio l'indirizzo, sono disponibili pubblicamente e possono essere consultati in Internet o in un servizio web reso disponibile dall'UST. Se un'impresa, come ad esempio un consorzio Landi, dispone di più luoghi di produzione o di servizio, se necessario, in occasione della prima registrazione si può distinguere anche tra i vari luoghi utilizzando il numero RIS dell'UST (RIS = registro delle imprese e degli stabilimenti).

Nell'allegato 3b numero 2.2 sono elencate le caratteristiche dei dati sugli utilizzatori che utilizzano per l'impresa prodotti fitosanitari a titolo professionale. Siccome in questo caso si tratta di impiegati dell'impresa, ciò non riguarda i dati relativi all'indirizzo privato ma a quello del posto di lavoro.

IV Entrata in vigore

¹¹ RS 910.91

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024. Lo sviluppo dei sistemi nel quadro del progetto dNPSM avviene a tappe e l'introduzione delle relative funzionalità avverrà gradualmente dal 2024.

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Lo sviluppo graduale dei sistemi d'informazione SI GSN e SI IPF viene finanziato nel quadro del preventivo globale ordinario dell'UFAG.

2.4.2 Cantoni

Con la concretizzazione digitale dell'obbligo di comunicare nella Iv.Pa. 19.475 e nel progetto dNPSM, per i Cantoni migliorano l'accesso ai dati rilevanti, la qualità dei dati nonché la controllabilità nel settore della gestione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende. La comunicazione dei dati, che deve essere messa in atto nel quadro del progetto dNPSM, garantisce anche uno sgravio amministrativo della prassi esecutiva esistente. Ad esempio, non sarà più necessario controllare le informazioni registrate in doppio, oggi molto diffuse.

Se i Cantoni decidono di mettere a disposizione dei gestori un proprio Farm Management Information System (FMIS) per la registrazione dei dati, si aggiungeranno dei costi per la creazione, la successiva manutenzione e l'ulteriore sviluppo. Tuttavia si parte dal presupposto che un FMIS venga offerto per lo più da aziende private.

Già ora è possibile modificare i dati di cui all'articolo 15 capoverso 8 sui concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio. Con la presente modifica di ordinanza questa possibilità è estesa anche alle altre sostanze nutritive assoggettate all'obbligo di notifica. In questo caso non si può escludere un determinato maggior dispendio per i Cantoni.

2.4.3 Economia

L'attuazione digitale dell'obbligo di comunicare è un modo efficiente e semplice dal profilo amministrativo per applicare questo mandato legale. Con l'analisi scientifica dei nuovi dati disponibili, le sostanze nutritive possono essere bilanciate a livello regionale ed è possibile formulare nuove considerazioni sul bilancio delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari in Svizzera. Ne risulta una migliore base d'informazioni per il settore agricolo in vista della scelta delle misure più efficaci per raggiungere gli obiettivi ambientali. Questo contribuirà in maniera sostanziale a un'agricoltura più trasparente e credibile.

L'attuazione digitale dell'obbligo di comunicare e la comunicazione dei dati nel quadro del progetto dNPSM comportano per gli agricoltori uno sgravio amministrativo, in particolare perché decadono le doppie registrazioni. In questo modo gli agricoltori possono adempiere in modo più semplice i loro obblighi di registrazione imposti dalla legge e legati ai pagamenti diretti.

La registrazione delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato da parte delle persone assoggettate all'obbligo di comunicare comporta un onere iniziale per l'adeguamento del software aziendale in vista dell'esportazione dei dati nei sistemi d'informazione centrali SI GSN e SI IPF oppure un dispendio periodico per la registrazione manuale dei dati direttamente nei due sistemi.

Secondo il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell'UST, nel commercio al dettaglio di cereali, alimenti per animali e prodotti agricoli sono registrate un centinaio di aziende, mentre per il commercio all'ingrosso di prodotti chimici vi sono all'incirca 600 imprese che non possono essere classificate ulteriormente. Tuttavia, si può presupporre che il numero di aziende che smerciano prodotti nel settore agricolo sia nettamente inferiore a quello delle aziende attive nel commercio al dettaglio.

La registrazione digitale delle applicazioni di prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali può comportare un determinato maggior dispendio amministrativo rispetto a quello correlato all'attuale obbligo di registrazione individuale. Ciò riguarda potenzialmente circa 48 000 aziende agricole e 6100 imprese ortoflorovivaistiche attive nella costruzione di giardini e di paesaggi o fornitrici di altri servizi di giardinaggio. D'altro canto per quest'ultimo settore decade l'attuale obbligo di registrazione interno

all'azienda. Va osservato che nel quadro della PER gli agricoltori sono già oggi tenuti a documentare tutte le applicazioni di prodotti fitosanitari nel libretto dei campi – in tal senso si tratta meramente di un passaggio a uno strumento di registrazione digitale.

Anche l'ente pubblico sottostà all'obbligo di comunicare; ciò riguarda potenzialmente anche le collettività di diritto pubblico e privato. Il 1° gennaio 2020 c'erano 2202 Comuni politici; non è stato possibile quantificare il numero delle collettività di diritto privato.

Con l'obbligo di comunicare per il foraggio concentrato e il concime, si estende la cerchia delle persone assoggettate all'obbligo di notifica illustrata in precedenza: si aggiungono le persone detentrici di animali da reddito, che con il loro apporto e la loro cessione di sostanze nutritive potrebbero superare il limite irrisorio di 105 chilogrammi per l'azoto e di 15 chilogrammi per il fosforo. Si stima che il loro numero arrivi a 9000. Tuttavia sono i singoli casi a determinare se con la loro detenzione di animali queste persone dispongono di cicli chiusi delle sostanze nutritive.

2.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non sono in contraddizione con il diritto internazionale.

2.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024. Lo sviluppo dei sistemi nel quadro del progetto dNPSM avviene a tappe e l'introduzione delle relative funzionalità avverrà gradualmente dal 2024.

2.7 Basi legali

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali solo se ne esiste una base legale. Gli articoli 14 e 16a OSIAgr costituiscono, insieme agli articoli 164a e 164b nonché 165f e 165^{bis} LAgr le basi legali per l'elaborazione dei dati nei sistemi d'informazione centrali sulla gestione delle sostanze nutritive e sull'impiego di prodotti fitosanitari. Gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2 e 165g LAgr costituiscono le norme di delega concrete che consentono al Consiglio federale di emanare le disposizioni relative all'elaborazione dei dati nella presente ordinanza.

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177 capoverso 1, 181 capoverso 1^{bis} e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale;
visto l'articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizootie,

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:

- d. sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164a e 165f LAgr)

- d^{bis}. sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (art. 164b e 165f^{bis} LAgr)

Art. 5 lett. h

- 1 RS 919.117.71
- 2 RS 910.1
- 3 RS 431.01
- 4 RS 916.40

I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

- h. Ufficio federale del servizio civile.

Sezione 5: Sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive

Art. 14 Dati

Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:

- a. i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, nonché sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo;
- b. i dati su imprese e persone che cedono, forniscono o ritirano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell'articolo 24b capoverso 1 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001⁵ sui concimi (OCon) o foraggi concentrati in virtù dell'articolo 47a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁶ sugli alimenti per animali (OsAIA), o che sono incaricate dello spandimento dei prodotti;
- c. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un'altra persona, sull'utilizzatore;
- d. i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti o ritirati di cui alla lettera b con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
- e. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull'utilizzo di foraggio a tenore ridotto di azoto e fosforo in virtù dell'articolo 82c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁷ sui pagamenti diretti (OPD).

Art. 15 Registrazione e trasmissione dei dati

¹ Su loro richiesta, l'UFAG registra i dati su imprese e persone di cui all'articolo 14 lettera b.

² Le aziende e persone di cui all'articolo 14 lettera b registrano:

- a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all'articolo 14 lettera b a un'impresa o a un gestore nonché il ritiro di simili prodotti da un'impresa o da un gestore;
- b. i dati di cui all'articolo 14 lettera d per cessione, fornitura o ritiro riferiti ai prodotti.

⁵ RS 916.171

⁶ RS 916.307

⁷ RS 910.13

³ Le imprese che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, registrano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale.

⁴ Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3 vi sono le seguenti possibilità:

- a. registrazione diretta nel SI GSN;
- b. registrazione mediante un'interfaccia per il trasferimento dei dati nel SI GSN; oppure
- c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

⁵ L'UFAG definisce l'interfaccia per il trasferimento dei dati di cui al capoverso 4 lettere b e c nel SI GSN.

⁶ Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2 e 3.

⁷ La trasmissione dei dati di cui ai capoversi 2, 3 e 6 di un anno civile deve essere conclusa entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

⁸ L'autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all'articolo 14 lettere c e d di un anno civile entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione

I dati di cui all'articolo 14 lettere c ed e possono essere acquisiti da AGIS.

Titolo dopo l'art. 16

Sezione 5a: Sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari

Art. 16a Dati

Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:

- a. i dati su imprese e persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁸ sui prodotti fitosanitari (OPF);
- b. i dati di cui all'allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore o, se il prodotto fitosanitario viene applicato da un'altra persona, sull'utilizzatore;
- c. i dati su imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento;
- d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 OPF;

⁸ RS 916.161

- e. i dati su ogni utilizzo professionale in virtù dell'articolo 62 capoverso 1^{bis} OPF.

Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati

¹ Su loro richiesta, l'UFAG registra i dati su imprese e persone di cui all'articolo 16a lettera a.

² Le imprese e persone di cui all'articolo 16a lettera a registrano:

- a. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un'impresa o a un gestore;
- b. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all'articolo 16a lettera d.

³ Le imprese e persone che incaricano un'altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16a lettera c, registrano nel SI IPF i dati sull'utilizzatore incaricato.

⁴ I gestori e gli utilizzatori di cui all'articolo 16a lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all'articolo 16a lettera e.

⁵ Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

- a. registrazione diretta nel SI IPF;
- b. registrazione mediante un'interfaccia per il trasferimento dei dati nel SI IPF; oppure
- c. registrazione in un'applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

⁶ L'UFAG definisce l'interfaccia per la trasmissione dei dati di cui al capoverso 5 lettere b e c nel SI IPF.

⁷ Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2–4.

⁸ La trasmissione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e 7 di un anno civile deve essere conclusa entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione

I dati di cui all'articolo 16a lettera b possono essere acquisiti da AGIS.

Art. 27 cpv. 2 e 9 Periodo introduttivo

² A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l'articolo 185 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a-d, 10, 14 e 16a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

⁹ Su richiesta, può rendere accessibili online a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e, 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 3a e 3b.

² L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

IV

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(n. II)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue.

1. Ordinanza del 12 maggio 2010⁹ sui prodotti fitosanitari

Ingresso

vista la legge del 15 dicembre 2000¹⁰ sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 3–5, 161, 164, 164b capoverso 2, 168 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹¹ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003¹² sull'ingegneria genetica (LIG);
visti gli articoli 29, 29d capoverso 4 e 30b capoversi 1 e 2 lettera a della legge del 7 ottobre 1983¹³ sull'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995¹⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

Art. 62 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari e sementi tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari e sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano, utilizzano o immettono sul mercato. L'immissione sul mercato deve essere comunicata in virtù dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁵ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

^{1bis} Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari comunicano i dati su ogni utilizzo del prodotto fitosanitario con la relativa denominazione, la data, la quantità utilizzata, la superficie trattata e la pianta utile ai sensi dell'OSIAgr.

- 9 RS 916.161
- 10 RS 813.1
- 11 RS 910.1
- 12 RS 814.91
- 13 RS 814.01
- 14 RS 946.51
- 15 RS 919.117.71

2. Ordinanza del 10 gennaio 2001¹⁶ sui concimi

Ingresso

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹⁷ sull'agricoltura (LAg);
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹⁸ sulla protezione dell'ambiente (LPAm);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003¹⁹ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 10 della legge del 1° giugno 1966²⁰ sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991²¹ sulla protezione delle acque (LPac);
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995²² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTc),

Art. 24b Obbligo di comunicare per le forniture di concimi

¹ Chi cede o fornisce concimi contenenti azoto e fosforo a imprese, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o fornitura con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²³ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

² Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia assoggettato alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁴ sui pagamenti diretti (OPD).

³ I detentori di impianti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono comunicare nel sistema d'informazione anche i materiali apportati compostabili o fermentabili.

16 RS 916.171

17 RS 910.1

18 RS 814.01

19 RS 814.91

20 RS 916.40

21 RS 814.20

22 RS 946.51

23 RS 919.117.71

24 RS 910.13

3. Ordinanza del 26 ottobre 2011²⁵ sugli alimenti per animali

Ingresso

visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2, 177 e 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998²⁶ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983²⁷ sulla protezione dell'ambiente (LPAm);
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 2003²⁸ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 1991²⁹ sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della legge del 6 ottobre 1995³⁰ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTc),

Art. 42 cpv. 1

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale e i gestori possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48.

Art. 47 cpv. 2

² I gestori che producono nell'azienda agricola alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali per i quali nell'autorizzazione è fissata una concentrazione massima o premiscele che contengono simili additivi per alimenti per animali, devono notificare tale attività all'UFAG ai fini della registrazione o dell'omologazione.

Art. 47a Obbligo di comunicare per le forniture di foraggio concentrato

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale comunicano la cessione di foraggio concentrato in virtù dell'articolo 29 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³¹ sulla terminologia agricola a imprese, persone e gestori nonché il ritiro di foraggio concentrato con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³² sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

² I gestori comunicano la fornitura di foraggio concentrato con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti.

25 RS 916.307

26 RS 910.1

27 RS 814.01

28 RS 814.91

29 RS 814.20

30 RS 946.51

31 RS 910.91

32 RS 919.117.71

³ Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto e 15 chilogrammi di fosforo per anno civile, a condizione che il gestore non sia assoggettato alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³³ sui pagamenti diretti (OPD).

Allegato 1

Rimando parentetico

(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 lett. c, 16a lett. b, 27 cpv. 5)

Allegato 3a
(art. 14)

Dati sul SI GSN

1 Numeri d'identificazione delle imprese

- 1.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa che cede, fornisce o ritira sostanze nutritive (unità legale)
- 1.2 Numero RIS dell'unità locale (luogo)

2 Indirizzo dell'unità legale e locale

- 2.1 Nome dell'impresa
- 2.2 Recapito per la spedizione
- 2.3 Via
- 2.4 NPA
- 2.5 Luogo
- 2.6 Lingua per la corrispondenza

3 Contatto

- 3.1 Telefono
- 3.2 Indirizzo e-mail

4 Dati sui prodotti contenenti sostanze nutritive

- 4.1 Concimi, inclusi i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio
- 4.2 Alimenti per animali incluso il foraggio di base
- 4.3 Materiali apportati di origine agricola e non agricola

5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sul ritiro e sull'utilizzo di prodotti contenenti sostanze nutritive

- 5.1 Fornitore e acquirente
- 5.2 Denominazione del prodotto
- 5.3 Data della cessione, della fornitura, del ritiro e dell'utilizzo
- 5.4 Quantità fornita
- 5.5 Quantitativi di sostanze nutritive nella fornitura

Allegato 3b
(art. 16a)

Dati sul SI IPF

1 Numeri d'identificazione

1.1 Numeri d'identificazione delle imprese

1.1.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa che cede prodotti fitosanitari e sementi trattate (unità legale)

1.1.2 Numero RIS dell'unità locale (luogo)

1.2 Numero d'identificazione dell'utilizzatore

1.2.1 Numero d'identificazione (IDI) dell'impresa, a condizione che l'utilizzatore disponga di un IDI

1.2.2 Numero personale dell'utilizzatore

2 Indirizzo

2.1 Indirizzo dell'unità legale e locale

2.1.1 Nome dell'impresa

2.1.2 Recapito per la spedizione

2.1.3 Via

2.1.4 NPA

2.1.5 Luogo

2.1.6 Lingua per la corrispondenza

2.2 Indirizzo dell'utilizzatore (indirizzo professionale)

2.2.1 Cognome dell'utilizzatore

2.2.2 Nome dell'utilizzatore

2.2.3 Via

2.2.4 NPA

2.2.5 Luogo

2.2.6 Lingua per la corrispondenza

3 Contatto dell'impresa e dell'utilizzatore

3.1 Telefono

3.2 Indirizzo e-mail

4 Dati sull'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari

- 4.1 Denominazione del prodotto fitosanitario
- 4.2 Informazioni sulle sementi trattate (coltura e principi attivi)
- 4.3 Data dell'immissione sul mercato
- 4.4 Quantità immessa sul mercato
- 4.5 Acquirente (impresa o persona)

5 Dati sull'utilizzo di prodotti fitosanitari

- 5.1 Denominazione del prodotto fitosanitario
- 5.2 Data dell'utilizzo
- 5.3 Quantità utilizzata
- 5.4 Superficie trattata
- 5.5 Pianta utile o oggetto trattato

3 Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118

3.1 Situazione iniziale

Il 29 agosto 2019 la CET-S ha depositato l'iniziativa parlamentare (lv.Pa.) 19.475 «Ridurre il rischio associato all'uso di pesticidi». Dopo la deliberazione definitiva e la votazione finale in Parlamento il 19 marzo 2021, l'lv.Pa contempla i seguenti elementi al fine di sancire la riduzione delle perdite di sostanze nutritive (art. 6a) e la riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari (art. 6b) nella legge sull'agricoltura.

Art. 6a Perdite di sostanze nutritive

¹ Rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030.

² Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento. Considera in particolare l'obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell'impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire.

³ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

⁴ Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

⁵ Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari

¹ I rischi per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente associati all'impiego di prodotti fitosanitari vanno ridotti e la qualità dell'acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.

² Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012–2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.

³ Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell'impiego dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 165^{fbis}.

⁴ Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio.

⁵ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

⁶ Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.

⁷ Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un'agenzia dell'economia privata e sostenerne finanziariamente l'attività.

⁸ Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l'approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente elevato.

La presente modifica dell'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura è finalizzata a stabilire l'obiettivo di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo entro il 2030 nonché il metodo per il calcolo del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 LAgr. Sia l'obiettivo di riduzione sia il metodo per il calcolo del grado di raggiungimento dell'obiettivo concernono l'agricoltura svizzera nel suo insieme e non le singole aziende agricole. Non esiste una correlazione

diretta con la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate intesa come presupposto per il versamento di pagamenti diretti. La presente modifica di ordinanza è finalizzata altresì a definire il metodo di calcolo del rischio associato all'uso di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2 LAgr.

L'articolo 6a capoverso 2 LAgr esige che per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo per il loro calcolo, il Consiglio federale senta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Tale processo di audizione si è svolto prima della procedura di consultazione, per cui un primo incontro con queste organizzazioni si è tenuto già il 10 dicembre 2020, un secondo il 10 marzo 2021. Nel corso della procedura di consultazione e una volta che saranno disponibili i risultati da essa scaturiti, i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate saranno sentiti nuovamente. Anche la consultazione che va da aprile ad agosto 2021 è da considerarsi un elemento di questo processo di audizione.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Nella nuova sezione 3a (Perdite di sostanze nutritive nell'agricoltura e rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari) si stabilisce un obiettivo quantitativo di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura svizzera entro il 2030 (art. 10a). Inoltre vengono definiti il metodo per calcolare il raggiungimento di questo obiettivo di riduzione (art. 10b) e il metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari (art. 10c).

3.3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

Con la modifica della legge sull'agricoltura (LAgr) nel contesto dell'iniziativa parlamentare (lv.Pa.) 19.475, nel settore delle perdite di sostanze nutritive, al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo per calcolarli in relazione alle perdite di sostanze nutritive (azoto e fosforo). Si crea così un nesso con il nuovo articolo 6a LAgr (perdite di sostanze nutritive). Nel settore della riduzione dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari, al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire gli indicatori con i quali può essere calcolato il conseguimento dell'obiettivo di riduzione. Pertanto anche in questo frangente si crea un nesso con il nuovo articolo 6b LAgr.

Articolo 1 capoverso 1

La disposizione è precisata in modo che l'ordinanza, oltre alla valutazione della politica agricola e delle prestazioni dell'agricoltura dal profilo della sostenibilità, disciplini anche gli obiettivi di riduzione per le perdite di sostanze nutritive (azoto e fosforo).

Articolo 10a

In virtù del nuovo articolo 6a capoverso 1, entro il 2030 vanno adeguatamente ridotte le perdite di azoto e di fosforo nell'agricoltura svizzera. Si propone di ridurre di almeno il 20 per cento entro il 2030 queste perdite di sostanze nutritive rispetto al valore medio degli anni 2014-2016. La riduzione stimata delle perdite in seguito all'applicazione delle misure, come da proposta nell'ambito del pacchetto di ordinanze in relazione all'lv.Pa., si aggira quindi intorno al 6.1 per cento per l'azoto e al 18.4 per cento per il fosforo (cfr. tab. sotto). Ciò considerato l'obiettivo di riduzione rappresenta una sfida per l'agricoltura.

L'efficacia delle singole misure proposte nel pacchetto di ordinanze è stimata analogamente a quanto illustrato nel [Rapporto sulle domande della CET-S del 2 luglio 2020](#). Le stime si basano sulle seguenti ipotesi e condizioni.

- La produzione e quindi l'output di sostanze nutritive non devono diminuire considerevolmente nonostante il minore input di sostanze nutritive. Occorre quindi incrementare l'efficienza, per esempio mediante un impiego più efficiente dei concimi aziendali che consente di ridurre i concimi minerali.
- Per ridurre effettivamente il carico ambientale, il vantaggio in termini di efficienza non può essere compensato con una maggiore produzione.
- Nel bilancio, le sostanze nutritive non utilizzate devono essere considerate disponibili in via supplementare in modo da determinare una riduzione dell'apporto di concimi minerali e di alimenti per animali.
- La pratica deve attuare le misure su vasta scala e in maniera accurata.

Misure nel pacchetto di ordinanze 2021 in relazione all'Iv.Pa.	Riduzione delle perdite di azoto (t N/anno)	Riduzione delle perdite di fosforo (t P/anno)
Valore di riferimento (2014/16)	97'344	6'087
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate		
Abolizione del margine di errore del 10% nel bilancio delle sostanze nutritive	2'250 (2.3%)	1'000 (16.4%)
Min. 3.5% di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva	559 (0.6%)	124 (2.0%)
Foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto	800 (0.8%)	Nessuna indicazione
Contributi per i sistemi di produzione		
Contributo per l'impiego efficiente dell'azoto	62 (0.1%)	0
Contributo per l'apporto ridotto di proteine nell'alimentazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo	1'016 (1.0%)	Nessuna indicazione ¹
Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche	1'270 (1.3%)	Nessuna indicazione ²
Totale³	5'957 (6.1%)	1'124 (18.4%)

Il raggiungimento dell'obiettivo del 20 per cento entro il 2030 è sostenuto mediante altre misure, come ad esempio il coerente impiego di procedimenti di spandimento a basse emissioni di concimi aziendali liquidi, già deciso dal Consiglio federale nel quadro della modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RU 2020 793), nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Anche nel pacchetto di ordinanze 2020 erano state proposte misure volte a promuovere forme di produzione particolarmente rispettose dell'ambiente nel quadro dei miglioramenti strutturali che nel frattempo sono entrate in vigore (1.1.2021). Contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo anche le misure che le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni adotteranno di propria iniziativa. Nell'articolo di legge l'impegno di queste cerchie attualmente è descritto con una formulazione potestativa. La portata del contributo delle misure che la categoria può adottare al momento non è quindi quantificabile, ma è certo che avranno un impatto positivo sul raggiungimento degli obiettivi. La formulazione potestativa è stata utilizzata anche in relazione alla designazione delle organizzazioni da parte del Consiglio federale nonché alla delega di singoli compiti a un'agenzia dell'economia privata. Questi aspetti al momento sono oggetto di discussione.

Le ripercussioni negative delle emissioni di azoto in Svizzera comportano costi esterni compresi tra 860 e 4'300 milioni di franchi l'anno (emissioni nel 2014). L'agricoltura ne è responsabile nella misura

¹ Le ripercussioni sul fosforo al momento non sono quantificabili

² Le ripercussioni sul fosforo al momento non sono quantificabili

³ Affinché gli effetti delle singole misure possano essere sommati, nella tabella sono indicati solo gli effetti diretti. A una determinata misura, in ragione del suo ulteriore effetto indiretto nell'area di influenza di un'altra misura, potrebbe essere attribuito un effetto maggiore.

del 60 per cento circa (516 - 2'580 mio. fr./anno)⁴. I costi esterni delle emissioni di ammoniaca si aggirano su 4.4-33 franchi il chilogrammo di azoto⁵; considerato che le emissioni di ammoniaca dell'agricoltura svizzera ammontano a oltre 42'000 tonnellate l'anno, i costi esterni sono dell'ordine di 180-1'390 milioni di franchi circa.

I costi che sarebbero correlati alla riduzione delle perdite di azoto, sono stati analizzati da Agroscope⁶. Supponendo che tutte le altre condizioni quadro restino invariate, secondo questo studio i costi per la riduzione delle perdite di azoto del 20 per cento ammontano a 6 franchi il chilogrammo di azoto. Si tratta di costi che l'agricoltura è tenuta a sostenere in seguito ad adeguamenti nella produzione, come ad esempio il calo della resa riconducibile a un minore utilizzo di concimi sintetici o cambiamenti nel portafoglio di produzione. Occorre prestare attenzione al fatto che i costi di riduzione crescono con l'aumento della riduzione delle perdite di azoto. Pertanto, per una riduzione del 10 per cento si calcola che i costi di riduzione sarebbero compresi tra 3 e 6 franchi il chilogrammo di azoto. Con perdite di azoto annue di 100'000 tonnellate, una riduzione delle perdite del 20 per cento comporterebbe quindi costi pari a 120 milioni di franchi.

Articolo 10b

Come metodo per calcolare le perdite di azoto e di fosforo si propone un bilancio nazionale input-output per l'agricoltura svizzera che si rifà alla Convenzione di Oslo-Parigi (RS 0.814.293) ed è denominato «metodo OSPAR».

Con il metodo OSPAR si effettua il bilanciamento per l'intera agricoltura (produzione vegetale e detenzione di animali). L'agricoltura svizzera è pertanto considerata come un'unità. Il bilancio delle sostanze nutritive è stilato in base all'input di sostanze nutritive nell'agricoltura (importazioni dall'estero e da altri settori economici indigeni) e all'output di sostanze nutritive provenienti dall'agricoltura (bilancio input-output). L'input comprende gli alimenti importati per animali, i concimi minerali, quelli ottenuti dal riciclaggio e altri concimi, le sementi importate, la fissazione biologica dell'azoto attraverso le leguminose nonché i depositi provenienti dall'atmosfera. L'output è composto dalle derrate alimentari di origine animale e vegetale nonché dagli altri prodotti di origine animale. Il saldo del bilancio, ovvero la differenza tra input e output, è generalmente positivo (= eccedenza) e comprende le variazioni delle riserve nel suolo nonché tutte le perdite (volatilizzazione dell'ammoniaca, denitrificazione, dilavamento, lisciviazione, erosione, ecc.). Un vantaggio di questo metodo di calcolo è l'elevata precisione. A causa della limitata disponibilità di dati, è invece praticamente impossibile calcolare bilanci a livello regionale o considerare singoli settori agricoli.

Il metodo OSPAR è consolidato. È stato utilizzato già nelle ultime tappe di riforma della politica agricola per la definizione degli obiettivi e la rendicontazione. Anche la stima quantitativa dell'efficacia delle misure proposte per l'attuazione dell'lv.Pa. 19.475 è presentata secondo il metodo OSPAR. Il metodo è descritto nella pubblicazione Agroscope Science dedicata al bilancio delle sostanze nutritive per l'agricoltura svizzera per gli anni 1975-2018 ([Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018 \(agroscope.ch\)](https://www.agroscope.ch/Nahrungsmittelbilanz-der-schweizerischen-Landwirtschaft-fuer-die-Jahre-1975-bis-2018)).

Articolo 10c

Conformemente all'articolo 6b LAgr, entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla

⁴ Guntern J et al. (2020): Übermäßige Stickstoff- und Phosphoreinträge schädigen Biodiversität, Wald und Gewässer. Swiss Academies Factsheet 15 (8), Consiglio federale svizzero (2016): risposta del Consiglio federale del 17 agosto 2016 all'interpellanza 16.3512

⁵ Sutton et al. (2011): European Nitrogen Assessment (ENA). Chapter 22. Costs and benefits of nitrogen in the environment

⁶ Schmidt et al. (2020): Reduction of nitrogen pollution in agriculture through nitrogen surplus quotas: an analysis of individual marginal abatement cost and different quota allocation schemes using an agent-based model, Schmidt (2017): Modelling economic incentives to reduce nitrogen surpluses of Swiss agriculture in the agent-based model SWISSland

media degli anni 2012–2015 (cpv. 2). In virtù del capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 2 sono raggiunti. Questi indicatori tengono conto della tossicità e dell'impiego dei diversi prodotti fitosanitari.

Per calcolare i rischi ai sensi dell'articolo 6b LAgr, i rischi di tutti i principi attivi sono sommati per anno, separatamente per acque superficiali, habitat seminaturali e acque sotterranee. Conformemente al Rapporto della Commissione dell'economia e del tributo del Consiglio degli Stati⁷, gli indicatori devono poter rappresentare l'andamento dei rischi in funzione della variazione del quantitativo utilizzato, della scelta di principi attivi meno tossici o di alternative non chimiche nonché dell'attuazione di ulteriori misure di riduzione del rischio (p.es. condizioni di utilizzo). Per ogni principio attivo e anno il rischio per le acque superficiali (cpv. 2 lett. a) e per gli habitat seminaturali (lett. b) è calcolato moltiplicando il punteggio di rischio per la superficie trattata e il fattore di esposizione. Per ogni principio attivo e anno il rischio correlato alla contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti (lett. c) è calcolato moltiplicando il punteggio di rischio per la superficie trattata.

Per tutti i principi attivi si stabiliscono punteggi di rischio per gli organismi acquatici e gli organismi non bersaglio utilizzando dati sulla tossicità provenienti da studi di laboratorio convalidati nel processo di omologazione. Per il calcolo del punteggio di rischio per organismi acquatici sono considerati anche la degradabilità e la capacità di legame alle particelle del suolo. Queste due proprietà influenzano anche il rischio per le acque superficiali. Per le sostanze che si legano meglio al suolo o che si degradano più rapidamente le probabilità che giungano nelle acque superficiali attraverso il dilavamento sono minori. L'obiettivo per le acque sotterranee è diminuire la contaminazione (art. 6b cpv. 2 LAgr). Il punteggio di rischio mostra a quanto ammonta il potenziale di un principio attivo di contaminare le acque sotterranee con metaboliti. Per tutti i principi attivi omologati nel 2019⁸ Agroscope ha stabilito il punteggio di rischio per gli organismi acquatici e per le acque sotterranee. I punteggi di rischio per gli habitat seminaturali devono ancora essere calcolati.

L'utilizzo di una sostanza influenza il rischio in vari modi. Da un lato il quantitativo utilizzato o la superficie trattata, sulla quale il quantitativo è utilizzato, influenzano il rischio complessivo. Dall'altro anche le prescrizioni d'uso influiscono sul rischio. Per esempio un prodotto utilizzato esclusivamente in uno spazio chiuso, non comporta la stessa esposizione per l'ambiente come un prodotto usato all'aperto.

La superficie trattata è calcolata sulla base del dosaggio medio di un principio attivo e delle cifre sulle vendite di prodotti fitosanitari a livello nazionale. A tal fine per ogni principio attivo e anno si divide il volume di vendita per il dosaggio medio. Quest'ultimo è stato definito da Agroscope^{Erreur ! Signet non défini.}. Dal 2008 l'Ufficio federale dell'agricoltura registra e pubblica le cifre sulle vendite di prodotti fitosanitari. I dati attuali mostrano i volumi di vendita dei principi attivi, ma non consentono di dedurre in quali settori questi siano utilizzati. Se in futuro sarà attuato l'obbligo di comunicare per i prodotti fitosanitari conformemente all'articolo 164b LAgr e verrà messo a punto il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 165^{bis} LAgr, la superficie trattata potrà essere calcolata anche considerando questi nuovi dati. Ciò consentirà di differenziare i rischi a seconda del settore di utilizzo.

Per ogni principio attivo, sulla base delle prescrizioni d'uso vigenti vengono calcolati fattori d'esposizione per le acque superficiali e gli habitat seminaturali. I fattori d'esposizione mostrano in che modo l'esposizione delle acque superficiali e degli habitat seminaturali è influenzata dalle prescrizioni d'uso. A tal fine vengono tenuti in considerazione gli adeguamenti nelle prescrizioni d'uso. Dopo la loro introduzione, nel fattore d'esposizione saranno ad esempio integrate le nuove prescrizioni PER per la riduzione della deriva e del dilavamento. L'efficacia delle misure per la riduzione del rischio stabilite nelle omologazioni, di quelle adottate nell'ambito della PER (deriva, dilavamento) o dei requisiti relativi ai piazzali di lavaggio dipende dalla loro attuazione nella pratica. Il fattore d'esposizione deve pertanto considerare il grado di attuazione delle misure. I controlli dell'attuazione delle misure e i risultati delle

⁷ FF 2020 5759

⁸ Studio di Agroscope: «Datengrundlage und Kriterien für eine Einschränkung der PSM-Auswahl im ÖLN», Agroscope Science n. 106, settembre 2020

misurazioni nell'ambito del programma di sorveglianza dei Cantoni e della Confederazione per le acque superficiali e sotterranee saranno utilizzati per confermare o adeguare il fattore d'esposizione. L'indicatore è definito in modo che sia possibile anche calcolare l'andamento dei rischi in funzione dell'evoluzione delle superfici trattate e del punteggio di rischio dei diversi principi attivi.

Agroscope è stato incaricato di elaborare entro il 2022 gli indicatori necessari. I lavori a tal fine si basano sulle suddette attività. All'occorrenza, sulla base dei risultati di tali lavori è possibile che le disposizioni dell'articolo 10c vengano precisate.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

La definizione dell'obiettivo di riduzione per le perdite di sostanze nutritive nell'agricoltura svizzera nonché del metodo per il suo calcolo e del metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari non ha ripercussioni dirette sulla Confederazione.

3.4.2 Cantoni

La definizione dell'obiettivo di riduzione per le perdite di sostanze nutritive nell'agricoltura svizzera nonché del metodo per il suo calcolo e del metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari non ha ripercussioni dirette sui Cantoni.

3.4.3 Economia

La definizione dell'obiettivo di riduzione per le perdite di sostanze nutritive nell'agricoltura svizzera nonché del metodo per il suo calcolo e del metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari non ha ripercussioni dirette sull'economia.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non sono in contraddizione con il diritto internazionale.

3.6 Entrata in vigore

La modifica dell'ordinanza verrà approvata dal Consiglio federale probabilmente nella primavera 2022 dopo la consultazione che si svolgerà nell'estate 2021 e in linea di principio entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

3.7 Basi legali

La base legale della presente modifica di ordinanza è costituita dai nuovi articoli 6a e 6b della legge sull'agricoltura introdotti in relazione all'Iv.Pa. 19.475.



Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoverso 2 della legge sull'agricoltura²,

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina gli obiettivi di riduzione per le perdite di sostanze nutritive, i metodi per il calcolo delle perdite di azoto e fosforo nonché dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari e la valutazione della politica agricola e delle prestazioni dell'agricoltura dal profilo della sostenibilità.

¹ RS 919.118

² RS 910.1

Titolo dopo l'art. 10

Sezione 3a:

Perdite di sostanze nutritive nell'agricoltura e rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

Art. 10a Obiettivo di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo

Rispetto al valore medio degli anni 2014-2016, le perdite di azoto e di fosforo sono ridotte di almeno il 20 per cento entro il 2030.

Art. 10b Metodo per il calcolo delle perdite di azoto e di fosforo

Per calcolare le perdite di azoto e di fosforo di cui all'articolo 10a si utilizza un metodo di bilancio nazionale input-output per l'agricoltura svizzera («metodo OSPAR»). È determinante la pubblicazione Agroscope Science n. 100 / 2020³.

Art. 10c Metodo per il calcolo dei rischi associati all'uso di prodotti fitosanitari

¹ Conformemente all'articolo 6b della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, il rischio è determinato addizionando i rischi associati all'uso dei diversi principi attivi.

² I rischi sono calcolati annualmente per principio attivo come segue:

- a. per le acque superficiali, per ogni principio attivo moltiplicando il punteggio di rischio per gli organismi acquatici per la superficie trattata e per il fattore d'esposizione correlato alle condizioni d'uso;
- b. per gli habitat seminaturali, moltiplicando il punteggio di rischio per gli organismi non bersaglio per la superficie trattata e per il fattore d'esposizione correlato alle condizioni d'uso;
- c. per le acque sotterranee, moltiplicando il punteggio di rischio correlato alla potenziale contaminazione da metaboliti nelle acque sotterranee per la superficie trattata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

³ Bilancio delle sostanze nutritive dell'agricoltura svizzera per gli anni 1975-2018

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il Cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr